

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

495^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1966

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 26567

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione ed approvazione
con modificazioni:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e
universitaria e piano finanziario dell'inter-
vento per il quinquennio 1966-1970 » (1552):

PRESIDENTE 26567 e *passim*
BETTONI 26578 e *passim*
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la*
pubblica istruzione 26567, 26568
CATALDO 26569 e *passim*
CROLLALANZA 26597
DONATI, *relatore* 26568 e *passim*
FORTUNATI 26573 e *passim*
GAVA 26587
GRANATA 26570
GUI, *Ministro della pubblica istruzione* 26570
e *passim*

LOMBARDI, *relatore* Pag. 26592
MONETI 26570, 26594, 26605
ROMANO 26600
SPIGAROLI 26575 e *passim*
STIRATI 26568, 26603
TESSITORI 26577
TOMASSINI 26599
ZANNIER 26597

INTERROGAZIONI

Annunzio 26607
Annunzio di risposte scritte ad interroga-
zioni 26607

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte
scritte ad interrogazioni 26613

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Conti per giorni 5, Corbellini per giorni 5 e Nicoletti per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (1552)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-70 ».

Ricordo che nella seduta del 6 ottobre è stato approvato il primo comma dell'articolo 29 ed è stato accantonato il secondo comma dello stesso articolo. Prima di procedere però all'esame di questo secondo comma dobbiamo ritornare all'articolo 22, che era stato approvato con la riserva di prendere in esame l'emendamento del senatore Bellisario, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 22 stesso, il seguente comma:

« Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e le aree perti-

nenti sono ceduti in proprietà ai comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione ».

In merito a questo emendamento, il Ministro della pubblica istruzione si era proposto di consultare il Ministro delle finanze. Invito pertanto l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione a riferire in merito.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, poichè il Ministero delle finanze ha dato il suo benestare all'approvazione dell'emendamento, se il Senato lo ritiene, possiamo procedere all'approvazione dell'articolo con l'aggiunta proposta dal senatore Bellisario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bellisario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 29. Se ne dia nuovamente lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 29.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, 10 posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica è conferita, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non

inferiore a direttore di divisione o equiparata, che da almeno cinque anni esercitino funzioni direttive, ispettive o di coordinamento nel campo dell'edilizia scolastica e che siano provvisti di laurea o di diploma rilasciato da un Istituto di grado universitario.

P R E S I D E N T E . Ho già ricordato che il Senato ha approvato il primo comma di questo articolo 29. Sul secondo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Stirati, Limoni, Moneti, Morabito, Varaldo, Bettoni, Macaggi, Bonafini, Zenti e Angelilli. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di ispettore generale o di provveditore agli studi ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , relatore. A nostro avviso l'emendamento è accettabile; si potrebbe comunque precisare se si tratta di un concorso per titoli o per titoli ed esami. Io ritengo che sia sufficiente un concorso per titoli, per cui proporrei di aggiungere alla seconda riga dell'emendamento, dopo le parole: « al concorso », le parole: « per titoli ».

S T I R A T I . Sono d'accordo, signor Presidente.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Forse sarebbe meglio precisare questo in un inciso finale.

P R E S I D E N T E . La dizione potrebbe essere questa: « concorso per titoli a posti ... ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Stirati e da altri senatori con la modifica testè proposta: « concorso per titoli a posti ... ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 29.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, 10 posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli a posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di ispettore generale o di provveditore agli studi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 30.

B O N A F I N I , Segretario:

CAPO IV

Finanziamento dei programmi per il quinquennio 1966-1970

Art. 30.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 150 miliardi;

lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi e lire 235 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 25 e 26, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dalla legge che disciplinerà l'istituzione ed il finanziamento della scuola materna statale.

DONATI, *relatore*. Al primo comma vi è un errore di stampa; si deve leggere « ai sensi dell'articolo 11 », anzichè « dell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Sta bene. I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 30.

CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDO. A proposito dell'articolo 30 è da tener presente quanto ha detto il senatore Trimarchi all'inizio del suo intervento del 29 settembre scorso e precisamente: vorrei dire che nell'opera di stralcio operata nei confronti dell'articolo 2 del testo originario concernente le norme relative agli edifici per la scuola materna non si è stati sufficientemente oculati nell'eliminazione e nell'esclusione di tutte le norme concernenti quel tipo di scuola. Intendo riferirmi al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 là dove, prevedendosi il finanziamento dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1966-1970 e disponendosi opportunamente da un lato l'autorizzazione della spesa e dall'altro l'iscrizione delle somme relative negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici e di quello della pubblica

istruzione, e nei limiti delle rispettive competenze, si è creduto di poter stabilire che « una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno è accantonata al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dalla legge che disciplinerà l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale ».

Relativamente a codesta norma e a prescindere dalle imprecisioni di carattere terminologico e di espressione è possibile rilevare come si intenda con essa disporre un accantonamento di somme per esigenze, anche se realmente esistenti, in nessun modo prese in considerazione dall'ordinamento giuridico e, quel che è più grave, nella consapevolezza che la scuola materna manca di un riconoscimento legislativo e le esigenze attinenti all'edilizia sono di là da venire.

Ma soprattutto quel che non ci convince è l'assunta possibilità che relativamente al finanziamento con le correlative autorizzazioni ed ispezioni negli stati di previsione attinenti all'edilizia scolastica, con l'esclusione di quella concernente la scuola materna, possa operarsi un accantonamento annuo per coprire gli oneri (futuri, eventuali e comunque non prevedibili) derivanti da una legge eventuale e comunque futura.

Sarebbe perciò, a nostro avviso, quanto mai opportuno che si procedesse alla eliminazione del terzo comma dell'articolo 30 da noi richiamato.

In Aula all'ultimo momento da parte dei senatori democristiani e socialdemocratici è stato presentato un emendamento al terzo comma dell'articolo 30 che elimina gli errori materiali in cui la Commissione era incorso, e ciò in riferimento alla legge per la scuola materna statale per quanto attiene all'istituzione ed al finanziamento, ma fa riferimento alle scuole materne non statali e prevede che l'accantonamento debba servire per le esigenze edilizie di quelle nonchè delle scuole statali appena saranno istituite con legge. L'emendamento è di indubbia gravità e delle resistenze e dei contrasti nell'ambito dei vari Gruppi si sono resi conto i presentatori, e particolarmente la stessa Democrazia cristiana, ma non è escluso che dai presentatori si insista sulla tesi avanzata,

del tutto nuova e pregiudizievole. A tal riguardo non si deve trascurare che la norma, se dovesse essere portata avanti e approvata, rappresenterebbe il primo caso di finanziamento per legge sul terreno dell'edilizia delle scuole materne non statali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , relatore. L'emendamento a mio avviso non è accettabile per una ragione fondamentale. In sostanza facendo il prestito per la scuola noi investiamo tutto il settore della scuola; è logico quindi che una parte sia accantonata per le necessità della scuola materna. Questo è il significato del terzo comma dell'articolo, perciò la Commissione è contraria alla sua soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Moneti, Limoni, Bettoni, Macaggi, Bonafini, Donati, Stirati, Morabito, Varaldo, Zenti e Angelilli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per la edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Moneti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O N E T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che abbiamo presentato sostituisce un emendamento presentato dagli stessi senatori venerdì scorso; ci è parso infatti che l'attuale dizione esprima più chiaramente l'intendimento che ci aveva animati nel presentare l'emendamento precedente. Il terzo comma dell'articolo 30 è una conseguenza logica dello stralcio dell'articolo 2 riguardante la scuola materna in generale, nel sesto comma del quale era detto che alla realizzazione delle opere indicate nel medesimo articolo 2 è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 23 (che è poi diventato articolo 30). La formulazione del terzo comma dell'articolo 30 così come era stata presentata dalla Commissione prestava il fianco, a nostro avviso, ad interpretazioni errate; per tale motivo abbiamo ritenuto opportuno e doveroso presentare questo emendamento nel quale si dice, ripetendo la formula usata nello stralciato articolo 2, che il 5 per cento di tutti gli stanziamenti previsti anno per anno per l'edilizia scolastica è destinato alla scuola materna e che le somme verranno erogate secondo le norme che saranno emanate istituendo la scuola materna statale.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Diamo atto, signor Presidente, che il rinvio della discussione su questo articolo con relativi emendamenti, richiesto la sera di giovedì scorso dall'onorevole Ministro e accettato dalla Presidenza, è valso a consentire una più attenta valutazione delle gravi conseguenze implicite nell'emendamento originariamente presentato dal collega Moneti e da altri, emendamento del quale non si trova più traccia nel fascicolo apposito perchè è stato sostituito da un nuovo testo.

Questo rinvio è valso dunque a consentire un ripensamento che ha indotto la maggio-

ranza a presentare un nuovo testo il quale sostanzialmente ripropone la formula già accettata dalla Commissione e rinvia, senza alcuna predeterminazione nel merito, alla discussione del disegno di legge sull'istituzione della scuola materna statale ogni decisione relativa alla destinazione ed alla ripartizione dei finanziamenti per l'edilizia.

Resta però il fatto, signor Presidente, che il tentativo di una surrettizia anticipazione in questa sede di quanto dovrà essere discusso ed approvato in sede di esame della legge istitutiva della scuola materna statale fu compiuto e che, a parte ogni giudizio, e sulla procedura e sul merito, senza l'apertamente e decisamente preannunciata nostra opposizione ad oltranza all'impostazione contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Moneti, codesto ripensamento forse non si sarebbe verificato.

Noi riconosciamo che il nuovo testo, a prescindere dall'incongruità della formula giuridica, non si discosta da quello della Commissione e lascia, come è giusto, impregiudicata tutta la questione.

Noi sappiamo quali sono i propositi dell'attuale maggioranza di centro-sinistra circa i contributi da dare alla scuola privata, così come siamo certi che la maggioranza non ignori quali sono invece i nostri propositi, peraltro chiaramente esposti nel disegno di legge che abbiamo presentato sull'istituzione della scuola statale per l'infanzia. Anche noi avremmo potuto presentare un nostro emendamento tendente ad accantonare la somma prevista per destinarla al finanziamento della scuola statale e degli enti locali per l'infanzia: non abbiamo voluto farlo per non incorrere proprio in quella scorrettezza di procedura che, a nostro giudizio, è stata commessa la settimana scorsa dai colleghi della maggioranza, con la presentazione di quell'emendamento di cui è scomparsa traccia nel nuovo fascicolo.

A questo punto, signor Presidente e onorevoli colleghi, si impone come urgente una sostanziale considerazione. Non si può procedere oltre su questo terreno se non si riconosce, come noi ravvisiamo, la necessità di passare al più presto possibile alla discus-

sione dei due disegni di legge relativi all'istituzione della scuola materna. Ma le vicende recenti e altre più remote ci rafforzano nel convincimento che tutta la materia inerente al rapporto che deve sussistere tra scuola pubblica e scuola privata non potrà avere soddisfacente e definitiva sistemazione sino a quando non sarà risolta la questione ancora aperta della parità secondo il dettato costituzionale. Perciò, pur accettando in linea di massima l'impostazione data oggi dai colleghi della maggioranza al testo dell'emendamento che hanno presentato e prendendo atto del ripensamento di cui parlavo prima, noi cogliamo occasione da questa vicenda per rinnovare formalmente e a norma di Regolamento alla Presidenza del Senato la nostra richiesta che venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula il disegno di legge sulla parità, da noi presentato nel lontano gennaio 1965, e successivamente vengano iscritti i due disegni di legge, presentati dal Governo e da noi, sull'istituzione della scuola statale materna o per l'infanzia, come meglio si preferisce chiamarla.

Gradirei che la Presidenza prendesse atto di questa nostra richiesta e ne tenesse il conto che il Regolamento prescrive.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , relatore. La maggioranza della Commissione ritiene di poter accettare l'emendamento Moneti che risponde esattamente alla finalità per cui sono stati stralciati altri articoli di questo provvedimento e in particolare l'articolo 2. Evidentemente non si tratta qui di discutere nel merito dei finanziamenti della scuola materna statale o non statale: si tratta semplicemente di deliberare l'accantonamento dei fondi perchè il Parlamento ne disponga secondo quella che sarà la sua volontà.

Evidentemente la maggioranza ha già espresso, in sede di discussione dell'articolo 2 di questo disegno di legge, che poi è stato stralciato, il suo orientamento, ma non è questo oggi in questione. Oggi si tratta soltanto di rinviare alla discussione sulla legge

per la scuola materna il finanziamento delle scuole materne. Questo è il significato dell'emendamento Moneti e in questo senso la Commissione, nella sua maggioranza, è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Presidente, come è noto, questo comma non figurava nel testo del Governo, il quale conteneva un articolo, precisamente l'articolo 2, che prevedeva il finanziamento dell'edilizia per la scuola materna. Tale articolo dettava determinate norme e stabiliva anche una certa ripartizione di finanziamento: per l'edilizia delle scuole materne statali il 2 per cento, e il 3 per cento agli enti e istituzioni. In Commissione fu fatta la proposta di stralciare l'articolo 2 e di rinviarne il contenuto al testo del disegno di legge riguardante l'istituzione della scuola materna statale. Analoga richiesta, come ricorderanno i senatori, era stata fatta a proposito dei contributi per la gestione della scuola materna statale e non statale. Il Governo non si era opposto allora, quando si trattava del provvedimento per lo sviluppo della scuola, e non si è opposto in questo caso, accettando che l'articolo 2 venisse stralciato e rinviato al disegno di legge sulla scuola materna statale.

Il comma che dispone questo rinvio e contemporaneamente accantona il 5 per cento delle somme stanziare da questa legge per l'edilizia della scuola materna era stato stilato dalla Commissione in una forma che poteva forse dare l'impressione che l'accantonamento riguardasse soltanto l'edilizia della scuola materna statale.

L'emendamento che viene ora presentato reca invece una formulazione più chiara: si accantona il 5 per cento per l'edilizia della scuola materna e si dice che l'erogazione sarà disposta secondo le norme che saranno contenute nel disegno di legge concernente la scuola materna statale. È una formulazione più chiara che il Governo può accettare.

Naturalmente, il Governo intende con questo che le norme che figureranno nel disegno di legge per la scuola materna statale siano sostanzialmente le stesse che sono contenute nel disegno di legge in esame. Comunque, di questo si riparerà.

Per quanto concerne l'urgenza della discussione di questo argomento, il Governo si associa e la ribadisce ritenendo che ci sia effettivamente.

G R A N A T A . E circa la parità?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Lei sa che su questo argomento vi sarà da fare una discussione molto complessa. Per ora stiamo parlando della scuola materna statale ed ho già espresso la mia opinione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dai senatori Moneti, Limoni ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 con la correzione delle parole: « articolo 1 » in « articolo 11 », e con l'emendamento sostitutivo testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

TITOLO II

Edilizia universitaria

CAPO I

Formazione e approvazione dei programmi

Art. 31.

(Piani per l'edilizia universitaria)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle istituzioni universitarie previste dal-

l'articolo 31 della presente legge sono eseguite in base a programmi quinquennali, approvati dal Ministro della pubblica istruzione con le modalità specificate all'articolo 26.

Ai fini della esecuzione delle opere sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, è stanziata la somma di lire 42.000 milioni per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni indicate all'articolo 31.

PRESIDENTE. Avverto che la numerazione dei riferimenti ad altri articoli contenuti nell'articolo 31 e nei seguenti dovrà essere modificata in sede di coordinamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, io non ho preso la parola nella discussione generale perchè mi è parso opportuno che i problemi della scuola, e in particolare quelli dell'università, fossero affrontati anzitutto da quanti non operano direttamente nella scuola. Volevo così, imponendo a me stesso una certa disciplina, che i colleghi si rendessero direttamente conto delle esigenze particolari che l'università presenta in questo momento nei confronti dell'edilizia.

Io so, onorevoli colleghi, che le questioni sono estremamente complesse, ma credo che noi non potremmo continuamente adottare soluzioni finanziarie dell'edilizia universitaria senza affrontare, a termini ravvicinati, il problema dell'insegnamento nella nostra università. La mia impressione è che noi continuiamo ad avere progetti edilizi per l'università con aule di 200-300 posti, che, a mio giudizio, non corrispondono alla prospettiva di avvicinare sempre più il do-

cente al discente e di rendere sempre più la comunità universitaria una comunità tale per cui, alla fine degli studi, il giovane sia rapidamente in grado di affrontare il suo accesso nella vita attiva, sia essa quella di ricerca, sia essa quella dei settori della vita produttiva e professionale del nostro Paese.

Ritengo, pertanto, indispensabile che l'onorevole Ministro si renda conto dell'esigenza di indirizzare le università verso un tipo di edilizia che non sia solo il riflesso di una concezione secondo cui le aule diventano in realtà locali di conferenze.

Vorrei osservare anche un'altra cosa. Nell'altro ramo del Parlamento si sta discutendo la riforma universitaria. Io credo che in quella sede sarà opportuno discutere che cosa debbono fare le facoltà. A me pare, cioè, che noi assistiamo oggi ad una notevole dispersione di energie, per cui le facoltà non sono sedi di coordinamento didattico a un certo livello. L'attività di insegnamento, anche generale, si disperde e si fraziona, così, in locali spesso distanti gli uni dagli altri.

So benissimo che vi sono forme e tipi di insegnamento che hanno bisogno di apparecchiature idonee. Da questo punto di vista, l'organizzazione dei dipartimenti risponderà a questa esigenza. Ma vi sono, secondo me, esigenze comuni, di base, che vanno risolte con servizi comuni, lottando contro la tendenza a disperdere e frazionare le facoltà. Tale dispersione amplia notevolmente, in prospettiva, la dimensione della spesa. D'altra parte, la progettazione edilizia può, in un certo senso, di fatto, preconstituire le prospettive generali dell'ordinamento universitario.

Dette rapidamente queste cose ad introduzione, io ritengo che il problema edilizio universitario (mi compiacchio che alcuni colleghi l'abbiano subito afferrato) non può essere affrontato solo con la formulazione di un nuovo programma. Sulla base dei progetti di legge precedenti le università avevano già presentato dei piani, avevano fatto un elenco dei bisogni. Le opere sono state già graduate. Di esse talune sono state parzialmente finanziate, in parte progettate, in parte iniziate.

Se noi aspettiamo che di nuovo si metta in moto tutto il meccanismo di un nuovo programma, rischiamo di ritardarne l'esecuzione.

Di qui la mia proposta (che, nello spirito, è accettata anche dal collega Spigaroli e da altri colleghi) di dar luogo ad un primo programma che tenga conto del passato.

A questo punto il collega Spigaroli, secondo me giustamente (io non ci avevo pensato ma, parlando di decreto motivato, avevo già impliciti dei limiti), pone limiti quantitativi a questo primo programma. Nulla, quindi, da eccepire da questo punto di vista.

Quello, secondo me, su cui dobbiamo chiarirci le idee è a che cosa deve servire il primo programma. Se il primo programma, da approvarsi con decreto motivato del Ministro, ha il compito di accelerare l'esecuzione di opere, dobbiamo trovare gli strumenti idonei per l'accelerazione.

Il meccanismo del disegno di legge prevede la formazione del programma (a cui si aggiunge ora il primo programma) e poi la progettazione e l'erogazione dei contributi.

Se ho ben capito, l'erogazione si attua attraverso intestazione di un conto infruttifero alle singole università e alle singole istituzioni: su questi conti infruttiferi, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, avviene l'erogazione dei contributi. Vi è, dunque, un intervallo tra l'approvazione dei contributi e la loro erogazione.

Di qui la richiesta contenuta nel mio emendamento. In attesa della erogazione dei contributi, che può tardare (poichè c'è il meccanismo del prestito da mettere in moto e, d'altra parte, i provvedimenti legislativi richiedono sempre un tempo non breve per l'importanza e l'assunzione delle nuove norme e dei nuovi istituti operativi), cerchiamo di accelerare l'esecuzione del primo programma autorizzando le istituzioni universitarie a compiere, se sono in grado di farlo, operazioni di anticipazione.

Ho letto attentamente il testo del collega Spigaroli e ritengo che non riguardi e non possa riguardare il futuro. Il mio testo, invece, sia pure per le opere già parzialmente finanziate e progettate, riguarda il futuro,

per quanto concerne l'autorizzazione alle operazioni di anticipazione.

Su questo punto dobbiamo essere chiari, cioè dobbiamo dare al Ministro degli strumenti idonei al compito.

Aggiungo un'altra cosa: se noi entriamo nell'ordine di idee di operazioni di anticipazione (e io credo che dobbiamo entrare in tale ordine di idee, anche se questo significherebbe ridurre la dimensione dei progetti edilizi poichè entrerà in gioco il costo degli interessi) dobbiamo però far sì che tali operazioni abbiano gli stessi effetti, ai fini dei progetti e delle approvazioni, del contributo, cioè abbiano valore ai fini dell'articolo 36.

L'articolo 36 dice, al primo comma, che « l'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche per conto dello Stato ». Se noi diciamo che le operazioni di anticipazione sono autorizzate ai fini dell'articolo 36, cosa avviene? Avviene che il Provveditorato alle opere pubbliche approva soltanto in sede tecnica il progetto e non lo approva in sede economica. Invece, se vogliamo che lo approvi anche in sede economica (e dobbiamo volerlo perchè possa eseguire il necessario controllo), bisogna che le operazioni di anticipazione valgano anche ai fini dell'articolo 36, in modo che, in sede di approvazione, il Provveditorato sappia che l'operazione eseguita dalle università è puramente e semplicemente un'anticipazione in attesa dell'erogazione materiale del contributo.

Aggiungo, infine, onorevoli colleghi, che per quanto concerne l'articolo 36 io credo che sarebbe bene che da questa Assemblea si desse, attraverso le dichiarazioni del Ministro o dei relatori, una interpretazione corretta della portata dell'articolo stesso.

Sino ad ora l'Università di Bologna, poichè « l'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche per conto dello Stato », presentava i progetti solo al Provveditorato alle opere pubbliche e l'approvazione del Provveditorato, in sede tecnica e in sede economica, rappresentava il solo atto a cui l'Università sottostava per la costruzione.

È avvenuto che, in seguito a ricorso di terzi per alcuni tipi di costruzioni eseguite o in corso di progettazione, è sorta la discussione circa la portata della norma ribadita nell'articolo 36. Il parere è che la norma non è tale da eliminare la richiesta della licenza comunale di costruzione edilizia.

Ora, sia ben chiaro (proprio per la posizione che io ho sempre sostenuto in quest'Aula, e i colleghi anziani lo ricordano, nei confronti del comune) che io non sono affatto contrario, in principio, alla licenza comunale per la costruzione edilizia. Io stesso, del resto, in sede di Consiglio d'amministrazione dell'Università di Bologna, avevo sostenuto a più riprese che, al di là dell'interpretazione giuridica, era necessario che per le costruzioni universitarie si istituissero rapporti organici con l'amministrazione comunale.

Però non vi è dubbio che, pur essendo il parere delle Commissioni edilizie solo consultivo, e potendo sempre il sindaco concedere la licenza in difformità del parere della Commissione edilizia, è opportuno che, a proposito delle costruzioni universitarie, siano fatte presenti le necessità alle quali le costruzioni debbono soddisfare.

Siccome siamo uomini che viviamo con i piedi per terra, sappiamo che cosa succede talora nelle Commissioni edilizie, in cui non si dibattono soltanto i problemi urbanistici, ma si dibattono — diciamo le cose con estrema franchezza e con estrema chiarezza — anche altri interessi: interessi di costruttori, interessi di architetti, interessi di ingegneri, tendenze ed orientamenti di singoli e di gruppi. Allora, pur non chiedendo al Senato alcuna innovazione in materia, io vorrei che si dicesse chiaramente ai sindaci delle grandi città di accelerare i tempi dell'attività delle Commissioni edilizie, non essendo in gioco interessi di speculazione edilizia, e di non avere preoccupazioni a concedere eventualmente licenze anche in difformità del parere delle Commissioni edilizie.

Ho parlato con diversi colleghi: tutti mi hanno confermato la giustezza e la validità delle tesi che ho esposto.

Ho parlato con estrema serenità e semplicità: mi auguro che il Senato voglia accogliere le proposte che ho formulato.

PRESIDENTE. Sull'articolo 31 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Spigaroli, Bettoni, Baldini, Belisario e Angelilli. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il programma quinquennale può comprendere anche spese di acquisto per le aree di cui al precedente comma, disposto fra il 1° gennaio ed il 30 settembre 1966, qualora tali aree siano riconosciute idonee ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso ».

PRESIDENTE. Il senatore Spigaroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SPIGAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in esame viene incontro alle attese, direi molto legittime, delle università che hanno con lodevole zelo e spirito di iniziativa acquistato aree in vista della costruzione di nuovi edifici che prevedevano di poter realizzare con il nuovo piano di edilizia universitaria. Si tratta di università che hanno avuto fiducia nelle future provvidenze che il Governo e il Parlamento avrebbero messo a disposizione dell'istruzione universitaria, e hanno così acquistato aree idonee che altrimenti sarebbero potute sfuggire, e ad un prezzo più favorevole di quello che avrebbero dovuto sostenere se avessero atteso, per il loro acquisto, che diventasse operante la nuova legge a favore dell'edilizia universitaria, quella cioè che stiamo discutendo.

Se non venisse approvato questo emendamento noi puniremmo ingiustamente delle università e degli istituti universitari che con particolare solerzia e sensibilità hanno cercato di affrontare il problema dell'eliminazione delle proprie carenze nel settore dell'edilizia. Però, ai fini di non incentivare

una indiscriminata acquisizione di aree da parte delle università, soprattutto in questo periodo di tempo che ci separa dalla definitiva approvazione del provvedimento in esame, si è stabilito un periodo entro il quale la legge ritiene valido ai fini del contributo l'acquisto delle aree; si è stabilito inoltre un principio molto importante, che cioè tale contributo per l'acquisto delle aree verrà dato solo se le aree di cui si parla saranno riconosciute idonee ed utilizzate per la costruzione di edifici compresi nel primo piano quinquennale.

Con questa proposta ritengo si possa dire penamente raggiunta la finalità cui tende l'emendamento, scoraggiando l'acquisto indiscriminato di aree da cui deriverebbero sicuramente risultati non conformi alle esigenze del piano.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DONATI, relatore. Ritengo che questo emendamento possa nella sua sostanza essere accettato, benchè, in un certo senso, possa anche considerarsi superfluo. È stato fatto giustamente osservare, infatti, che il programma è dal 1° gennaio 1966 in poi, quindi si potrebbe anche pensare che gli acquisti fatti dal 1° gennaio 1966 in poi entrassero nel piano. C'è però una remora ed è questa: se e fintanto che le università non hanno ottenuto l'autorizzazione, cioè non hanno visto inclusi nel piano gli acquisti di terreno o i lavori fatti, tali acquisti e tali lavori non si intendono finanziabili. Con la norma proposta dal senatore Spigaroli, invece, anche i terreni già acquistati prima della entrata in vigore della legge, se saranno riconosciuti validi potranno essere finanziati. In questo senso mi pare che l'emendamento abbia una ragione d'essere e quindi mi dia chiaro favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Mi pare che l'emendamento costituisca un

utile accorgimento per cercare di venire incontro ad università che siano state previdenti nel provvedersi di aree: se tutte dovessero aspettare l'approvazione del piano per accaparrarsi le aree forse si avrebbero grandi ritardi. Mi pare anche prudente che vi siano delle norme limitative affinché, in previsione di questa disposizione, non si determini la creazione di fatti compiuti che poi peserebbero sulla determinazione del Ministero. Pertanto nel complesso sono favorevole all'emendamento.

SPIGAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIGAROLI. Prima che l'emendamento venga posto in votazione vorrei proporre alcune modifiche formali. Sarebbe a mio avviso opportuno eliminare le parole: « di cui al precedente comma », e sostituire le parole: « spese di acquisto per le aree » con le altre: « spese per l'acquisto di aree ».

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo accolgono tali modifiche?

DONATI, relatore. Non abbiamo nessuna difficoltà.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Si possono accogliere senz'altro.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori nella nuova formulazione: « Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree, disposto fra il 1° gennaio ed il 30 settembre 1966, qualora tali aree siano riconosciute idonee ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 32.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 32.

(Modalità per le proposte di fabbisogni)

Ai fini della formazione del programma previsto dal precedente articolo 24, le Università e gli Istituti di cui al successivo articolo 31 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di costruzione, ampliamento, riattamento o completamento degli edifici con il preventivo di spesa per ciascuna opera. Le opere da realizzare debbono essere indicate secondo la graduatoria d'urgenza, accordando precedenza al completamento di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a istituti policattedra o a dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « dal Ministero medesimo », inserire le seguenti: « previo parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione »;

Al primo comma, sopprimere le parole: « o a dipartimenti ».

C A T A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . All'articolo 32 noi proponiamo che al primo comma, dopo le parole: « dal Ministero medesimo », vengano inserite le seguenti: « previo parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Essendo stato stabilito un termine unico per la presentazione dei piani quinquennali di costruzione eccetera, si è ritenuto di dover proporre che tale termine venga fissato previo parere obbligatorio del Consiglio superiore il quale può offrire ogni opportuno elemento di giudizio circa la fissazione del termine di cui trattasi.

Proponiamo inoltre che al primo comma vengano soppresse le parole: « o a dipartimenti » in quanto la figura del dipartimento non esiste ancora nella nostra legislazione; includerla significherebbe approvare in anticipo il nuovo istituto previsto da una delle più importanti disposizioni del disegno di legge n. 2314 recante modifiche all'ordinamento universitario, disegno di legge il cui esame è stato appena iniziato alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D O N A T I , *relatore*. A me pare assolutamente inutile l'aggiunta che è stata proposta con il primo emendamento. Essa complica inutilmente le cose; non si vede perchè si debba chiedere il parere al Consiglio superiore per fissare una data.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, debbo dire che ormai il tema dei dipartimenti è entrato nell'abituale terminologia universitaria anche se non ha ancora una precisa determinazione legislativa. Ritengo pertanto che si debba conservare questa dizione.

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Ho chiesto la parola per uno scrupolo formale e sostanziale nello stesso tempo. Se ho ben capito, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione

dovrebbe essere obbligatorio. Noi siamo del parere che l'opinione espressa dagli organi consultivi non sia vincolante se tale non è dichiarata, pur essendo sempre obbligatoria quando è richiesta dalla legge. Si tratta di due cose diverse e distinte, onde bisognerebbe che i proponenti dell'emendamento specificassero la portata della norma.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* A parte la giusta osservazione del senatore Tessitori, ritengo che il primo emendamento non sia da accogliere perchè per fissare un termine non occorre certo scomodare il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda poi i dipartimenti, ritengo che sia bene conservare la dizione del disegno di legge, trattandosi di uno degli incentivi previsti per favorire appunto la costituzione dei dipartimenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto al primo comma dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Bettoni ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, la parola « piano » con l'altra « programma ». Si tratta di un emendamento di pura forma.

B E T T O N I . Come ha detto giustamente, signor Presidente, è un emendamento puramente formale che non fa altro che riallacciarsi ad emendamenti analoghi già approvati.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 33.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 33.

(Modalità per la formazione del programma)

Il programma è compilato sulla base dei fabbisogni prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione consultiva nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari e le Case dello studente, il Comitato centrale delle opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università designati dal Ministro della pubblica istruzione;

un rappresentante del CNR;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sen-

tito il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 24, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « tre Rettori di Università » con le seguenti: « sette Rettori di Università »;

Al secondo comma, dopo le parole: « quattro esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione », aggiungere le seguenti: « scelti da una rosa di nomi proposti rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti »;

Al terzo comma, sopprimere le parole: « sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica »;

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: « nonchè gli effettivi impegni di spesa assunti dagli Enti o dai privati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 32 ».

C A T A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . Con l'elevazione da tre a sette dei rettori di università si è ritenuto di poter assicurare la presenza nella Commissione consultiva anche di qualche rettore di università minore oltre ad una migliore distribuzione dei rappresentanti più qualificati delle università tra le varie zone del territorio del Paese.

Non si vede poi la ragione per cui i quattro esperti di cui al secondo comma debbano essere designati *sic et simpliciter* dal Ministro della pubblica istruzione secondo una procedura diversa da quella indicata negli articoli precedenti. Si è ritenuto perciò opportuno unificare le procedure.

Si è poi ritenuto opportuno prevedere la indicazione, nel provvedimento di approvazione di cui al comma quarto, degli impegni di spesa effettivamente assunti da enti o da privati, in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 32.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D O N A T I , relatore. Il primo emendamento a me sembra addirittura pericoloso, perchè se portiamo a sette il numero dei rettori di università si rischia di vederli tentare di spartirsi la torta. Fino a che sono tre (ed io consiglierei almeno uno in rappresentanza di un'università minore) ci può essere un senso di misura, ma sette sarebbero proprio inutili. Ritengo pertanto che questo primo emendamento sia da respingere.

Per quanto riguarda il secondo emendamento debbo dire che non vedo la ragione che per scegliere le aree si vadano a cercare dei nomi proposti dal Consiglio nazionale degli ingegneri e da quello degli architetti; non mi sembra opportuno. Questi dovranno pensare a fare dei progetti: la scelta delle aree non è compito loro. Non mi pare quindi che tale emendamento sia accettabile.

Col terzo emendamento si propone di sopprimere le parole: « sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica ». Io ritengo invece che ci debba

essere una connessione tra il programma edilizio nazionale e la programmazione economica. Mi sembra che stabilire di sentire tale Comitato significhi anche dargli cognizione e quindi ritengo sia una cosa utile. Sarei quindi d'avviso di conservare l'attuale dizione e quindi di respingere l'emendamento.

Con il quarto emendamento si richiede una cosa opportuna, ma a mio avviso superflua, poichè è già stato previsto che ci siano gli enti i quali si impegnano a determinate spese. A tal proposito si parla appunto di spesa prevista e di contributo dello Stato. L'adifferenza quindi è a carico degli enti e il ripeterlo mi sembra del tutto superfluo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Per quanto riguarda il numero dei rettori, mi sembra che tre siano sufficienti, anche per non gonfiare il numero dei componenti del Comitato. Sono quindi contrario al primo emendamento.

Sono contrario anche a che la designazione degli esperti avvenga da parte del Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti. Non è detto infatti che gli esperti debbano essere solo ingegneri e architetti, vi possono essere anche esperti di altra natura.

Poichè ho la parola desidero esprimere il mio parere per quanto riguarda il Comitato interministeriale per la programmazione. Sono del parere che lo si mantenga, però credo che per una ragione di coordinamento con l'articolo 9 si dovrebbe dire: « Il Comitato interministeriale per la ricostruzione ». È infatti questo che attualmente esiste giuridicamente: quando verrà la legge che lo sostituirà con il CIPE, diventerà CIPE e non se ne parlerà più. Quindi per questo punto mi dichiaro fin da ora favorevole all'emendamento del senatore Bettoni.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi,

ritengo che sia superfluo poichè implicitamente quanto si richiede è già considerato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il quarto emendamento presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sull'articolo 33 sono stati inoltre presentati tre emendamenti da parte del senatore Bettoni. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Al secondo comma, terzo capoverso, sopprimere le parole: « designati dal Ministro della pubblica istruzione »;

Al secondo comma, ultimo capoverso, sopprimere le parole: « designato dal Ministro della pubblica istruzione »;

Al terzo comma, sostituire le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica » *con le seguenti:* « Comitato interministeriale per la ricostruzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettoni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B E T T O N I . Ritengo opportuno illustrare brevissimamente i tre emendamenti che portano la mia firma. L'articolo 33,

già 26 del testo del Governo, stabilisce nel primo comma che il programma viene compilato sentita una Commissione consultiva; il secondo comma indica la composizione di detta Commissione e così stabilisce: « La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione... ». L'articolo poi, tra l'altro, stabilisce che tale Commissione è composta da tre rettori di università designati dal Ministro della pubblica istruzione. A mio avviso sembra superfluo ripetere le parole: « designati dal Ministro della pubblica istruzione », dal momento che, se non vi è altra designazione, sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione e quindi già l'indicazione è chiara. Ciò vale anche per il secondo emendamento proposto all'ultimo capoverso del secondo comma. Il terzo emendamento ha già trovato il consenso dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui tre emendamenti in esame.

D O N A T I , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Fortunati, Ferrari Giacomo, Pellegrino, Romano, Piovano, Granata, Trebbi e Adamoli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per il completamento di opere già iniziate e per l'esecuzione di opere già parzialmente finanziate e progettate, il Ministro, con decreto motivato, può disporre direttamente la loro inclusione in un primo programma, e può altresì, in attesa dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 39, autorizzare, ai fini dell'articolo 36, operazioni di anticipazione da parte delle istituzioni di cui all'articolo 38 ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato svolto dal senatore Fortunati. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , relatore. L'emendamento del senatore Fortunati meriterebbe effettivamente un piccolo discorso.

In sostanza io concordo con molte delle preoccupazioni espresse dal senatore Fortunati sia sulle aule — ma è un discorso di carattere generale — sia sulla funzione delle facoltà, sia sui piani, sia soprattutto sul concetto di accelerazione.

Fin dall'inizio, quando feci la prima relazione orale in Commissione, io insistetti su questo concetto dell'accelerazione. Mi pare ora che in qualche modo si debba tener conto di quanto ha affermato il senatore Fortunati. Nella sostanza aderisco all'emendamento Spigaroli, ma mi pare che si debba accettare un punto dell'emendamento Fortunati, cioè la sua richiesta di autorizzare le università che lo vogliano, una volta che il piano sia stato fatto, a prefinanziarsi, in modo da accelerare i lavori.

E una norma che a me pare sia veramente accettabile. Si tratterebbe quindi di inserirla nell'emendamento Spigaroli, che reca altri elementi che devono certamente essere tenuti presenti.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Spigaroli, Stirati, Angelo De Luca, Baldini, Bellisario, Pasquale Valsecchi e Angelilli.

Z A N N I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto motivato, può disporre direttamente che siano incluse in un primo programma opere comprese nei piani di sistemazione edilizia, precedentemente approvate dal Ministero, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con prefinitamenti autorizzati dal Ministro medesimo. Per tali opere le istituzioni di cui all'articolo 38 sono autorizzate, ove occorra, a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 39.

La spesa, relativa al primo programma di cui al precedente comma, non potrà superare il terzo dello stanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 per l'esercizio 1966 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Spigaroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S P I G A R O L I . Mi sembra che nel mio emendamento siano contemplati tutti gli interventi previsti nell'emendamento del collega Fortunati, tranne quello cui ha accennato il senatore Donati.

Il mio emendamento si rivolge essenzialmente al passato, come ha osservato giustamente il senatore Fortunati, perchè prevede, come quello presentato dal senatore Fortunati, la formazione di un piccolo programma che riguarda le opere di edilizia universitaria comprese nei piani di sistemazione che, però, sono state realizzate o sono in corso di realizzazione. Si tratta in gran parte di opere di completamento; infatti tutti sappiamo che nel periodo di carenza di provvidenze straordinarie diverse università hanno dovuto completare

opere che erano state parzialmente finanziate con le precedenti leggi universitarie. E ciò per non dover sottostare ai gravi inconvenienti che sarebbero derivati dalla sospensione dei lavori. Naturalmente le università hanno dovuto spendere somme ingenti per poter realizzare questi lavori di completamento di cui legittimamente ora attendono un rimborso almeno parziale. Sono state poi autorizzate dallo stesso Ministero opere nuove che si sono rivelate particolarmente urgenti e che già figuravano nei piani di sistemazione. Anche queste opere sono state in parte già realizzate e in parte sono in fase di realizzazione.

Ora si tratterebbe di prevedere, secondo il senatore Fortunati, anche la possibilità di un rapido inizio di determinate opere non appena sia stato formulato il programma quinquennale.

Io sono decisamente favorevole a questa proposta e quindi l'accetto, se il Governo è d'accordo, anche perchè bisogna tener presente che con questo nuovo tipo d'intervento veniamo a restringere le possibilità finanziarie che vogliamo mettere a disposizione delle università per le opere che sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione. Queste possibilità vengono delimitate con l'ultimo comma del mio emendamento in cui si stabilisce che la spesa relativa al primo programma non potrà superare un terzo dello stanziamento previsto per l'esercizio 1966, nel quadro del piano quinquennale.

Ora, se noi allarghiamo il raggio d'azione previsto dal suo emendamento per il primo programma ritengo che sia opportuno anche allargare i limiti di questo stanziamento che attualmente si riferisce soltanto alle opere realizzate o in fase di realizzazione.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . A me pare che, se vogliamo far riferimento al testo presentato dal collega Spigaroli, anche a prescindere da quanto io ho detto, tale testo possa

e debba essere in ogni caso corretto. Nel primo periodo il collega Spigaroli fa riferimento all'inclusione in un primo programma di opere comprese nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonché di opere già realizzate o in corso di realizzazione con prefinanziamenti autorizzati dal Ministro. Per tali opere, cioè anche per quelle già prefinanziate, le istituzioni sono autorizzate a compiere operazioni di anticipazione. Ora per quelle già prefinanziate, è superfluo dare l'autorizzazione ad operazioni di anticipazione.

Si potrebbe, pertanto, dire, anziché « per tali opere », « per le opere parzialmente finanziate e progettate, le istituzioni di cui all'articolo 38 possono essere autorizzate, ove occorra, a compiere operazioni di anticipazione ai fini dell'articolo 36, in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 39 ».

D O N A T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I , *relatore*. Io proporrei di lasciare l'emendamento Spigaroli come è aggiungendo alla fine un altro comma, per distinguere nettamente tra primo programma e piano quinquennale, dicendo testualmente così: « Il Ministro della pubblica istruzione, per l'attuazione del programma quinquennale » (e qui distinguiamo nettamente dal primo programma) « può altresì » (e riprenderei l'emendamento Fortunati, ultima parte) « in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 39, autorizzare, ai fini dell'articolo 36, operazioni di anticipazione da parte delle istituzioni di cui all'articolo 38, sempre che tali istituzioni assumano l'onere degli interessi del prefinanziamento ».

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Senatore Donati, non possiamo fare condizioni diverse tra il primo e il secondo programma, perchè daremmo al secondo programma una norma più larga di quella prevista per il primo programma.

D O N A T I , *relatore*. Perchè?

F O R T U N A T I . Perchè, nel primo programma, quello previsto dal senatore Spigaroli, si prendono in considerazione opere già prefinanziate dalle università, ma anche opere non prefinanziate. Chiaro? Allora, fermo restando che per le opere prefinanziate non si tratta altro che di includerle nel programma e di erogare i contributi, perchè al prefinanziamento hanno già provveduto, invece per le opere finanziate parzialmente non entrerebbe in giuoco il meccanismo di prefinanziamento. Quando parlavo di proiezione nel futuro non intendevo riferirmi al programma quinquennale, ma intendevo parlare sempre del primo programma che consta di due parti: una parte di opere già realizzate o in corso di realizzazione con prefinanziamento, ed opere già progettate e parzialmente finanziate.

Allora, per le opere già progettate e parzialmente finanziate dal Ministero, io propongo di autorizzare le università a finanziarsi in attesa della erogazione dei contributi e di dare alle operazioni di anticipazione la stessa portata giuridica della erogazione di contributi, ai fini dell'articolo 36.

Questo era il senso del mio intervento. Può darsi che la mia espressione « proiezione nel futuro » sia stata intesa in altro modo.

Per il futuro pare a me che non sorgano esigenze analoghe. Nel corso di attuazione del primo programma si possono prevedere i tempi tecnici e amministrativi, perchè la erogazione dei contributi segue l'approvazione del programma e la deliberazione dei progetti.

Nell'emendamento Spigaroli il secondo periodo del primo comma non ha, a me sembra, la portata che mi sono sforzato di delineare con il mio emendamento.

S P I G A R O L I . « Ove occorra ».

F O R T U N A T I . Ma intanto lei dà una autorizzazione totale, mentre io dico: « possono essere autorizzate ». Se si dice: « sono autorizzate », non vi è alcuna scelta. Io dico che possono essere autorizzate dal Ministro e per di più che l'operazione di anticipazione deve non solo supplire l'erogazione dei contributi, ma deve anche valere come contributo, ai fini dell'articolo 36. Altrimenti si tratta dell'approvazione di un progetto privato, e il Provveditorato alle opere pubbliche non lo può comprendere nelle opere per conto dello Stato. Così ci troveremmo di fronte ad una situazione giuridica strana. Dobbiamo, pertanto, fare in modo che le operazioni di anticipazione siano veramente tali e che valgano ai fini dell'articolo 36. Questo mi pare sia il punto nodale della questione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Vorrei fare una proposta, signor Presidente. La discussione non si presenta molto chiara. Siccome pare che il senatore Fortunati non sollevi questioni per l'emendamento Spigaroli, salvo una prospettiva che egli ritiene non coperta dall'emendamento stesso, sarebbe forse opportuno approvare intanto l'emendamento Spigaroli. Il senatore Fortunati e il senatore Spigaroli potrebbero poi mettersi tra loro d'accordo su una eventuale aggiunta da apportare, dopo di che potremo approvare questa aggiunta.

F O R T U N A T I . Io sono d'accordo sul primo periodo del primo comma dell'emendamento Spigaroli; ma se approviamo il secondo periodo, poi non possiamo più aggiungere niente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Si può allora tenere in sospeso l'approvazione del secondo periodo del primo comma dell'emendamento Spigaroli; sulla formulazione del secondo periodo i colleghi avranno così la possibilità di accordarsi.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Spigaroli, Stirati ed altri, ad eccezione del secondo periodo del primo comma, che recita: « Per tali opere le istituzioni di cui all'articolo 38 sono autorizzate, ove occorra, a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 39 ». Tale periodo viene accantonato. Chi approva l'emendamento aggiuntivo è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 34.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 34.

(Aree fabbricabili)

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo sono prescelte nell'ambito delle zone urbanisticamente riservate all'edilizia universitaria dai piani regolatori.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università al di fuori della ipotesi prevista dal precedente comma, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche e di un esperto, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga per un altro triennio.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 31 dal Prefetto senza limiti di valore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole « tra una terna di nomi proposta dal Consiglio nazionale degli ingegneri »;

Al terzo comma, sostituire le parole: « dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga per un altro triennio » con le seguenti: « dopo due anni dalla notifica ».

C A T A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . All'articolo 34 proponiamo due emendamenti. Anzitutto chiediamo che al secondo comma, in fine, vengano aggiunte le parole: « tra una terna di nomi proposta dal Consiglio nazionale degli ingegneri ». Questo per far sì che la designazione dell'esperto avvenga secondo la stessa procedura prevista dagli articoli precedenti.

Chiediamo, in secondo luogo, che al terzo comma le parole « dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga per un altro triennio », vengano sostituite dalle seguenti: « dopo due anni dalla notifica ». Questo per tentare di ridurre entro limiti tollerabili la durata del vincolo, in armonia con quanto da noi prospettato, senza successo, a proposito dell'analogo vincolo per l'edilizia scolastica. Riteniamo che il vincolo debba essere contenuto entro il biennio dalla notifica, ad impedire che la disponibilità della proprietà privata venga a subire limitazioni e compressioni ingiustificabili.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D O N A T I , *relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, sembra che non sia ragionevole l'inserimento di un nome proposto dagli ingegneri. Per quanto riguarda il secondo emendamento, è da osservare che noi abbiamo approvato l'arti-

colo 14 con una formulazione precisa, ove si parla di « due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni ».

Io ritengo che si debba ritornare a quella stessa dizione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario al primo emendamento. Per quanto riguarda il secondo emendamento credo che in parte venga compreso nella formulazione proposta dal relatore, che è la stessa dell'articolo 14, a cui accedo.

D O N A T I . Praticamente si ripete la formulazione dell'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi al terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire, alla fine del terzo comma, le parole: « tre anni dalla notifica, salvo proroga per un altro triennio » con le altre: « due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 35.

Z A N N I N I , *Segretario*:

CAPO II

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 35.

(Progettazione delle opere)

Alla progettazione delle opere, le istituzioni di cui al successivo articolo 31 provvedono o a mezzo di propri uffici tecnici, o avvalendosi delle prestazioni di professionisti, o a norma delle disposizioni di cui all'articolo 56 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

P R E S I D E N T E . I senatori Bettoni, Morabito, Limoni, Macaggi, Bonafini, Varaldo, Zenti e Angelilli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « di propri uffici tecnici » con le seguenti: « di uffici tecnici propri o dei rispettivi consorzi edilizi universitari ».

Il senatore Bettoni ha facoltà di svolgere l'emendamento.

B E T T O N I . Vi sono, onorevole Presidente, varie università fra loro collegate in consorzi edilizi; sembra pertanto opportuno che la dizione che si trova in questo articolo venga sostituita nel senso da noi proposto. Non si modifica la sostanza ma si evita che ci siano dei successivi intralci.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bettoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 36.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 26.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(È approvato).

Art. 37.

(Autorizzazione all'acquisto di edifici)

In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza il Rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 26.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'Istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.

Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

(È approvato).

CAPO III

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 38.

(Enti beneficiari dei contributi)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 24 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo le parole: « vulcanologici statali », *inserire le altre:* « le Università libere istituite nella prima applicazione del regio decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102 o a questo preesistenti ».

C A T A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . All'articolo 38 che si occupa degli enti beneficiari del contributo si prevede la inclusione delle Università libere istituite con la prima applicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e di quelle preesistenti; ciò in armonia con quanto richiesto in varie occasioni nella Conferenza dei rettori.

Dall'accoglimento del nostro emendamento verrebbero a trovare vantaggio l'Università cattolica di Milano, la « Bocconi » e l'Università di Urbino, ma l'emendamento è riuscito sgradito alla maggioranza e particolarmente alla Democrazia cristiana e su questo punto si avrà un intervento del capogruppo Gava per spiegare le ragioni dell'orientamento del suo Gruppo.

In sede di discussione il senatore Trimarchi, quando ancora il nostro emendamento non era stato presentato aveva chiesto al Governo, al fine di valutare bene i limiti delle disposizioni in esame, di conoscere le ragioni di esclusione dai contributi delle università libere. Nè in quella sede, a Commissioni riunite, nè in Aula da parte del Governo sono venuti chiarimenti. Occorrerebbe pertanto insistere per l'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore*. Il parere della Commissione è che, come ebbi a dire in sede di replica, per impegni precisi presi dalla maggioranza questo emendamento non possa essere accettato.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. A questo proposito vorrei dire che l'emendamento proposto dal senatore Cataldo si ispira alle proposte che sono venute anche da parte della Conferenza dei rettori. Anche nella originaria stesura dello schema del disegno di legge da parte del Ministero della pubblica istruzione era prevista l'inclusione di tale norma. Tuttavia in sede di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, essa fu tolta, essendosi stabilito di rimanere alle linee che in questa materia erano già state prese dal Parlamento con la legge n. 1073. Con la legge n. 1073 si stabilì che ci fossero finanziamenti anche per le università libere per quanto concerne la gestione, le attrezzature, l'assistenza agli studenti, ma non per quanto concerne il patrimonio edilizio.

Questa linea è stata rispettata nei provvedimenti per lo sviluppo quinquennale della scuola che sono stati già approvati da questa Assemblea e sono all'esame della Camera. Il Governo ha ritenuto di mantenersi fedele a questa linea, quindi non posso accettare l'emendamento.

G A V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Nemmeno il Gruppo della Democrazia cristiana può accettare, per le ragioni che ha già espresso l'onorevole Ministro, l'emendamento proposto dalla senatrice Lea Alcidi Rezza. Naturalmente in via di principio noi, del Gruppo democristiano, siamo d'accordo; anzi le nostre tesi vanno molto più in là dell'emendamento medesimo, troppo particolare e un tantino polemico, e ci auguriamo che in occasione dell'esame di questioni simili, non più organiche, l'atteggiamento del Gruppo liberale sia conseguente alla posizione che oggi in via particolare assume.

È esatto che noi avremmo desiderato che i contributi fossero erogati anche a favore delle università libere, come è esatto che noi desideriamo che i contributi statali siano dati a tutti gli ordini della scuola non statale meritevole. Ma nella nostra azione politica noi tendiamo più che a polemizzare a realizzare, e siamo soprattutto fermi nel mantenere gli accordi presi. Gli accordi sono quelli indicati dall'onorevole Ministro. Non ancora è stato raccolto il consenso di tutti i Partiti di maggioranza sul punto che interessa e che resta la tesi della Democrazia cristiana, e quindi noi non possiamo derogare alle intese raggiunte, anche perchè il dissenso dei Gruppi di maggioranza potrebbe provocare un ritardo notevole nella approvazione di questi disegni di legge che sono invece urgenti e attesi dal popolo italiano.

Per queste ragioni noi non voteremo l'emendamento proposto dalla senatrice Lea Alcidi Rezza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 39.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 39.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Ai fini dell'erogazione dei contributi il Rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;

b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al Rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il Rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il Rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del Rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Agli stessi fini è trasmesso il certificato di collaudo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da par-

te dei senatori Spigaroli, Bellisario e Baldini. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Al primo comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Spigaroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S P I G A R O L I. Questo emendamento è necessario per eliminare una lacuna che presenta il testo della Commissione; si tratta di una dimenticanza, direi, materiale a cui occorre porre rimedio poichè, non essendo indicate le procedure, non esisterebbero gli strumenti dal punto di vista amministrativo per dare pratica attuazione alla concessione dei contributi per l'acquisto delle aree.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sull'articolo 39 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Spigaroli, Bellisario e Baldini. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « in relazione », inserire le seguenti: « e all'acquisizione dell'area e ».

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I, *relatore*. La precisazione è necessaria; pertanto la Commissione è favorevole.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Sostituire i commi quarto e quinto, con il seguente:

« Il pagamento della residua somma relativa allo stato finale dei lavori sarà autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione a seguito di apposita richiesta del Rettore o del legale rappresentante dell'Ente interessato accompagnata dal certificato del competente ingegnere capo del Genio civile attestante il compimento ed il collaudo delle opere costruite ».

C A T A L D O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A T A L D O. Questo emendamento ha lo scopo di rendere più semplice la procedura per l'erogazione dei contributi. Abbiamo ritenuto che la nuova formulazione fosse più chiara e completa di quella dei commi di cui abbiamo richiesto la sostituzione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I, *relatore*. Debbo precisare che in un primo tempo ho ritenuto anch'io

che la formulazione proposta dai colleghi Lea Alcidi Rezza e Trimarchi fosse migliore, ma poi approfondendo la questione è emerso che non è possibile accettarla per una ragione di ordine tecnico.

Non si tratta infatti di due azioni contemporanee, bensì di due azioni successive: nella prima in sostanza si presenta lo stato finale e quindi si liquida la parte residua degli stati di avanzamento; nella seconda invece si presenta il certificato di collaudo debitamente approvato, e allora si tratta di svincolare la cauzione, di dare gli eventuali residui, di vedere se c'è una valutazione dei prezzi, eccetera. Sono insomma due operazioni nettamente distinte che quindi richiedono due commi diversi, come è appunto nel testo proposto dalle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Concordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bettoni, Morabito, Macaggi, Limoni, Bonafini, Varaldo, Stirati, Zenti e Angelilli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il quinto comma con il seguente: « Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato ».

Il senatore Bettoni ha facoltà di svolgerlo.

B E T T O N I . Il senso di questo emendamento non ha bisogno di particolari chiarimenti: mi pare che esso, rispetto alla formulazione dell'articolo 39, sia più chiaro e non dia luogo ad equivoci.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Bettoni, Morabito ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 39.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Ai fini dell'erogazione dei contributi il Rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;

b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;

c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al Rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il Rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il Rettore o il detto

rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del Rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 40.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 40.

(*Concorso degli Enti*)

Le istituzioni di cui all'articolo 31, le Regioni, le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

P R E S I D E N T E . I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « le Regioni », le altre: « a statuto speciale ».

C A T A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . Poichè le regioni non sono state ancora istituite e poichè noi ci opponiamo alla loro istituzione, abbiamo ritenuto opportuno escluderle dagli enti di cui all'articolo 40, limitando l'inclusione alle sole

regioni a statuto speciale. È il caso perciò di insistere sul nostro emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore*. Questo emendamento non si può accogliere perchè il riferimento alle regioni è evidentemente per le regioni esistenti: attualmente, quindi, ci si riferisce a quelle a statuto speciale e, se domani ce ne saranno altre, il riferimento sarà ancora valido senza bisogno di modificare la legge.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

D O N A T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I , *relatore*. Signor Presidente, prima di passare all'esame degli articoli successivi, bisognerebbe provvedere al completamento dell'articolo 33.

P R E S I D E N T E . I senatori Fortunati e Spigaroli hanno concordato e presentato il seguente nuovo testo per il secondo periodo del primo comma dell'emendamento aggiuntivo proposto nei confronti dell'articolo 33 dai senatori Spigaroli, Stirati ed altri: « Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 38 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione, in attesa dell'eroga-

495ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 OTTOBRE 1966

zione dei contributi di cui all'articolo 39, anche ai fini dell'articolo 36 ».

Onorevole Ministro, lei accetta questa nuova formulazione?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Signor Presidente, nella dichiarazione preliminare che ho fatto ho chiesto che la Commissione si esprimesse sulla portata dell'articolo. Vorrei pertanto avere questo chiarimento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole relatore a fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Fortunati.

L O M B A R D I , *relatore*. Si può rispondere al quesito posto dal senatore Fortunati ricordando l'articolo 29 e l'articolo 32 della legge urbanistica. All'articolo 29 è detto pressappoco: « Compete al Ministero dei lavori pubblici controllare, quando si tratta di opere dello Stato, la corrispondenza di queste opere e dei progetti anche ai regolamenti edilizi ». Un testo consultato poc'anzi parla anche di opere di interesse statale come nel caso dell'edilizia universitaria. Quindi c'è questa garanzia al posto della licenza edilizia. D'altra parte, poichè è data facoltà al sindaco di controllare anche per le opere dello Stato se siano conformi, nell'atto in cui sono costruite, ai regolamenti edilizi, c'è sempre alla fine la possibilità di evitare che vi sia difformità tra la costruzione e il regolamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento concordato dai senatori Fortunati e Spigaroli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 33.

(Modalità per la formazione del programma)

Il programma è compilato sulla base dei fabbisogni prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione consultiva nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari e le Case dello studente, il Comitato centrale delle opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tre Rettori di Università;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non infe-

riore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 24, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto motivato, può disporre direttamente che siano incluse in un primo programma opere comprese nei piani di sistemazione edilizia, precedentemente approvate dal Ministero, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con prefinanziamenti autorizzati dal Ministro medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 38 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 39, anche ai fini dell'articolo 36.

La spesa, relativa al primo programma di cui al precedente comma, non potrà superare il terzo dello stanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 per l'esercizio 1966.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , Segretario:

CAPO IV

Agevolazioni fiscali - Manutenzione degli edifici

Art. 41.

(Agevolazioni fiscali e tributarie)

Le opere di edilizia previste dal presente titolo, anche se realizzate col concorso dei consorzi universitari, delle opere universitarie e di altri enti pubblici, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in generale di quelle applicabili alle opere eseguite per conto dello Stato.

(È approvato).

Art. 42.

(Manutenzione degli edifici demaniali)

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 43.

(Norme per la costruzione delle nuove Università)

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministero della pubblica istruzione può nominare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 26, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del Comitato medesimo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini di cui alla presente legge e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari ordini

accademici, le somme per i fini di cui alla presente legge vengono amministrate dal Genio civile competente.

All'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università vengono allo stesso attribuiti tutti i poteri ed effettuate le consegne ».

C A T A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . All'articolo 43 si è cercato di snellire il meccanismo previsto per la erogazione e utilizzazione dei contributi per la costruzione delle nuove università. Ci sembra che il comitato tecnico e amministrativo di cui parla il testo della Commissione non possa essere un valido contraddittore ai fini dell'erogazione ed utilizzazione del contributo perchè sfornito di personalità giuridica o almeno di ampia autonomia patrimoniale, con le conseguenti responsabilità.

Con il testo da noi proposto le somme destinate alla costruzione delle nuove università fino alla costituzione dei regolari organi accademici vengono amministrate dal Genio civile competente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè non ritiene che questa funzione possa essere utilmente svolta dal Genio civile, ma debba essere svolta da un Comitato tecnico amministrativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Lea Alcidì Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 43. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Moneti, Stirati, Zenti, Bartolomei, Limoni, Baldini, Maier, Bellisario, Piasenti, Graziuccia Giuntoli, Giancane, Conti, Bertola, Zampieri, Tiberi, Torelli, Spigaroli e Angelilli hanno proposto un articolo 43-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 43-bis.

« Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni e la quota è ridotta all'1 per cento della spesa totale prevista nel progetto ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Moneti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O N E T I . Il mio emendamento tende a far realizzare un risparmio su certe spese obbligatorie a vantaggio dell'edilizia scolastica. Infatti la legge 29 luglio 1949, numero 717, stabilisce che lo Stato e gli enti pubblici che costruiscono o ricostruiscono edifici pubblici debbano versare il 2 per cento della spesa totale per gli abbellimenti ed opere d'arte negli edifici stessi. Ora già la legge n. 1073, in considerazione del fatto che si trattava di uno sforzo dello Stato a vantaggio dell'edilizia scolastica, stabiliva che il costo dell'opera sul quale far gravare questa ritenuta del 2 per cento venisse portato da 50 a 100 milioni.

Il mio emendamento lascia inalterata la prima parte del comma quinto dell'articolo 3 della legge n. 1073, mentre modifica la quota destinata a queste opere d'arte, portandola dal 2 per cento all'1 per cento. Ho fatto tale proposta, insieme agli amici che hanno con me presentato questo emendamento, in considerazione del fatto che si tratta prima di tutto di uno sforzo notevole.

le che lo Stato fa per l'edilizia scolastica e del fatto che, se si considera la spesa totale, cioè 1.200 miliardi, 24 miliardi, dando il 2 per cento, rimarrebbero per le opere d'arte. Abbassando la quota per le opere d'arte all'1 per cento, restano 12 miliardi; mi pare che sia abbastanza per queste opere e che si abbia un vantaggio per l'edilizia scolastica.

Per questo prego la Commissione, il Governo e il Senato di accogliere questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 43-bis presentato dai senatori Moneti, Stirati ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , Segretario:

TITOLO III

Norme finali

Art. 44.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 45.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di

un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1966, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1966, di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969 e di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

(È approvato).

Art. 46.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con i decreti di cui all'articolo 42.

(È approvato).

Art. 47.

Il prestito di cui all'articolo 38 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

(È approvato).

Art. 48.

Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

(È approvato).

Art. 49.

Il Ministro del tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

(È approvato).

Art. 50.

All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

(È approvato).

Art. 51.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 38 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

È autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennale e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

(È approvato).

Art. 52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 38 i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 23 e 24.

(È approvato).

Art. 53.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C R O L L A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. Signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano, pur lamentando che, durante la discussione e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame, non si sia proceduto a quello snellimento delle procedure che sarebbe stato quanto mai opportuno nè alla abolizione di qualche organo ritenuto assolutamente superfluo; tenuto conto, peraltro, della bontà della legge nel suo complesso e innanzitutto del fatto che con le disposizioni in essa contenute gli enti locali, sia pure per un quinquennio, vengono sgravati dall'onere, cui erano obbligati, della costruzione degli edifici scolastici, in considerazione delle condizioni particolari in cui essi si trovano, è favorevole alla sua approvazione.

ZANNIER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNIER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista democratico cercherò brevemente di fare una valutazione sulle modalità e provvidenze previste dal disegno di legge al nostro esame dopo gli emendamenti apportati, e ciò in relazione alle conclusioni della mia parte politica e in base a quanto è emerso dalla discussione su questo argomento.

Sulle valutazioni e proposte formulate dai senatori appartenenti alle varie parti politiche di questa Assemblea ci saranno da parte nostra consensi e confutazioni. I fatti possono essere i medesimi per tutti, identico può essere il livello di conoscenza delle necessità, ma le conclusioni possono essere diverse.

Infatti, quando vi sono libertà d'indagine e libertà d'espressione è più che probabile che nascano, in relazione a qualsiasi problema, conclusioni diverse in contrasto tra di loro. Ognuno di noi ritiene di aver raggiunto la verità e denuncia, quindi, che gli altri sono in errore.

Gli aspetti fondamentali riguardanti l'edilizia scolastica, tralasciando il problema dei finanziamenti che nel caso in esame, anche se non sufficienti alle reali necessità, dimo-

strano che lo Stato ha compiuto un notevole sforzo per la risoluzione di uno dei fondamentali problemi della società moderna, sono, sotto il profilo tecnico, essenzialmente due.

Vi è, in primo luogo, il problema della composizione architettonica che richiede una tecnica costruttiva tale da adeguare l'edificio scolastico alla moderna pedagogia, la quale sostituisce il rigido principio dell'insegnamento dalla cattedra con quello democratico della collaborazione e della corresponsabilità, per cui tutti i locali della scuola devono ricevere chiaramente l'impronta della loro funzionalità in questo senso ed essere veramente in grado di assolvere a tali moderne finalità didattiche ed ai programmi di insegnamento previsti per i vari ordini di scuole.

In tale settore, come ebbi già modo di dire nel mio intervento, pur segnalando la frequente mancanza di collaborazione tra il pedagogo e il tecnico incaricato della progettazione, si sono raggiunti risultati positivi che potranno essere ulteriormente potenziati se questa collaborazione diventerà più intima e allorchè il tecnico specializzato in edilizia scolastica affinerà le proprie conoscenze nel settore in cui è chiamato ad operare.

Vero è che, in tale settore, da noi molta strada si deve ancora compiere, ma è altrettanto vero che il Ministero della pubblica istruzione ha da tempo funzionante un centro studi e che l'attuale legge, proprio per risolvere le carenze dianzi accennate, lo intende potenziare, assegnandogli i compiti di promuovere iniziative tendenti alla ricerca di criteri di progettazione degli edifici per renderli rispondenti ad un moderno metodo di educazione, in maniera che si possa creare effettivamente una terapia educativa dell'ambiente, universalmente ormai accettata, e di dare diffusione agli studi valendosi anche delle esperienze svolte all'estero al fine di sensibilizzare i tecnici che operano in tale difficile settore che è in permanente evoluzione.

Il secondo problema fondamentale del disegno di legge al nostro esame deriva proprio dall'aver affrontato in termini organi-

ci il problema dell'edilizia scolastica nel quadro della programmazione economica e secondo una visione urbanistica con lo scopo di definire la localizzazione dei diversi edifici scolastici per i vari gradi in relazione alle esigenze socio-economiche del Paese.

Ed è su questo fondamentale argomento che le opposizioni hanno espresso valutazioni negative in contrasto tra di loro.

L'estrema sinistra ha denunciato un carattere antidemocratico del provvedimento, osservando che i comuni e le provincie hanno soltanto la funzione di segnalare i fabbisogni generali del settore dell'edilizia scolastica, senza che sia riconosciuto loro nemmeno il potere di fare proposte concrete e quindi di decidere per quanto riguarda la localizzazione degli interventi ed i vari tipi di scuola.

La parte liberale, invece, sempre in merito all'argomento della programmazione, chiede che i Comitati siano composti prevalentemente da tecnici qualificati al fine di evitare eccessive interferenze politiche.

Pare a me che nè l'una nè l'altra di tali osservazioni siano accettabili per una corretta ed efficiente programmazione nel settore dell'edilizia scolastica.

Nel primo caso, infatti, si correrebbe il rischio di avere decisioni ispirate, come è logico e naturale, a criteri territorialmente limitati ed a richieste che indubbiamente non sarebbero rispondenti, per quanto riguarda la localizzazione ed i tipi di scuole, alle esigenze socio-economiche del Paese, poichè è evidente che ogni sindaco avanzerebbe la candidatura del proprio comune per l'istituzione di determinate scuole.

Nel secondo caso, si avrebbe il grave inconveniente della mancanza dell'apporto conoscitivo delle situazioni locali, condizione indispensabile per una programmazione di tipo comprensoriale che permetta di costruire scuole consolidate promuovendo la costituzione di consorzi comunali.

Ecco perchè riteniamo che la legge, nella sua formulazione, sia rispondente allo scopo di una corretta programmazione territoriale ed urbanistica e che la composizione degli organi della programmazione, a livello provinciale, regionale e nazionale, con la

presenza adeguata degli enti locali, degli esperti dei Ministeri interessati a tale programmazione e con il definitivo parere del Comitato interministeriale per la ricostruzione sul programma scolastico nazionale, consenta una soddisfacente soluzione del problema anche per quanto concerne i rapporti tra scuola, necessità degli enti locali ed economia generale del Paese.

Potremo quindi, a conclusione di questo tema, affermare che, se è vero che sul piano teorico in una programmazione democratica i problemi, le proposte e le prospettive debbono essere discusse e verificate da ciascun cittadino, è altrettanto vero che sul piano pratico — e la pratica è la prova di verità di ogni teoria — si correrebbe il rischio di non assicurare la necessaria rapidità e concretezza nella realizzazione degli obiettivi previsti dal piano.

Ecco perchè noi socialisti democratici riteniamo che la legge al nostro esame rappresenti il giusto equilibrio fra queste opposte esigenze.

Ma poichè, onorevole Ministro, il metodo previsto per la formazione del programma quinquennale dell'edilizia richiede l'intervento dell'uomo con le sue componenti di ordine morale, di sensibilità e capacità, è evidente che egli rappresenta l'elemento fondamentale affinchè i tempi per la formazione e l'attuazione del piano siano rispettati.

Occorre a tal fine impegnare i membri dei vari Comitati al rispetto dei termini perentori in cui devono compiersi gli adempimenti previsti dalla legge e prevedersi nel regolamento sanzioni e penali per ogni ritardo.

Un altro argomento, onorevole Ministro, ci preme segnalare alla sua attenzione, affinchè sia tenuto presente nelle istruzioni per la formazione dei programmi esecutivi annuali di competenza del Comitato regionale.

La passata esperienza in materia di finanziamenti per opere di edilizia scolastica ha dimostrato che le domande presentate dai comuni, corredate da preventivi di spesa di larga massima, hanno denunciato squilibri notevoli tra la richiesta del finanziamento e la somma reale occorrente alla realizzazione dell'opera in base al progetto esecutivo ed ai preventivi particolareggiati di spesa,

Ciò ha determinato interventi finanziari integrativi e notevoli ritardi per il completamento delle opere. Si rende pertanto necessario, indipendentemente dagli stanziamenti assegnati in sede di formulazione del piano, assicurare la copertura occorrente alla realizzazione dell'opera utilizzando a tale fine le somme accantonate nella misura del 10 per cento prevista dalla legge al nostro esame e, qualora queste non fossero sufficienti, rinviare il finanziamento di una o più opere al piano successivo. Sarà possibile evitare il finanziamento e la conseguente attuazione di opere a stralci secondo i criteri di quella che fu una errata politica di accontentamento usata in passato.

Per le considerazioni sopra esposte ed anche perchè la legge, con un decentramento di competenze all'Ufficio del Genio civile per l'approvazione dei progetti fino all'importo di 250 milioni e per l'espletamento di tutte le pratiche tecniche per l'attuazione e la conduzione delle opere, facilita la realizzazione delle opere previste dal piano, il Gruppo socialista democratico esprime voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

Sono fiducioso che le proposte formulate dal nostro Gruppo, sia in sede di intervento nella discussione generale che in questa sede, saranno tenute nella dovuta considerazione e che, con l'approvazione, infine, degli altri provvedimenti già presentati al Parlamento, sarà possibile dare alla scuola strutture adeguate ad un moderno Paese civile e dimostrare così la cura del Governo di centro-sinistra per uno dei problemi di fondo dello sviluppo della società italiana. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

T O M A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . La discussione del disegno di legge non ha apportato alcun elemento nuovo che abbia potuto modificare le nostre considerazioni critiche ed il nostro giudizio su di esso. Per contro, è rimasto confermato l'indirizzo che si intende se-

guire per la programmazione nell'edilizia scolastica. Restano quindi a nostro giudizio confermati i seguenti caratteri del disegno di legge: 1) uno stanziamento che prescindere da una conoscenza del reale fabbisogno, che soltanto un serio censimento avrebbe potuto rilevare; 2) un finanziamento non basato su indagini sul costo di un posto-alunno, elemento necessario per stabilire l'adeguatezza del finanziamento alle esigenze della scuola; 3) un finanziamento non collegato, neppure sotto il profilo qualitativo, ad una riforma della scuola, quale lo sviluppo culturale e il ritmo di trasformazione della società esigono. Nulla vi è nel disegno di legge che faccia pensare al contrario, e non so da quale segno il collega Zannier abbia potuto trarre una convinzione diversa; 4) un finanziamento che si ancora a un tipo di programmazione che esclude nel momento elaborativo delle scelte e nel momento di attuazione la partecipazione degli enti locali e accentra, attraverso vari organismi burocratici intermedi, ogni decisione nel Ministro cui è conferito il potere di approvare e quindi non approvare con decreto. È questa la più chiara caratteristica di un metodo che tende non a decentrare democraticamente ogni decisione, ma ad accentrarla autoritariamente.

Fondamentale poi è il rilievo che il disegno di legge non si inserisce in un piano organico di riforma scolastica. Si ignora infatti, data la funzione strumentale dell'edilizia rispetto alla concezione della scuola, a quali indirizzi di riforma l'edilizia stessa deve servire per realizzare compiutamente la riforma scolastica.

La discussione disgiunta e parallela del piano di sviluppo della scuola e della programmazione edilizia, l'una alla Camera e l'altra al Senato — mentre per il rapporto di connessione che li unisce si sarebbe dovuto procedere prima all'esame della riforma e poi all'esame dei mezzi per attuarla — non dà alcuna garanzia su come saranno impiegati i fondi, ma tutto fa prevedere che — soprattutto a causa dell'esclusione della programmazione degli enti locali i quali avrebbero potuto esprimere i reali bisogni delle popolazioni diverse l'una dall'altra per tra-

dizione, cultura, costume, modi di vita — l'impiego dei fondi non avverrà in modo da eliminare gli squilibri esistenti, in modo da dare un'edilizia scolastica corrispondente alle esigenze delle singole comunità.

Da notare, tra parentesi, che i comuni così come le provincie sono stati sgravati, sì, delle spese necessarie per le Soprintendenze scolastiche, ma sono stati in compenso privati di un potere di scelta e di decisione e svuotati della loro autonomia in questo settore.

Sono questi i motivi, già ampiamente illustrati in sede d'esame generale del disegno di legge, per i quali il mio Gruppo esprimerà voto contrario su di esso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R O M A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di riassumere i motivi di merito che ispirano il voto del Gruppo comunista sul disegno di legge in discussione, ritengo sia necessaria una rapida considerazione sull'iter che questo disegno di legge ha seguito presso la nostra Assemblea. Questa considerazione mi pare necessaria di fronte agli ingiustificati attacchi che da parte di alcuni ben individuati gruppi della maggioranza e della stampa italiana vengono rivolti al Parlamento per la lentezza dei lavori parlamentari in ordine ai disegni di legge relativi alla scuola.

Questo disegno di legge è stato presentato dal Governo alla nostra Assemblea in data 21 gennaio 1966. Le Commissioni riunite hanno iniziato la discussione il 17 marzo ed in sole 4 sedute hanno esaurito la discussione generale, creando un Comitato ristretto che avrebbe dovuto esaminare gli emendamenti che il Gruppo comunista immediatamente aveva presentato. Tuttavia dal 1° aprile al 7 luglio il Comitato ristretto si è attardato nell'elaborazione del nuovo testo, che è stato presentato alla Commissione soltanto in data 7 luglio ed è

stato licenziato l'11 luglio. In sostanza, le Commissioni riunite in sole cinque sedute hanno esaurito il loro lavoro ma nonostante questo l'iter del disegno di legge è stato particolarmente lento perchè vi era un calcolo preciso del Governo e della Tesoreria inteso a rinviare l'adozione di quei provvedimenti finanziari che sono previsti dagli ultimi articoli del disegno di legge. Tale calcolo è stato chiaramente e, direi, brutalmente rivelato dal Governatore della Banca d'Italia il quale, nella sua relazione annuale, ha detto che il disegno di legge sull'edilizia scolastica e il disegno di legge istitutivo del piano verde n. 2 non sarebbero stati approvati nel corso di quest'anno, per cui il ricorso al mercato finanziario non sarebbe avvenuto nell'anno corrente.

Questa precisazione mi sembrava doverosa per porre in evidenza che il Gruppo comunista non soltanto non ha mai ritardato la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, ma ha sempre esercitato una sua azione positiva, anche attraverso la presentazione di emendamenti, affinchè il disegno di legge seguisse la strada giusta, la strada della democrazia e del rispetto della Costituzione.

I nostri emendamenti erano ispirati appunto al rispetto della Costituzione; erano ispirati al principio di fare della programmazione veramente un fatto democratico con la partecipazione degli enti locali, e innanzitutto delle regioni, delle provincie e dei comuni. Ci è stato detto che noi vogliamo andare al di là della Costituzione, che la Costituzione non prevede particolari attribuzioni alle regioni — anche quando saranno costituite — in ordine all'edilizia scolastica. Ebbene, onorevoli colleghi, all'articolo 117 la Costituzione attribuisce esclusive funzioni legislative alle regioni per quanto attiene all'istruzione professionale e all'assistenza scolastica e lo stesso articolo attribuisce alle regioni capacità autonoma di decisione legislativa in materia di urbanistica. Non credo possa esserci alcuno che voglia contestare il diritto delle regioni — quando saranno istituite — ad intervenire anche in ordine all'edilizia scolastica e alla relativa programmazione. Ma a coloro

che dicono che noi vogliamo andare al di là della Costituzione quando precisiamo che è funzione specifica della regione la determinazione legislativa in ordine all'edilizia scolastica, noi facciamo rilevare che la stessa Costituzione dice anche che le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione e che lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative oltre a quelle previste nell'articolo 117 (articolo 118).

Ebbene, da questo disegno di legge si evince l'orientamento di una certa parte della maggioranza governativa di ritardare quanto più possibile l'istituzione delle regioni, alle quali non sarà attribuita alcuna funzione nel corso del prossimo quinquennio di programmazione dell'edilizia scolastica. Ma quand'anche le regioni nel prossimo quinquennio dovessero essere istituite, c'è il tentativo di svuotarne dall'interno ogni contenuto rinnovatore democratico attraverso l'affiancamento alle regioni medesime di organismi burocratici che, se costituiscono magari un elemento positivo in ordine al decentramento amministrativo, non possono assolutamente essere considerati con favore in ordine a quel decentramento di poteri dallo Stato alla regione che la Costituzione prevede.

Questo disegno di legge svolge un ruolo negativo anche per quanto riguarda gli organismi attualmente esistenti in tutto il territorio dello Stato (province e comuni). Infatti il provvedimento, che crea un ufficio interprovinciale per l'edilizia scolastica (si ha anche paura di pronunciare l'aggettivo « regionale »), toglie alle regioni, alle province ed ai comuni dei poteri che in base alla Costituzione questi enti dovrebbero avere. Il provvedimento attribuisce alle province le spese per il funzionamento dell'ufficio del superprovveditore, e, per quanto riguarda i comuni, si è detto che la legge sostanzialmente non innova rispetto ai poteri che i comuni hanno avuto nel passato nel settore dell'edilizia scolastica: essi nel passato potevano segnalare le necessità e contrarre mutui, adesso possono segnalare le esigenze, individuare l'area e metterla a dispo-

sizione dello Stato per la costruzione dello edificio. Ebbene, indipendentemente dal fatto che nessuno di noi ha mai detto che la situazione attuale è aderente allo spirito della Costituzione repubblicana, noi vogliamo sottolineare la gravissima affermazione che troviamo nella relazione di maggioranza secondo la quale, trattandosi di opere pubbliche ad intero carico dello Stato, non si vede la ragione di spostare le competenze riguardanti la formazione e l'attuazione dei programmi dagli organi dello Stato agli organi delle regioni e delle province. In sostanza, da parte dei relatori di maggioranza si fa il ragionamento di chi dice: lo Stato paga, lo Stato decide; e i comuni debbono essere esclusi. Ben diverse erano le previsioni della Commissione d'indagine la quale, criticando la situazione attuale, precisava che « un malinteso concetto delle autonomie locali ha finito per ridurre il campo dell'iniziativa dell'ente in margini procedurali complicatissimi ed obbligati anzichè esaltarne la funzione di conoscenza della società locale e di indicazione dei più idonei strumenti di intervento ». Ed ancora la Commissione d'indagine, in ordine alle decisioni che sarebbero state adottate nel futuro, precisava: « Se alla discrezionalità della domanda fosse sostituito l'obbligo dei comuni e delle province di presentare programmi pluriennali di opere scolastiche coordinati per comprensori e consorzi, gli enti locali parteciperebbero nella pienezza della loro autonomia alla programmazione nazionale assicurandone l'effettiva realizzazione nell'ambito delle loro competenze territoriali ».

Nè ci pare che lo spirito che anima il disegno di legge governativo sia stato modificato dall'approvazione di quell'emendamento presentato dal collega Stirati nel quale si precisa che i piani segnalati dai comuni dovranno essere accompagnati da una relazione elaborata da una Commissione di cui fanno parte il provveditore agli studi, l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale, tre sindaci della provincia designati dal prefetto (badate bene, dal prefetto e non dal consiglio provinciale), un ispettore scolastico e un capo di istituto, nominati non dalla catego-

ria bensì dal provveditore agli studi della relativa provincia.

Per quanto attiene all'istituzione della figura del superprovveditore come strumento di controllo, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, sulle autonome decisioni degli enti locali, ci si è detto che anche la Commissione di indagine aveva previsto questa istituzione come strumento di decentramento amministrativo del Ministero della pubblica istruzione. Ebbene, è vero che la Commissione di indagine prevedeva l'istituzione delle soprintendenze regionali per la scuola media dell'obbligo, però le prevedeva come strumenti di decentramento puramente amministrativo del Ministero della pubblica istruzione. Così come oggi i provveditori agli studi amministrano i maestri elementari, si prevedeva per il futuro che gli insegnanti della scuola dell'obbligo fossero amministrati da un provveditore regionale; ma la Commissione d'indagine, contemporaneamente all'istituzione di questa nuova figura di burocrate, prevedeva la riforma del consiglio provinciale scolastico, la democratizzazione dei consigli d'amministrazione degli istituti tecnici, la costituzione del consiglio di direzione presso le direzioni didattiche e la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella competenza e nella composizione.

È veramente indicativo dello spirito che anima l'attuale maggioranza il fatto che, mentre si crea il superprovveditore in una legge che riguarda esclusivamente l'edilizia scolastica, non si sente d'altra parte il dovere di aderire alle indicazioni della Commissione di indagine per quanto attiene alla democratizzazione degli organi di direzione e di controllo della scuola italiana.

Abbiamo già dichiarato in sede di discussione generale che questo disegno di legge costituisce una specie di ricatto che viene rivolto dal Governo alla sua maggioranza: se volete più fondi per l'edilizia, se volete più fondi per la scuola, è necessario che mi siano attribuiti più poteri! Ed è strano che questo ricatto sia stato subito da quei gruppi della maggioranza governativa i quali nel passato hanno ispirato la loro azione agli stessi principi di decentramento ammi-

nistrativo che animano oggi la nostra lotta. È strano che questo ricatto sia subito dallo stesso Gruppo della Democrazia cristiana, il quale all'epoca del Partito popolare prefascista aveva una visione ben diversa della funzione alla quale dovrebbero assolvere gli enti locali in uno Stato moderno.

Il fatto grave che noi vogliamo sottolineare è che questo accentramento di poteri nelle mani della burocrazia avviene nel momento in cui si approva la prima legge di programmazione dello Stato italiano. Si è detto che noi vorremmo escludere completamente il Potere esecutivo dalla partecipazione alle decisioni finali. Ebbene, onorevoli colleghi, per smentire ciò basterebbe rileggere l'emendamento che noi avevamo presentato all'articolo 1 con l'aggiunta di un articolo 1-bis, laddove dicevamo che organi della programmazione sono il Ministro della pubblica istruzione, le regioni, le provincie, i comuni. Si tratta secondo le nostre proposte, di creare una giusta armonia di poteri nello spirito democratico della Costituzione repubblicana.

Questo disegno di legge sta ad indicare il culmine al quale è arrivata l'involuzione politica del Governo di centro-sinistra. Il fatto è che se i Gruppi del centro-sinistra non sono in condizione oggi di esprimere gli orientamenti che nel passato hanno animato la lotta politica di una parte di essi, questo è dovuto innanzitutto a quella formula della delimitazione della maggioranza che costituisce una specie di camicia di Nesso che è stata messa sulle spalle dei Gruppi della sinistra democratica e laica per evitare che possano determinarsi nel Parlamento e nel Paese quelle nuove maggioranze che sono auspiccate dalla lotta di tanta parte del popolo italiano.

Questa formula, la formula della delimitazione della maggioranza, tiene prigionieri i vari gruppi politici del centro-sinistra, siano essi i gruppi cattolici-laici, siano essi i gruppi di democrazia socialista.

Ebbene, onorevoli colleghi, il nostro no a questo disegno di legge costituisce una spinta verso l'attuazione della Costituzione, verso le riforme, verso la programmazione democratica. Coloro che oggi subiscono il

ricatto doroteo sentono nel fondo della loro coscienza che noi rappresentiamo sostanzialmente le stesse istanze per le quali essi vorrebbero battersi. Su questo terreno, sul terreno della Costituzione, delle riforme, della programmazione, noi vorremmo veramente scontrarci con coloro che alcuni anni or sono lanciarono verso di noi una sfida democratica e dichiararono di voler limitare l'influenza del Partito comunista tagliando l'erba sotto i piedi dei comunisti. Questi propositi si sono rivelati velleitari e sterili ed oggi sono degradati al rango di un'operazione trasformistica per vincolare il Paese ad una politica moderata.

Il nostro no a questo disegno di legge è un no a questa politica. Il nostro no a questo disegno di legge è una sfida veramente democratica che noi vi rivolgiamo, signori della maggioranza, per il rinnovamento del Paese, per l'attuazione delle riforme, per un accentuato impegno unitario nella direzione indicata dalla Costituzione repubblicana. *(Vivi applausi dall'estrema-sinistra. Congratulazioni).*

S T I R A T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T I R A T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo senatoriale del Partito socialista italiano voterà il presente disegno di legge, nella consapevolezza di operare in favore della scuola italiana, ancora assai carente per questo aspetto, e nel contempo in favore del languente settore edilizio che anche da questo provvedimento legislativo trarrà non poco vantaggio.

Due elementi soprattutto ci inducono al voto favorevole: l'entità degli stanziamenti, che non può essere passata sotto silenzio o appena accennata, onorevoli colleghi del Partito comunista, e l'inizio di una programmazione in materia di edilizia scolastica; due elementi tutt'altro che trascurabili, il primo dei quali l'opposizione comunista ha quasi passato sotto silenzio e il secondo ha severamente criticato.

Noi socialisti pensiamo invece che con i fondi stanziati per l'edilizia scolastica —

1.210 miliardi — si siano create le condizioni per una soluzione soddisfacente del problema sul piano quantitativo e, in virtù di alcune norme contemplanti metodi e procedure nuove, riteniamo si siano gettate le basi per un avvio alla programmazione democratica che peraltro dovrà sempre più e meglio svilupparsi nel nostro metodo di governo, di gestione dei pubblici poteri.

Non si può non riconoscere alla legge un carattere nuovo, di rottura col passato, con i vecchi sistemi che hanno ingenerato, a nostro giudizio, due gravi malanni, del resto denunziati pressochè unanimemente da tutte le parti politiche, nel Parlamento e fuori: il disagio degli enti locali, necessitati a spendere troppo in rapporto alle loro possibilità finanziarie e a percorrere un lungo e defaticante iter burocratico per la costruzione di edifici scolastici; la disseminazione indiscriminata e disorganica di nuove scuole. È un male, codesto, cui potrà porsi rimedio se verrà data saggia e oculata applicazione alla legge presente.

Spendere meglio il pubblico denaro, secondo una visione organica e giusta delle varie esigenze locali: questo il criterio fondamentale che dovrà ispirare gli organi della programmazione edilizia nel settore della scuola.

Gli oratori comunisti intervenuti nella discussione hanno tutti severamente criticato la legge, cercando soprattutto di presentare il provvedimento come sostanzialmente antidemocratico per quanto attiene alla formazione dei programmi e alle scelte definitive dalle quali — essi hanno affermato ripetutamente — sarebbero esclusi o quasi gli enti locali. E per tale presunto carattere del disegno di legge hanno lanciato gravi accuse più o meno aperte al nostro Gruppo, al Partito socialista italiano, reo di avere consentito la presentazione di un siffatto disposto legislativo.

Per la verità, non so cosa penserà l'onorevole Codignola delle molte « frecciate » rivolte al nostro Partito per questo provvedimento. Sulla rivista « Scuola e Città » del luglio-agosto 1966, egli ha scritto testualmente: « Quanto alla legge edilizia, essa attende i perfezionamenti del Parlamento; ma è già una buona legge, soprattutto per alcune fondamentali innovazioni di metodo, co-

me quella del finanziamento diretto da parte dello Stato, quella della programmazione democratica dal basso, quella concernente gli organi di progettazione ed esecuzione idonei ad intervenire immediatamente in carenza di iniziative degli enti locali ».

Ma, a parte l'opinione e il giudizio dell'onorevole Codignola, forse più positivo di quello che il Gruppo socialista del Senato intende dare alla legge, noi diciamo che il disegno di legge è un provvedimento positivo e anche riformatore per gli aspetti giustamente rilevati dall'onorevole Codignola nell'articolo testè citato.

Riteniamo anche di aver migliorato il testo governativo apportandovi modifiche che lo rendono più democratico e meno farraginoso; ma non possiamo e non vogliamo tacere limiti e difetti, il più grosso dei quali (e non solo a nostro giudizio, ma anche a parere di alcuni senatori democratici cristiani intervenuti nel dibattito) è quello della macchinosità delle procedure. Ma voglio anche dire subito che esso deriva soprattutto dai nostri stessi ordinamenti politico-amministrativi, non al passo con il rapido divenire della società e particolarmente con l'espansione impetuosa della nostra scuola che avrebbe necessità di riforme da attuarsi con maggiore tempestività, senza di che Parlamento e Governo si troveranno più o meno sempre di fronte al problema dell'urgenza di soddisfare improrogabili necessità.

Certo, anche questo disegno di legge reca l'impronta delle forze politiche che vi stanno dietro, forze democratico-cristiane e forze socialiste; ma questa è l'unica maggioranza possibile nel Parlamento e nel Paese; e dunque, ciò che da una parte il Partito comunista chiede ai socialisti e ciò che dall'altra la destra pretende dalla Democrazia cristiana non può che trovare un limite nella realtà politico-parlamentare di cui anche la legge presente è filiazione diretta.

Così è da lamentare una partecipazione ancora insufficiente, a nostro giudizio, degli organi locali. Ma anche qui gioverà richiamare gli onorevoli colleghi ad una visione realistica delle cose, ossia degli ordinamenti oggi esistenti. È evidente, per esem-

pio, che se l'ordinamento regionale fosse una realtà, avremmo potuto dar vita ad una programmazione e quindi ad una legge, anche in questa materia, più democratica e ad un tempo più snella.

Certo, la legislazione scolastica degli ultimi anni ha risentito della vita non sempre facile e lineare dei Governi costituiti da forze di ispirazione diversa, ed ha perciò stesso registrato battute di arresto, contraddizioni, sfasature, tortuosità.

Ciò non ha impedito peraltro che progressi notevoli si siano realizzati nel settore scolastico, anzi forse soprattutto nel settore scolastico, con uno sforzo finanziario ragguardevole, con spirito riformatore anche se insufficiente.

Provvediamo dunque alle aule mancanti, è una necessità; ma occorre una più decisa volontà di dare alla scuola italiana un'anima più democratica e più moderna, occorre provvedere all'arricchimento interiore della scuola: a darle docenti-educatori sempre più preparati e degni, programmi ancorati alla vita, un insegnamento che valga a potenziare l'individuo oltre che ad avviarlo a una professione, e infine ordinamenti tali che consentano una maggiore libertà nell'insegnamento e dell'insegnamento, che promuovano un costume di autonomia che rompa le incrostazioni burocratiche, soffocatrici dello sviluppo culturale del mondo della scuola.

Intanto, il Gruppo socialista dice sì a questa legge nella profonda convinzione di far compiere un altro passo avanti alla scuola e alla società italiana, che certamente accoglierà con favore un altro provvedimento che, aggiunto a quelli già votati da questa Assemblea, consentirà un avvenire migliore, più civile e democratico per i giovani della Nazione italiana. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

C A T A L D O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T A L D O . A nome del Gruppo liberale dichiaro che, pur non mancando di

rilevare le molteplici carenze che affliggono il disegno di legge in discussione, il confusione che lo travaglia e gli equivoci che certamente porrà in essere, voterò a favore del disegno di legge stesso, data la diffusa aspettativa del Paese e gli scopi che esso provvedimento intende perseguire.

La stampa oggi ci ha messo al corrente della corsa alla ricerca di locali per questo o quell'altro istituto e ciò a soli undici giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Nessun conto è stato tenuto dei nostri emendamenti migliorativi ed esplicativi, specie per quanto riguarda la scuola materna privata, che per noi è il famoso *latet anguis in herba* di questo disegno di legge. Ciò nonostante il voto sarà favorevole, perchè nella precisa, improrogabile esigenza di edifici scolastici, di nuove scuole e di adeguati finanziamenti, sta l'unica, vera ragion d'essere del nostro atteggiamento. (*Applausi dal centro-destra*).

M O N E T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N E T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana, a nome del quale ho l'onore di parlare, darà il suo voto favorevole a questo disegno di legge, non cedendo, senatore Romano, al ricatto del Governo, ma perchè è profondamente sensibile alle necessità del Paese in questo particolare momento di espansione della nostra popolazione scolastica.

Il nostro voto favorevole è legittimato da diversi motivi. Prima di tutto — e con questo non intendo assolutamente minimizzare il contributo dato dagli altri Gruppi politici — diamo il voto favorevole perchè i senatori della Democrazia cristiana, in Commissione e in Aula, hanno notevolmente contribuito alla discussione ed alla elaborazione di questo disegno di legge. Anzi, a questo proposito credo sia giusto e doveroso che, almeno noi della Democrazia cristiana e i colleghi della maggioranza, riconosciamo che con questo disegno di legge ancora una

volta il Governo, nella persona del ministro Gui — al quale facciamo i nostri rallegramenti (*applausi dal centro*) — mantiene un impegno che può essere considerato uno dei più grandi e notevoli del Governo di centro-sinistra. Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, possiamo dire che il piano della scuola, almeno per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, è già in gran parte giunto a felice conclusione legislativa.

Intendo anche fare le mie congratulazioni ai nostri due bravissimi relatori, il senatore Donati e il senatore Lombardi. (*Applausi dal centro*).

Altro motivo per il quale diamo voto favorevole a questo disegno di legge è che bisogna cercare di non sottovalutare lo sforzo che il Paese, per mezzo del Governo e del Parlamento, sta compiendo in questo periodo. Se noi infatti guardassimo questo piano isolatamente, potremmo perdere la visione del suo valore e della sua portata; ma questo disegno di legge dobbiamo vederlo, prima di tutto, accanto agli altri disegni di legge di notevolissima importanza, almeno dal punto di vista economico e sociale, che questo ramo del Parlamento ha già approvato. Alludo al piano della scuola che, messo insieme al piano per l'edilizia scolastica, mette a disposizione della scuola italiana, non dimentichiamolo onorevoli colleghi — devo anzi riconoscere che nella discussione sul piano della scuola il senatore Piovano dette atto al Governo e alla maggioranza di questo notevole sforzo finanziario — quasi 2.500 miliardi, e non è poca cosa. Ma questo sforzo dello Stato nel settore della scuola è ancora maggiormente valutabile se noi consideriamo che è accompagnato da altri notevolissimi impegni che stiamo assumendo di fronte alla popolazione italiana in altri settori. Basta ricordare la legge che abbiamo approvato sulla Cassa per il Mezzogiorno; basta pensare alla legge sulle zone depresse del Centro-Nord; basta pensare al secondo piano verde; basta pensare agli impegni che il Governo già ha assunto presentando determinati disegni di legge. Ed ho rammentato soltanto i principali.

Io non intendo affatto, come qualcuno maliziosamente potrebbe pensare, fare un

inno al Governo: intendo soltanto dire obiettivamente quello che sta avvenendo davanti ai nostri occhi e davanti agli occhi della popolazione. Forse noi della maggioranza, talvolta, amanti come siamo della perfezione, commettiamo l'errore di non valutare adeguatamente gli sforzi che stiamo compiendo a vantaggio della nostra popolazione.

Altro motivo del nostro compiacimento è che — l'ha detto benissimo il senatore Stirati — questo disegno di legge non è un disegno di legge settoriale, ma si inserisce in un piano generale di programmazione economica e sociale nel nostro Paese.

Evidentemente le accuse che da opposti settori vengono alla maggioranza governativa sono la testimonianza, direi, obiettiva del metodo democratico con cui noi stiamo procedendo nella elaborazione delle nostre leggi. Quando si dice da destra che la Democrazia cristiana ha ceduto a sinistra, o da sinistra che i socialisti hanno ceduto a destra, evidentemente si riconosce che queste leggi non portano il sigillo di nessun partito in particolare, non sono cioè dei disegni di legge di questo o di quel partito, della Democrazia cristiana o del Partito socialista, ma sono proposte di legge di quattro partiti democratici che, avendo idee diverse, prospettive diverse, esperienze diverse, discutono nel rispetto reciproco queste idee, cercando di comporle in sintesi e di arrivare ad una conclusione concreta.

E chi fa queste accuse per puro spirito polemico può essere perdonato salvo a riconoscere che ciò non è produttivo dal punto di vista concreto; chi le fa convinto nasconde nel profondo uno spirito autoritario come se dicesse: se fosse il mio partito nella coalizione o si accetterebbe la sua imposizione o non si concluderebbe nulla.

Credo che questo non sia lo spirito con il quale instaurare un dialogo. In fondo la programmazione economica è un dialogo politico, si arriva a delle conclusioni, certamente concordate, che lasceranno un po' soddisfatti e un po' insoddisfatti tutti, ma certo sono conclusioni concrete che portano risultati positivi nella nostra attività legislativa. Quindi è una legislazione democratica che cerca di raccogliere le esigenze della base ascoltando tutti, e poi una volta che

queste voci sono arrivate al vertice, di nuovo democraticamente si discute. Si capisce che questo metodo comporta delle procedure lente; ci sono infatti contrasti, incertezze, arresti, ma questo è il prezzo, ritengo, inevitabile che si deve pagare al sistema democratico, anche se personalmente mi auguro e auguro al mio Partito la capacità di ridurre al minimo questi ritardi e di non rimettere sempre tutto in discussione, di aver maggiore fiducia reciproca, sì da poter procedere più speditamente nel portare a termine gli impegni presi col Parlamento e col Paese.

Questo disegno di legge inoltre a me sembra presenti questo vantaggio: vuole inserire un sistema nuovo e un metodo nuovo in strutture vecchie. Avviene quel che è avvenuto per la scuola media; abbiamo operato una profonda riforma nella nostra società inserendo questo organismo nuovo in vecchie strutture. Questo perchè lo abbiamo fatto? Perchè talvolta facendo riforme repentine e sconvolgenti si può ottenere più del male che del bene, di modo che è preferibile procedere inserendo elementi nuovi gradualmente che, acquistando terreno, si espandono, per così dire, come macchia di olio, riuscendo ad ottenere risultati finali soddisfacenti.

E noi abbiamo introdotti questi elementi nuovi creando un intervallo di tempo e questo mi è sembrato molto saggio ed è stata una delle cose che ha suggerito il Parlamento: le vecchie strutture, i vecchi metodi continuano ad operare intanto che i nuovi si preparano e sono in grado di entrare rapidamente in atto, altrimenti avremmo corso il pericolo, onorevoli colleghi dell'opposizione, di aver distrutto le vecchie strutture e di non averne pronte delle nuove, avendo così una fase di paralisi e di stasi.

Questo non è spirito conservatore ma è senso di concretezza o, se volete più umilmente, buon senso che ha ispirato la nostra condotta. Debbo dire anche che mi pare, come sindaco, pur dovendo riconoscere che a carico dei comuni sono restati oneri che sarebbe stato desiderabile non ci fossero più, che i medesimi abbiano avuto notevoli agevolazioni perchè lo Stato costruisce direttamente le aule e ci sono accelerazioni di tempi per quanto riguarda le aree. E non

sto ad entrare nei particolari di questo disegno di legge che sono stati benissimo richiamati dal senatore Zannier e dal senatore Stirati, anche perchè si rischierebbe di riprendere una discussione generale.

Voglio perciò concludere. Non dirò che questo disegno di legge rappresenta una tappa nel progresso e nel rinnovamento del nostro Paese: queste sono frasi retoriche che talvolta ci piace dire ed ascoltare. Io dico che questo disegno di legge può rappresentare indubbiamente uno strumento di progresso, ma è legato ad altre cose: soprattutto è legato alla scuola viva, alla scuola operante. Ed io come vecchio insegnante mi permetto di dire che molto del successo di questo provvedimento dipende dai giovani che dovranno frequentare la scuola per i quali la collettività nazionale fa questo notevole sforzo di carattere economico-finanziario. Se questi giovani dalla scuola trarranno aiuto per trovare la loro via, per valorizzare le loro capacità, per formarsi come persone rette e civili, senza dubbio daranno i frutti che questo disegno di legge si propone, perchè entreranno nella società italiana e mondiale come portatori di pensieri e di opere di civiltà, che sono sempre pensieri ed opere di pace.

È con questo spirito e con questa certezza che noi della Democrazia cristiana, sicuri di aver dato il mezzo materiale perchè quei risultati spirituali si conseguano, diamo voto favorevole a questo disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti — con l'intesa che si procederà al coordinamento formale — il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

AIMONI, ZANARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza della decisione presa dalla Commissione centrale per la finanza locale riguardante la eliminazione, dal bilancio per l'esercizio finanziario 1965 della Amministrazione provinciale di Mantova, degli stanziamenti relativi all'indennità speciale e parte dell'indennità accessoria dei dipendenti;

per conoscere se non ravvisi in tale decisione la volontà di riversare sui dipendenti della Provincia le conseguenze della politica del contenimento della spesa pubblica e la violazione della legge comunale e provinciale, che, all'articolo 227, prevede la intangibilità del trattamento economico del personale;

per chiedere quali provvedimenti intenda prendere al fine di non rendere esecutiva tale decisione che degrada l'autonomia degli Enti locali e priva i lavoratori dei diritti acquisiti. (1414)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere in relazione ai fatti svoltisi a Genova il 5 ottobre 1966 in occasione della possente, unitaria manifestazione di protesta dell'intera popolazione contro le decisioni del Governo per il ridimensionamento dell'industria cantieristica pubblica e lo smembramento di stabilimenti dell'IRI, lesive non solo degli interessi di Genova e delle altre città marinare, ma dell'intera economia nazionale.

La presenza fra i manifestanti di gruppi di persone estranee al movimento operaio, dai quali i partiti democratici hanno apertamente e lealmente scisso le responsabilità, non giustifica affatto l'atteggiamento e le

violenze degli agenti di polizia e dei loro comandanti che hanno aggredito e malmenato chiunque si è venuto a trovare sotto la loro azione, hanno arrestato indiscriminatamente decine di persone, alcune delle quali sottoposte a percosse nei locali stessi della questura. (1415)

VALLAURI, GARLATO, PELIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali disposizioni intende adottare per garantire un civile e democratico dibattito tra le forze politiche, i sindacati, la stampa ed i privati cittadini, in ordine al programma di ristrutturazione dell'industria navalmeccanica a partecipazione statale predisposto dal CIPE; ciò in relazione alle genuine manifestazioni dei lavoratori avvenute a Trieste l'8 ottobre 1966, degenerate in gravi episodi di violenza da parte di gruppi di provocatori, nell'intento di creare un'atmosfera di terrore, gli interroganti denunciano la grave responsabilità, assunta in questa circostanza dal PCI, il quale deformando e falsificando le decisioni del Governo, ha fomentato con la sua stampa ufficiale l'agitazione di piazza rivolta a bloccare la realizzazione delle decisioni stesse.

Gli interroganti fanno rilevare che i provvedimenti organici predisposti, sono stati accolti dalla cittadinanza di Trieste come i più idonei ad assicurare l'occupazione e a rilanciare definitivamente l'economia della città. (1416)

TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e delle finanze.* — In seguito ad una notizia pubblicata recentemente da un quotidiano del Nord, secondo cui alle tre vittime di Malga Sasso non spetterebbe alcuna pensione (sia perchè i militari sarebbero di « giovane età » e sia perchè l'Alto Adige non sarebbe definito « zona di operazioni »), e quindi per ciascuno dei militari assassinati sarebbero stati « racimolati » 5 milioni da parte del Comando generale di finanza, onde consegnarli alle rispettive famiglie, l'interrogante chiede di accertare la veridicità dell'anzidetta sconcertante notizia e che

venga esaminata con urgenza l'opportunità che tale caso sia altrimenti affrontato e positivamente risolto. Sarebbe infatti veramente singolare — a parere dell'interrogante — che in uno Stato che provvede con ingentissime e spesso eccessive erogazioni a finanziare enti e segreterie superflui o improduttivi e che corrisponde tuttora le pensioni a migliaia di ex-militari tedeschi ed austriaci alto-atesini che hanno a suo tempo combattuto contro l'Italia, non si riuscisse a reperire la modesta somma necessaria per le pensioni alle famiglie di quei pochi militari che, in servizio al confine, sono rimasti vittime del dovere, in circostanze che hanno commosso l'intero mondo civile e che sono state deprecate persino dal Sommo Pontefice. (1417)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PREZIOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che inducono la competente Direzione generale del suo Ministero a decidere la soppressione della « terza classe » dell'istituto tecnico industriale « Alessandro Volta » in Avellino.

Ed invero si fa notare al Ministro che le considerazioni che sembra siano state fatte valere tramite una ispezione ministeriale circa la deficienza di aule ed attrezzature scolastiche sono superate dalla comprensione e dalla offerta spontanea fatta subito dall'ingegner Ferdinando Coccia preside dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Avellino, finitimo come locali all'istituto tecnico industriale « A. Volta », il quale è dispostissimo a concedere a questo ultimo Istituto le aule necessarie e le attrezzature scolastiche relative, modernissime e adatte allo scopo. Ridimensionata così la situazione e riportato su un piano di possibile, immediata soluzione favorevole il problema sorto che dovrebbe far decidere la ventilata soppressione della predetta terza classe dell'istituto « A. Volta » l'interrogante fa rilevare quindi che si impone la revoca di ogni provvedimento per una soppressione della terza classe del pre-

detto Istituto, la quale, se mantenuta, provocherebbe un danno enorme per gli alunni, in numero che superano « le cento unità », in quanto detti giovani dovrebbero recarsi a Napoli o a Benevento per frequentarvi la terza classe con gravissimo danno delle loro famiglie non abbienti e conseguentemente non in condizioni di mantenere agli studi i loro figliuoli per assoluta mancanza di mezzi.

D'altro canto un centro scolastico, perfettamente attrezzato, come Avellino, città capoluogo, non merita un provvedimento tanto ingiusto nei confronti di oltre cento giovani studenti meritevoli di ogni considerazione, molti dei quali potrebbero essere costretti, per mancanza di mezzi, a non proseguire più i loro studi. (5219)

MINELLA MOLINARI Angiola, **CASSESE**, **ORLANDI**, **SIMONUCCI**, **ZANARDI**, **SCOTTI**, **DI PAOLANTONIO**. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, in base anche alle affermazioni fatte dal Ministro stesso all'XI Congresso europeo contro la poliomielite:

quali siano i dati esatti circa lo stato della poliomielite nel corso degli ultimi anni nazionalmente e nelle singole regioni dopo l'introduzione della vaccinazione orale Sabin;

quale sia la portata della recente recrudescenza del male in rapporto particolarmente ai risultati della vaccinazione di massa il cui indebolimento e le cui insufficienze, specie in alcune regioni del Paese, sono alla base, come il Ministro ha riconosciuto, del pericolo di un grave regresso del grado di immunità conseguito nei primi interventi, mentre è necessario garantire, attraverso una permanente campagna sanitaria e strutture adeguate, il mantenimento e il rafforzamento di tale immunità fino alla scomparsa totale o quasi totale della malattia come è già conseguita per esempio in Cecoslovacchia dal 1961. (5220)

ROLLALANZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere i provve-

dimenti adottati o che si intendano adottare, in conseguenza del grave nubifragio abbattutosi, nei primi giorni dell'ottobre 1966, su vaste plaghe e su alcuni abitati della provincia di Bari e del Metapontino, per la riparazione dei danni verificatisi alle opere pubbliche ed alle colture nonché per gli indennizzi e gli sgravi tributari a favore degli agricoltori tanto duramente colpiti. (5221)

ROLLALANZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere se, in attesa del completamento degli studi e dell'approvazione della riforma dell'intero sistema previdenziale marittimo — per cui legittime sono peraltro le aspettative della categoria per il suo sollecito varo — non ritengano di provvedere, intanto, senza ulteriori indugi, all'adeguamento dell'attuale trattamento pensionistico della benemerita gente di mare, sempre più sproporzionato al crescente costo della vita. (5222)

ZELIOLI LANZINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per richiamare l'attenzione del Ministro sui voli ultrasonici che per necessari esperimenti si susseguono nei campi d'aviazione militare e che sugli agglomerati cittadini si ripercuotono d'improvviso con rombi allarmanti. Le persone ammalate e i cittadini in genere ne risentono, le proteste sono incessanti, come nella provincia di Cremona dove sconfinano dal cielo di Ghedi quotidianamente apparecchi in esercitazione. Si chiede al Ministro se non è possibile evitare il ripetersi degli inconvenienti che, sembra all'interrogante, siano dannosi per la salute delle persone e per la sicurezza delle costruzioni specie negli agglomerati urbani densi di popolazione. (5223)

COMPAGNONI, **MAMMUCARI**. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire per il sollecito accoglimento delle richieste più volte avanzate dal personale non inse-

gnante della scuola media statale, ed in particolare:

1) l'assicurazione contro gli infortuni per i bidelli addetti al servizio nelle palestre scolastiche;

2) la revisione della direttiva contenuta nel punto 2° della circolare ministeriale n. 270 del 28 gennaio 1959, allo scopo di consentire la sostituzione dei bidelli di sesso maschile che per motivi vari debbono assentarsi dal servizio dal 1° ottobre al 30 giugno e nel corso degli esami per un periodo superiore a sei giorni;

3) l'assegnazione dei fondi per il pagamento del lavoro straordinario allo stesso personale non insegnante, accreditando alle singole scuole separatamente le somme relative al personale amministrativo da quelle relative ai bidelli;

4) l'assegnazione a favore del personale ausiliario in servizio nelle scuole medie dove viene effettuato il dopo scuola e in quelle dove si tengono i corsi CRACIS, di un compenso fisso mensile;

5) la comunicazione dell'elenco delle scuole con posti vacanti per il personale non insegnante allo scopo di consentire a chi abbia interesse al trasferimento di poter indicare la sede desiderata. (5224)

BETTONI, ZENTI, DARÈ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli ancora si frappongono all'inizio dei lavori per la sostituzione del vecchio ponte in chiatte sul Po, tra Sermide e Castelmassa, secondo il disposto della legge n. 1708 del 22 novembre 1962, modificata dalle leggi n. 1056 del 7 luglio 1964 e n. 264 del 5 maggio 1966.

Sembra legittimo agli interroganti ritenere che alla base di tale tardivo inizio dei lavori, quando già sono completati e quasi pronti per l'esercizio gli altri ponti finanziati con le stesse leggi, debba immaginarsi qualche intoppo burocratico, qualche pregiudizievole conflitto di competenze, qualche per-

sistente effetto di norme alla prova del tempo superate.

In particolare si chiede di conoscere:

quanto tempo sia intercorso tra il formale perfezionamento della pratica originaria da parte degli Uffici periferici dei lavori pubblici e la successiva approvazione da parte degli Organi tecnici periferici del Ministero della difesa;

quali difficoltà tengano da molti mesi inutilizzati sul posto i mezzi destinati alle operazioni di bonifica della zona bombardata nell'ultimo conflitto;

per quali motivi tale bonifica si attui in quella località e non si sia ritenuta necessaria altrove, in corrispondenza di zone non meno colpite durante la guerra;

se non sembri da abrogare la norma di cui all'articolo 13 della legge n. 886 del 1° giugno 1931, inutilmente ritardatrice, fonte di conflitti di competenza e origine di successivi pleonastici controlli, eventualmente introducendo un rappresentante del Ministero della difesa nei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati, ogni volta che si esaminino progetti aventi attinenza con i problemi della difesa del territorio nazionale.

Gli interroganti si permettono di osservare che ulteriori ritardi, purtroppo facilmente prevedibili, renderanno assai laboriosa l'esecuzione delle opere, specie in presenza delle piene autunnali e primaverili, mentre favorevolissime condizioni ambientali sono state perdute nella lunga attesa.

Ancora si richiama l'attenzione sul pregiudizio che alle condizioni di vita delle popolazioni interessate ed all'economia locale deriva dal lamentato, incomprensibile ritardo. (5225)

PERRINO, GIANCANE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — In considerazione dei voti espressi dagli Enti locali ed economici delle provincie salentine per l'istituzione di una linea aerea sperimentale stagionale Brindisi-Monaco di Baviera;

ritenuto che buona parte del notevole traffico turistico che si svolge attraverso il porto di Brindisi è dovuto a sempre più intense correnti di traffico per la Repubblica federale tedesca e in particolar modo per Monaco di Baviera;

visto che verso la Germania occidentale è esportata la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Brindisi e specialmente l'uva da tavola;

considerato anche che a causa del notevole sviluppo industriale di Brindisi e provincia e delle altre provincie limitrofe è sempre più sentita l'esigenza di comunicazioni rapide con la Germania occidentale peraltro interessata ad alcune iniziative industriali nell'agglomeramento industriale di Brindisi,

gli interroganti chiedono al Ministro se non ritiene di porre concretamente allo studio la possibilità dell'istituzione di una linea aerea sperimentale Brindisi-Monaco di Baviera per il periodo giugno-settembre di ogni anno. (5226)

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

1) che notevole è il sovraffollamento della popolazione scolastica del comune di Ostuni (Brindisi), distribuita in soli due circoli didattici, dei quali il primo supera i 2.500 ed il secondo i 1.500 iscritti e frequentanti;

2) che i due circoli didattici suddetti cumulativamente hanno alle dipendenze tra insegnanti di ruolo, non di ruolo e incaricati per le scuole popolari e refezione scolastica 246 insegnanti, mentre ogni direzione didattica non dovrebbe superare i 45 insegnanti;

3) che l'istituzione in quel Comune di un terzo circolo didattico comporterebbe una più idonea distribuzione tra i tre circoli didattici delle numerosissime frazioni di quel Comune e, conseguentemente, una maggiore sorveglianza dell'andamento delle lezioni a vantaggio della preparazione degli alunni,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno disporre l'istituzione

di un terzo circolo didattico nel comune di Ostuni, in adesione anche ai voti espressi da quel Consiglio comunale già dal luglio 1966. (5227)

ROVERE. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo.*

— Per sapere:

a) se sono a conoscenza dell'ordinanza n. 33/1966 dell'Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure del Compartimento marittimo di Genova con la quale si fa divieto di rilasciare, nei giorni festivi, biglietti di andata e ritorno da parte delle motobarche adibite al trasporto passeggeri in partenza dai porti di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino;

b) se, una volta accertata la legittimità di tale provvedimento, non ritengano l'ordinanza di cui sopra lesiva dei diritti dei singoli armatori;

c) se non ritengano di dover tenere presenti le conseguenze economiche per i molti turisti interessati;

d) quali provvedimenti al riguardo intendano pertanto adottare in via d'urgenza. (5228)

ROMANO, CASSESE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che, fino all'anno 1965, i comuni di Cava de' Tirreni e di Pontecagnano, ai fini della utenza telefonica, erano considerati settori autonomi;

che, nel 1966, opportunamente essi sono stati, invece, considerati come parte integrante del settore di Salerno;

che tale modificazione, in riferimento al grado di tariffa di teleselezione dalle predette città con Salerno, ha comportato il passaggio dalla tariffa 1 (uno scatto alla chiamata, uno scatto ogni 28 secondi) alla tariffa S (uno scatto, alla chiamata, uno scatto ogni 70 secondi),

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che hanno determinato l'opportuna variazione, e per sapere se l'applicazione della tariffa 1 negli anni decorsi sia stata effettuata legittimamente dalla Società che gestisce il servizio. (5229)

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che nel 1962 l'INA-Casa di Salerno assegnò 48 alloggi costruiti per il personale della Pubblica istruzione in Santa Margherita di Pastena nel comune di Salerno;

che 14 assegnatari non occuparono gli alloggi loro assegnati e che pertanto gli appartamenti sono stati dati in affitto o sono rimasti liberi, a seguito del trasferimento a domanda degli interessati,

per sapere se non ritenga di dover intervenire perchè tutti gli appartamenti rimasti disponibili siano recuperati e messi a concorso fra i molti richiedenti. (5230)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 12 ottobre 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Trapianto del rene tra persone viventi (1321).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

3. Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (695).

4. CHABOD. — Modifiche alle leggi 6 febbraio 1948, n. 29, e 27 febbraio 1958, n. 64, per la elezione del Senato della Repubblica (822).

5. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

6. Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delega-

te intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (1748) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. SALARI. — Norme per le vendite dell'olio di semi e dell'olio di oliva (792).

8. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

9. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

10. Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispira-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (1431).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964 (1538).

12. Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione (1677).

13. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

| | | | |
|--|------------|--|---------------------|
| AUDISIO, BOCCASSI: Rinnovo e applicazione dei contratti di lavoro non effettuati da alcune aziende industriali della provincia di Alessandria (4310) | Pag. 26614 | MAMMUCARI, COMPAGNONI: Licenziamenti effettuati dalla Cementi Marchino di Guidonia (4896) | Pag. 26630 |
| BELLISARIO: Illegale collocazione di cartelli pubblicitari lungo l'Autostrada del sole (4414) | 26615 | MILITERNI, SPASARI, BERLINGIERI, MURDACA: Industrializzazione del bacino minerario di Lungro (4918) | 26630 |
| BERNARDI: Ripresa di agitazioni sindacali nel settore dei materiali lapidei (4866) | 26618 | MORINO: Serrata dello stabilimento Olcese di Cagno (4911) | 26633 |
| BERNARDINETTI: Sistemazione della strada Passo Corese-Terni (3356) | 26618 | MORVIDI: Illegalità commesse dall'Istituto case popolari di Viterbo (3496) | 26633 |
| CAPONI: Cumulo dei contributi versati dai coltivatori diretti con quelli dell'assicurazione obbligatoria (4551) | 26618 | MORVIDI, SALATI: Perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione dell'onorevole Dossetti (3306) | 26633 |
| CUZARI: Arbitrarie cancellazioni dagli elenchi di lavoratori agricoli nel comune di Forza d'Agrò (4473) | 26619 | PELLEGRINO: Rappresaglie operate dalla ditta Face-Standard di Maddaloni nei confronti di lavoratori in sciopero (4926) | 26634 |
| DE LUCA Angelo: Ammodernamento del sistema autostradale abruzzese (4008) | 26620 | PELLEGRINO, RENDINA: Rinnovo del contratto collettivo dei metallurgici nello stabilimento Face-Standard di Maddaloni (4970) | 26635 |
| DERIU: Concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti (4833) | 26621 | PIOVANO: Ultimazione della strada di allacciamento della frazione Matasca-Garibaldina al comune di Pietra de' Giorgi (Pavia) (3373) | 26636 |
| GIANCANE: Istituzione di una delegazione di spiaggia nel porto di Savellettri (Brindisi) (4859) | 26622 | POLANO: Stato di arretratezza della frazione Villanova Strisaili del comune di Villagrande (Nuoro) (3598); Ingenti danni causati dal nubifragio in provincia di Cagliari (3782); Assegnazione di appartamenti da parte dell'Istituto case popolari di Sassari (4989) | 26636, 26637, 26638 |
| GIGLIOTTI: Definizione dei ricorsi presentati dai contribuenti al comune di Roma (5045) | 26622 | ROMANO: Corresponsione dell'indennità di espropriazione ai proprietari dei suoli occorsi per la sistemazione del fiume Bornea (Salerno) (2112) | 26638 |
| GRANZOTTO BASSO: Gravi danni prodotti dall'alluvione del 1° settembre 1965 nella vallata del Comelico (Belluno) (3849) | 26624 | STEFANELLI: Dati concernenti la situazione dei lavoratori agricoli in provincia di Bari (4683) | 26639 |
| KUNTZE: Irregolarità nell'assegnazione di appartamenti INA-Casa in Foggia (3413) | 26626 | TIBERI: Disdetta della scala mobile da parte delle aziende di credito (4546) | 26640 |
| MACCARRONE: Consolidamento dell'abitato di San Miniato (Pisa) (4865) | 26627 | TREBBI: Licenziamenti predisposti dalla società Acciaierie Corni di Modena (4457) | 26641 |
| MAMMUCARI: Erosione della crosta rocciosa del sottosuolo di Guidonia-Montecelio (4417) | 26627 | VALENZI, MAMMUCARI, TOMASUCCI: Licenziamento e rimpatrio di tre operai italiani | |
| MAMMUCARI, BUFALINI: Cause del luttuoso infortunio accaduto alla BPD di Colleferro (4320) | 26627 | | |
| MAMMUCARI, BRAMBILLA, PERNA, GIGLIOTTI, BUFALINI, ADAMOLI, PIRASTU: Vertenza sindacale tra le maestranze e la società SOGEME (4628) | 26628 | | |

| | |
|--|-----------------------|
| effettuati su richiesta dell'Ambasciata d'Italia in Tanganica (4639) | Pag. 26643 |
| VALLAURI: Liquidazione dell'indennità di licenziamento agli ex dipendenti della mutua ferrovieri di Trieste (4605) | 26643 |
| VECELLIO: Gravi danni causati dall'alluvione in provincia di Belluno (3554) | 26644 |
| VIDALI: Inclusione degli italiani nel servizio di leva in Australia (4676) | 26645 |
| BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 26614 e <i>passim</i> | |
| MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 26615 e <i>passim</i> |
| OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 26643, 26645 |
| PIERACCINI, <i>Ministro del bilancio</i> | 26621 |
| PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> | 26622, 26631 |
| REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 26634 |

AUDISIO, BOCCASSI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sono state assunte adeguate iniziative per evitare che situazioni già gravi possano divenire preoccupanti sul piano dell'attività produttiva e dell'occupazione operaia di importanti aziende industriali della provincia di Alessandria, quali ad esempio: Sila di Alessandria, Asbornò di Arquata Scrivia, Orsi di Tortona, Jutificio di Carrosio ed altre.

Considerate le reali possibilità esistenti nei vari settori produttivi, gli organismi sindacali hanno rilevato che le resistenze padronali per i rinnovi contrattuali per l'applicazione dei contratti e per aver mano libera nei licenziamenti, come pure le crescenti insidie alle libertà democratiche e sindacali all'interno degli stabilimenti, altro non sono che manifestazioni di una chiara e ben determinata scelta politica mirante ad incidere sulla dinamica salariale e sui livelli di occupazione in senso negativo al fine di far sopportare alle classi lavoratrici tutto il peso della cosiddetta congiuntura economica. (Già interr. or. n. 430) 4310)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'industria e del commercio.

Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che la Società industria juta, con sta-

bilimento in Arquata Scrivia e Carrosio, incontra tuttora difficoltà di smercio del prodotto, in conseguenza di vari fattori tra i quali, soprattutto importanti, la concorrenza estera e l'aumentato consumo di prodotti similari.

In questi ultimi tempi, peraltro, a seguito del miglioramento delle condizioni di mercato e di taluni accorgimenti tecnici adottati nelle lavorazioni, si sono verificati evidenti sintomi di ripresa i quali confortano la previsione di una decisa, seppure graduale, ripresa dell'attività produttiva.

Ed infatti, sono stati riammessi al lavoro i dipendenti a suo tempo sospesi (115 operai nello stabilimento di Arquata Scrivia e 32 nello stabilimento di Carrosio), il normale orario di lavoro è stato ripristinato in tutti e due gli stabilimenti citati ed infine è stato assunto nuovo personale per un totale di 28 unità.

Per quanto concerne la ditta Orsi e figlio, con stabilimento in Tortona, si fa presente che essa è stata dichiarata fallita in data 3 febbraio 1965.

La maggior parte del personale in servizio alla data del fallimento ha trovato occupazione presso altre industrie locali.

Le retribuzioni ed indennità spettanti allo stesso personale sono state interamente corrisposte.

Relativamente alla società Asbornò, con stabilimento in Arquata Scrivia, si comunica che la stessa, su istanza dei creditori, è stata dichiarata fallita l'8 aprile 1966 dal Tribunale di Milano. Presso lo stabilimento menzionato erano in forza, alla data del fallimento, 138 dipendenti di cui 95 sospesi sino dal 1° settembre 1964.

Il restante personale (43 unità), occupato nell'azienda per la normale manutenzione degli impianti, non ha percepito le retribuzioni dal dicembre 1965.

Quasi tutti i lavoratori a suo tempo licenziati dalla società Asbornò hanno trovato nuova occupazione.

Alle maestranze sospese dal lavoro in via eccezionale è stato concesso il pagamento diretto da parte della locale sede INPS delle integrazioni salariali arretrate afferenti al periodo 29 marzo-31 dicembre 1965.

Per quanto concerne infine la Società italiana laminazione alluminio, con stabilimento in Alessandria, risulta che la stessa ha in forza 233 operai, 23 equiparati e 61 impiegati.

L'Azienda ha attraversato un periodo di notevole difficoltà per effetto, tra l'altro, sia dei notevoli impegni assunti per l'ammodernamento e il rinnovo degli impianti che della sfavorevole situazione del mercato interno.

Riscontrandosi pertanto la necessità di addivenire ad una riduzione dell'attività produttiva, dal febbraio 1964 in poi, venne diminuito gradualmente l'organico del personale mediante licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro; anche l'orario di lavoro è stato, in varie misure, ridotto.

La situazione è andata però successivamente migliorando e dal novembre 1965 è stato ripristinato per tutta la maestranza il normale orario di lavoro di 44 ore settimanali.

Il Ministro
Bosco

BELLISARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi di ordine giuridico e pratico in base ai quali l'ANAS ha ritenuto opportuno non intervenire per vietare la messa in opera, abusiva ed illegale, anche perchè priva delle prescritte autorizzazioni, di cartelli pubblicitari lungo l'Autostrada del Sole, e ciò pur disponendo degli ampi poteri (ivi compresa la rimozione d'autorità) appositamente conferiti al Ministero dei lavori pubblici dai decreti del Presidente della Repubblica numero 313 del 15 giugno 1959 e n. 420 del 30 giugno 1959 e dalla legge 24 luglio 1961, n. 729.

Da qualche tempo, infatti, lungo l'Autostrada del Sole sono stati collocati centinaia di cartelli, chiaramente rivolti a chi percorre in un senso o nell'altro le due corsie. Per tali cartelli è forse stata ottenuta l'autorizzazione di qualche Ente locale, sfruttando le strade minori parallele all'autostrada o facendo rapidamente costruire un abboz-

zo di strada privata, ma non è mai stata concessa — e non poteva essere concessa — alcuna autorizzazione dall'Ente concessionario.

Tale pubblicità ha soltanto l'apparenza della legalità, mentre nella realtà è sicuramente illegale perchè viola tutta la legislazione in vigore ed è inoltre priva delle prescritte autorizzazioni. (4414)

RISPOSTA. — L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo od in vista delle autostrade, fino all'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729, ha trovato, come è noto, la sua disciplina esclusivamente nell'articolo 11 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), e nel regolamento di esecuzione dello stesso testo unico (dall'articolo 19 all'articolo 23).

Dal combinato disposto dell'articolo 11, terzo comma, del predetto testo unico n. 393 e dell'articolo 21, primo comma, lettera c), del ricordato regolamento di esecuzione si evince che la competenza ad emanare l'autorizzazione per il collocamento di impianti pubblicitari, lungo ed in vista delle autostrade in concessione, spetta all'Ente concessionario, mentre l'Ente concedente, e pertanto nella fattispecie di cui trattasi l'ANAS, concorre nel procedimento amministrativo di formazione dell'atto autorizzativo con il proprio benessere.

A tale predetto regime formativo della pubblicità lungo od in vista delle autostrade in concessione con l'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729, è seguita la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge, che testualmente statuisce: « Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale ».

L'interpretazione della ricordata disposizione ha dato luogo a perplessità e divergenze che sostanzialmente si concretano nei seguenti quesiti:

1) atteso che la richiamata legge 24 luglio 1961, n. 729, concerne il piano di nuove costruzioni autostradali, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, sancito dall'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge,

si estende a tutte le autostrade in concessione o deve intendersi nel senso di escludere dall'applicazione del divieto stesso tutte le autostrade già in esercizio od in via di costruzione all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 729?

2) La norma dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge di cui trattasi deve intendersi abrogativa della disciplina dettata dall'articolo 11 del codice della strada per la pubblicità lungo le autostrade e delle norme relative a tale articolo contenute nel relativo regolamento di esecuzione, ovvero deve considerarsi solo integrativa di tale disciplina?

In ordine al primo quesito il Tribunale di Genova, chiamato a decidere in merito alla limitazione imposta dal primo comma dello stesso articolo 9, con sentenza del 10 giugno 1964, ha affermato che tale norma non è applicabile alle autostrade incluse per il loro completamento nel piano della legge n. 729; avverso tale decisione peraltro è stato proposto appello.

In senso opposto l'Avvocatura generale dello Stato, richiesta di parere da parte dell'ANAS, ha espresso l'avviso che l'intero disposto dell'articolo 9 in argomento deve considerarsi di carattere generale ed è pertanto applicabile non solo alle nuove autostrade da costruirsi in forza della citata legge n. 729, ma altresì alle autostrade già realizzate ed attualmente in esercizio.

Le predette contrastanti interpretazioni certamente hanno generato qualche perplessità in ordine alla sfera di applicazione della norma di cui ci si occupa, perplessità d'altra parte accresciute dalla necessità di tener ben presenti le ripercussioni d'ordine giuridico ed economico che l'applicazione drastica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, potrebbe eventualmente ingenerare.

Anche in ordine al secondo quesito, le opinioni sono ben diverse; infatti una prima tesi sostiene che l'articolo 9 ultimo comma debba ritenersi portatore di un divieto assoluto e generale di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade od in vista di esse, mentre una tesi opposta è d'avviso che l'articolo medesimo debba intendersi più

restrittivamente, nel senso di escludere la possibilità che gli impianti pubblicitari insistano nell'ambito dei confini delle opere autostradali, anche di carattere accessorio, permettendosi peraltro la pubblicità in vista dell'autostrada, giusta l'articolo 11 del codice della strada.

Si osserva che, se è vero che la formulazione, certamente non felice, dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 729 potrebbe indurre a ritenere il carattere integrativo e complementare della norma di cui trattasi rispetto alla disciplina di base data alla materia dall'articolo 11 del codice della strada e del relativo regolamento, tuttavia è altrettanto vero che ad una soluzione diversa, e precisamente all'accoglimento della prima delle sopraricordate tesi (divieto assoluto di pubblicità lungo od in vista delle autostrade), può giungersi ove in sede di interpretazione della norma di cui trattasi non ci si fermi al criterio primario e semplicistico della mera interpretazione lessicale, ma si integri il criterio medesimo, come la corretta pratica giuridica impone, con il criterio sistematico e con la ricerca dell'intenzione del legislatore.

Ora, in base al criterio sistematico l'ultimo comma dell'articolo 9 in argomento va posto in correlazione sia con il primo comma dello stesso articolo, sia in senso più lato con le norme del codice della strada che disciplinano la materia della pubblicità lungo le autostrade.

Il primo comma dell'articolo 9 statuisce che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » è vietata la costruzione o l'ampliamento di fabbricati a distanza inferiore di metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada; ora la stessa espressione « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » si ritrova nell'ultimo comma dello stesso articolo e non si vede perchè nell'ultimo comma le medesime parole debbano essere state usate dal legislatore in senso diverso rispetto al primo comma, e precisamente nel senso di vietare l'installazione di richiami pubblicitari solo entro i confini della zona di occupazione dell'autostrada e non invece al di là di tali predetti confini,

addirittura a raggio visivo lungo il tracciato autostradale.

Si potrebbe obiettare che nel primo comma dell'articolo 9 il legislatore lascia manifestamente intendere che il divieto di costruzione si estende oltre la zona di occupazione dell'autostrada quando contiene e delimita il divieto stesso entro la distanza di metri 25 dai confini della zona medesima, mentre nell'ultimo comma il legislatore stesso si limita a statuire semplicemente che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » è vietata qualsiasi forma di pubblicità: ma proprio l'assenza di qualsiasi limitazione deve indurre a conferire al divieto stesso una portata ampia e generalissima, nel senso cioè di vietare non solo la pubblicità installata lungo i confini autostradali, sia pure al limite di tre metri dai confini stessi, ma anche tutti gli altri richiami pubblicitari collocati in vista della sede autostradale, tanto più che, e qui si amplia e si completa il criterio d'interpretazione sistematica, sia il codice della strada, sia il regolamento di esecuzione hanno sempre parlato di richiami pubblicitari lungo od in vista delle autostrade.

D'altra parte, come sopra detto, non si può prescindere dal considerare l'intenzione che il legislatore ha avuto quando ha formulato la norma di cui trattasi: a tal proposito è agevole rilevare che la *ratio legis* nella fattispecie in esame è costituita dall'intento di evitare i pericoli che potrebbero derivare alla circolazione autostradale dai richiami pubblicitari, e se è vero che il richiamo pubblicitario installato lungo il tracciato autostradale, intendendo tale espressione in senso stretto, assorbe o può assorbire una parte dell'attenzione dell'automobilista, è altrettanto vero che è fonte e causa di distrazione anche maggiore per l'automobilista stesso il richiamo pubblicitario collocato in vista dell'autostrada, sia pure a distanza notevole dalla medesima.

Stante quanto sopra, l'interpretazione lessicale e sistematica della norma più volte ricordata dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 729 del 1961 porterebbe a concludere nel senso di un divieto generalissimo ed assoluto d'installazione di richiami

pubblicitari lungo od in vista delle autostrade; e questa conclusione, come si è detto, sembrerebbe confortata anche dalla ricerca logica del fine che il legislatore ha inteso perseguire dettando la norma predetta.

Premesso il richiamo della vigente disciplina sostanziale della pubblicità lungo le autostrade e delineati i problemi e le difficoltà di interpretazione che nella materia si presentano, sembra opportuno precisare quali siano i mezzi conferiti dal legislatore all'ANAS ed alle società concessionarie per la rimozione dei cartelli abusivi installati lungo i tracciati autostradali.

Nella repressione di tali abusi la normativa vigente prevede due mezzi di azione e di tutela: il primo in via penale ed il secondo in via amministrativa.

Com'è noto l'ultimo comma dell'articolo 11 del ricordato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, attribuisce carattere di reato contravvenzionale al fatto che siano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione ovvero la violazione delle norme tecniche previste nello stesso articolo 11 e, conseguentemente, negli articoli 21 e 23 del relativo regolamento.

La previsione e la configurazione del predetto reato contravvenzionale se non consentono di per se stesse — salvo il caso di ordinanza del magistrato — la rimozione immediata del mezzo pubblicitario abusivo, costituiscono peraltro una remora, atteso che la relativa ammenda oscilla da lire 10 mila a lire 20.000.

Nell'ambito poi dell'azione amministrativa deve prevedersi la rimozione dei richiami pubblicitari abusivi ed al riguardo possono distinguersi due ipotesi:

1) il richiamo pubblicitario non autorizzato ovvero autorizzato ma non rispondente ai requisiti tecnici previsti risulta collocato su area di proprietà dell'ANAS o della Società concessionaria;

2) il richiamo pubblicitario abusivo per assenza di autorizzazione o per deficienza di requisiti risulta collocato su area di proprietà di terzi.

Nella prima ipotesi l'azione dell'Ente concedente per la rimozione d'ufficio del cartel-

lo pubblicitario abusivo non presenta difficoltà; nella seconda ipotesi invece la procedura è più complessa trattandosi di accedere nel fondo altrui.

Tutto ciò premesso, nel far presente che l'ANAS non trascurerà di vigilare perchè gli uffici dipendenti e le società concessionarie curino l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblicità lungo le autostrade, si assicura che sarà attentamente esaminata l'opportunità che la normativa attualmente in vigore venga integrata ed interpretata con nuove precise disposizioni legislative, che, eliminando le perplessità e le difficoltà sopraesposte, conferiscano all'azione amministrativa rapidità ed efficacia nella repressione degli abusi; tali nuove norme potranno trovare formulazione in sede di riforma del codice della strada o nel disegno di legge già allo studio, per la tutela delle strade, autostrade ed aree pubbliche.

Il Ministro
MANCINI

BERNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — perdurando l'attuale pesante situazione creata dalla ripresa di agitazioni sindacali nel settore dei « materiali lapidei » dovuta al mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 30 giugno 1964 — se non ritenga opportuno prendere iniziative adeguate per avvicinare le parti e concordare tutte le possibilità esistenti per mettere fine ad uno stato di grave instabilità in questo « non disprezzabile » settore dell'attività economica del Paese. (4866)

RISPOSTA. — Informo la signoria vostra onorevole che dopo ripetuti interventi operati dallo scrivente allo scopo di instaurare trattative tra le parti interessate al rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli addetti alla escavazione e alla lavorazione dei materiali lapidei, sono stati iniziati, in sede sindacale, gli opportuni contatti.

All'uopo le parti hanno concordato di tenere apposite riunioni durante il mese di settembre e di ottobre 1966.

Lo scrivente segue lo svolgersi delle trattative ed è pronto ad intervenire ove se ne presenti la necessità.

Il Ministro
Bosco

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata riutilizzata in provincia di Rieti la somma di oltre cento milioni, già stanziata in base alla legge sulle « zone depresse » per la sistemazione della strada Passo Corese-Terni, ora statizzata.

L'interrogante si permette di far presente che la provincia di Rieti è una delle provincie più arretrate in fatto di sistemazione di strade. La somma di cui sopra, pertanto, anche ai fini di giustizia, non può non essere spesa che per la sistemazione di altre strade della provincia di Rieti. (3356)

RISPOSTA. — Si fa seguito alla risposta data all'onorevole interrogante il 25 maggio 1966 per informare che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha autorizzato, nella riunione del 27 luglio 1966, il finanziamento dei lavori relativi ad opere stradali in provincia di Rieti, da attuare in base alla legge 10 agosto 1950, n. 646, utilizzando all'uopo fondi disponibili.

Il Ministro
MANCINI

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito a quanto si espone:

1) il lavoratore Felicioni Francesco, abitante a Foligno (Perugia), frazione Serra Bassa, per ragioni di lavoro emigrò in Svizzera nel luglio 1962; rientrato in Italia il 18 febbraio 1963 per un breve periodo di ferie morì in seguito a malattia, lasciando la moglie e un bambino di 4 anni senza alcun sostentamento;

2) la domanda di pensione, inoltrata all'INPS dalla vedova del predetto lavoratore, Salvati Domenica, è stata respinta per insufficiente periodo d'iscrizione all'assicura-

zione generale obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

3) in effetti il Felicioni lavorò in qualità di operaio in Italia e in Svizzera per un periodo insufficiente di circa 12 mesi, ma a suo favore risultano regolarmente versati, per gli anni 1957-61, i contributi all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

4) le norme di legge in materia non prevedono il cumulo dei contributi versati all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri con quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, cosicchè si registrano anche altri casi di vedove e di orfani di lavoratori ex contadini deceduti con un periodo insufficiente di contributi all'assicurazione generale obbligatoria che restano privi di pensione di reversibilità.

La mancata concessione della pensione di reversibilità nei casi denunciati appare all'interrogante un fatto profondamente ingiusto e, pertanto, chiede al Ministro se egli non ritenga possibile intervenire, in sede amministrativa, per sanare l'ingiustizia patita da vedove e orfani di lavoratori, lasciati in condizioni di estremo bisogno, con l'autorizzare il cumulo dei contributi assicurativi, oppure presentare con urgenza un apposito disegno di legge all'approvazione del Parlamento. (4551)

RISPOSTA. — Inderogabili disposizioni di legge non consentono il cumulo di contributi assicurativi derivanti da forme distinte di previdenza, ricollegabili ad attività lavorative di diversa natura.

La questione prospettata sarà tenuta nella dovuta considerazione in sede di predisposizione dei provvedimenti delegati ai sensi dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, numero 903, sull'avviamento alla riforma e sul miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

Il Ministro
Bosco

CUZARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia vero quanto viene lamentato dai dirigenti della CISL di Forza d'Agrò in ordine ad arbitrarie iscrizioni e cancellazioni dagli elenchi dei lavoratori agricoli in quel Comune.

In particolare se sia vero che con esposto-denuncia di un lavoratore, indirizzato il 25 novembre 1962 al Direttore dell'Ufficio contributi unificati, all'INPS e al Procuratore generale, sono stati indicati i nominativi di 9 persone abusivamente iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Mentre l'Ufficio contributi unificati ha provveduto alle rettifiche, nessun provvedimento è stato adottato nei confronti del collocatore il quale, anzi, ha successivamente depennato dagli elenchi il denunciante che ha, in questi giorni, proposto ricorso avverso la cancellazione stessa.

Lo stesso collocatore d'altronde, per quanto mai avesse svolto lavoro come bracciante agricolo, si era auto iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, insieme con la moglie, percependo l'indennità di disoccupazione.

Se sia vero che l'INPS abbia recuperato tali somme illecitamente percepite e se per tali fatti siano state, dagli organi locali di vigilanza, interessate le autorità che hanno l'obbligo di provvedere e quale azione ne sia derivata.

In particolare chiede di conoscere se sia vero che, pure in presenza di tali irregolarità, si sia proceduto ad attribuire allo stesso collocatore una promozione e, ove siano stati considerati irrilevanti i fatti, come si sia giunti, nell'ambito della vigente legislazione, a tale interessante conclusione. (4473)

RISPOSTA. — Relativamente ai primi due punti dell'interrogazione alla quale si risponde, si fa presente che non si è riscontrata nel comune di Forza d'Agrò una situazione anormale in ordine alle iscrizioni ed alle cancellazioni effettuate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. In particolare, nelle annate 1963-64 e 1964-65 si sono avute 53 nuove iscrizioni e 79 cancellazioni; di

queste ultime, 32 si riferiscono a lavoratori emigrati, 12 a lavoratori che avevano notificato la cessazione dall'attività lavorativa e 35 sono state disposte d'ufficio. Contro le cancellazioni di ufficio si sono avuti 18 ricorsi, di cui 11 accolti.

Per quanto riguarda l'esposto del 25 novembre 1962 indirizzato all'Ufficio contributi unificati, alla Procura della Repubblica ed all'INPS, si fa presente che, a seguito degli accertamenti all'uopo effettuati, l'Ufficio contributi unificati ha disposto la cancellazione dagli elenchi di 4 dei 9 lavoratori segnalati, dando quindi notizia dei risultati ispettivi all'INPS ed alla Procura della Repubblica.

Relativamente al terzo punto, si fa presente che gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sono stati compilati a cura dell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati e dell'apposita Commissione comunale, della quale ultima il collocatore fa parte con funzioni meramente consultive.

Per quanto concerne la posizione del firmatario dell'esposto, si sottolinea che l'Ufficio contributi unificati, avendo rilevato che nessuna documentazione circa lo stato di occupazione era stata presentata dall'interessato per l'anno agrario 1963-64, ha disposto la cancellazione del nominativo dall'elenco ordinario suppletivo del quarto trimestre 1965. Contro la cancellazione, l'interessato ha proposto ricorso al Prefetto. L'Ispettorato del lavoro competente, a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio contributi unificati, in relazione all'istruttoria del predetto ricorso, ha eseguito indagini dalle quali è risultato che l'interessato è pensionato dell'INPS per invalidità e non svolge, già da diversi anni, attività lavorativa in agricoltura.

Relativamente al quarto punto dell'interrogazione, si fa presente che, a seguito di richiesta della competente Procura della Repubblica, l'Ispettorato del lavoro di Messina ha effettuato nel 1961 approfonditi accertamenti, riferendo con un circostanziato rapporto alla Procura richiedente.

Dalle indagini di cui si tratta, è risultato che il collocatore in questione (all'epoca incaricato temporaneo del servizio di collocamento) e la di lui moglie avevano titolo per essere iscritti negli elenchi nominativi.

Relativamente alle indennità di disoccupazione liquidate al collocatore in parola per gli anni 1955 e 1956, si fa presente che, in epoca successiva, l'INPS, avendo valutato in 100 giornate lavorative annue il servizio dallo stesso prestato in qualità di incaricato temporaneo del collocamento ed avendo cumulado dette giornate con quelle attribuitegli negli elenchi anagrafici, ha ritenuto non dovute le indennità predette nella misura liquidata ed ha chiesto quindi il rimborso di lire 114.956.

Circa l'ultimo punto, si fa presente che la promozione a collocatore di prima classe è stata conferita al dipendente in parola dal Consiglio di amministrazione, in data 25 luglio 1963, in base alle risultanze allora in possesso dell'Amministrazione.

Il Ministro

Bosco

DE LUCA Angelo. — *Ai Ministri del bilancio e dei lavori pubblici.* — Si premette:

1) che, in occasione dell'approvazione del disegno di legge sulle costruzioni autostradali (giugno 1961), la legittima aspettativa dell'Abruzzo era la sua inclusione in un sistema autostradale che assicurasse il collegamento della regione con le due linee costiere adriatica e tirrenica e che tale sistema fosse posto a totale carico dello Stato di fronte alla grave depressione economica della regione stessa;

2) che la predisposizione programmatica di un'autostrada per l'Abruzzo mancò pure nel gruppo affidato all'IRI e che, in conseguenza di tale ingiusta esclusione, l'interrogante presentò un ordine del giorno attraverso il quale si invitava il Governo « ad integrare il programma con un sistema autostradale interessante l'Abruzzo tenendo conto della posizione dei suoi capoluoghi, dei centri di gravitazione economica — tra cui, in particolare, la zona del Fucino e la vallata del Pescara — anche allo scopo di assicurare lo sviluppo equilibrato di una regione depressa nel quadro della politica per il Mezzogiorno ».

Si ricorda, altresì, che nel progetto di programma di sviluppo economico per il quin-

quennio 1965-69 del Ministero del bilancio, del dicembre 1964, si affermava (pag. 63) il principio secondo il quale si sarebbero dovute « intensificare le costruzioni autostradali e stradali nel Mezzogiorno lungo le direttrici dello sviluppo industriale e urbanistico per la primaria importanza propulsiva che esse hanno ai fini dell'espansione economica » e, successivamente, elencando le più importanti opere che si prevedeva di realizzare nel quinquennio si includevano le autostrade Rimini-Vasto e Roma-Aquila dichiarando espressamente: « Quest'ultima autostrada dovrà essere indirizzata a servire i bacini del Fucino (Avezzano) e della Valle del Pescara (Popoli-Pescara). Il progetto dovrà essere pertanto modificato per adeguarsi a queste esigenze ».

Ciò posto, l'interrogante chiede di conoscere se non ritengano di riconsiderare il problema delle autostrade interessanti l'Abruzzo, affinché, nella riconosciuta validità del principio informatore generale e di quello specifico su richiamati, tenendo conto delle pressanti esigenze del tratto Pescara-Popoli, ove il traffico è il più intenso di tutto quello che si svolge nella regione e ove si va sviluppando la promettente area di sviluppo industriale di Val Pescara, non discostando d'altra parte le esigenze di tutti i centri dell'Abruzzo, vogliano senz'altro provvedere al finanziamento ed alla concessione dei lavori per la costruzione dell'autostrada nel tratto Pescara-Popoli con inizio immediato dei lavori stessi. (4008)

RISPOSTA. — Il problema della viabilità, specie per quanto attiene al Mezzogiorno d'Italia, trova un'adeguata collocazione nel quadro della programmazione economica generale.

Nel programma di sviluppo economico per il quinquennio in corso, difatti, viene più volte riconfermata la priorità che, nel settore, spetta agli interventi interessanti le aree di sviluppo del Mezzogiorno e le regioni ove più acute sono le esigenze di riequilibrio sociale ed economico.

Per quanto concerne l'oggetto specifico dell'interrogazione, si segnala che, nel piano autostradale abruzzese, la realizzazione del

tratto Pescara-Popoli rappresenta uno dei problemi alla cui soluzione sarà data la dovuta priorità.

A tal fine, comunica il Ministero dei lavori pubblici, lo scorso anno si è tenuto presso quell'amministrazione una riunione con i rappresentanti degli enti locali interessati sui problemi concernenti il futuro sviluppo della viabilità autostradale abruzzese.

Successivamente la Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA), concessionaria dell'autostrada Roma-L'Aquila, ha presentato all'ANAS, in data 8 febbraio 1966, domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Popoli-Pescara, della lunghezza di 42 chilometri e del costo presunto di 25.555.000.000.

Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, nella riunione del 18 febbraio 1966, ha espresso l'avviso che il tracciato proposto possa essere preso in considerazione nella sua impostazione generale, ma ha ritenuto necessaria la presentazione, da parte della Società richiedente, di ulteriori elaborati tecnici.

Il Ministro
PIERACCINI

DERIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione ai precisi impegni assunti dal Governo davanti al Parlamento, con quali modalità ed entro quale termine s'intende provvedere alla concessione degli assegni familiari ai coltivatori ed allevatori diretti, ai coloni ed ai mezzadri.

Le precarie situazioni economiche delle anzidette categorie, le condizioni di lavoro e la fatica, cui sono sottoposti codesti benemeriti lavoratori dei campi, rendono i medesimi meritevoli di una particolare, tangibile e sollecita considerazione da parte dello Stato e della società nazionale. (4833)

RISPOSTA. — La estensione del beneficio degli assegni familiari ai coltivatori diretti nonché ai mezzadri ed ai coloni costituisce uno dei punti programmatici del Governo, compreso tra gli obiettivi a non breve ter-

mine specificati nel piano quinquennale di sviluppo economico.

Ciò premesso si deve far presente che, al momento, non sussistono le condizioni che consentano di assumere impegni per una eventuale anticipata soluzione del problema, la quale comporta, ovviamente, il reperimento dei cospicui mezzi finanziari occorrenti.

Si sottolinea, infine, che nell'ambito dei coltivatori diretti non sono compresi gli allevatori diretti.

Il Ministro

Bosco

GIANCANE. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere se, in considerazione del processo di motorizzazione della pesca nel porto di Savelletri di Fasano di Brindisi e dello sviluppo delle attività d'interesse turistico con incremento sempre maggiore di occupazione di suoli appartenenti al demanio marittimo, a salvaguardia degli stessi interessi pubblici ed in accoglimento anche dei voti più volte espressi dalle categorie interessate, non ritengano opportuno istituire presso lo stesso porto di Savelletri una delegazione di spiaggia cui sia preposto personale della Marina mercantile e la soppressione della Delemare di Torre Canne affidata alla Guardia di finanza. Qualora per ovvi motivi, ciò non fosse possibile, l'interrogante chiede di esaminare l'opportunità di spostare presso il porto di Savelletri la Delemare di Torre Canne.

L'interrogante porta infine a conoscenza dei Ministri interessati che il comune di Fasano, stazione di soggiorno, cura e turismo, ha in corso di completamento le opere del porto peschereccio di Savelletri che comportano tra l'altro realizzazioni di opere e servizi a terra di notevole interesse per un concreto sviluppo delle attività pescherecce. (4859)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile ha già iniziato l'istruttoria di competenza onde procedere quanto prima

alla istituzione di una delegazione di spiaggia nella località Savelletri di Fasano.

Lo stesso Dicastero ha espresso avviso concorde circa l'opportunità di sopprimere la delegazione di spiaggia di Torre Canne, i cui interessi marittimi potranno essere tutelati dalla istituenda delegazione di Savelletri che dista circa sei chilometri dalla località predetta.

Il Ministro

PRETI

GIGLIOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali la GPA ed il Ministero delle finanze, secondo le rispettive competenze, ritardano, per svariati anni, la decisione sulle vertenze ai sensi dell'articolo 289 del testo unico della finanza locale per conflitto di attribuzione.

Nel quadriennio 1962-1966, per quanto riguarda il comune di Roma, su 3.590 ricorsi ne sono stati decisi soltanto 994. Si tratta quasi sempre di contribuenti con imponibili fortissimi, spesso di centinaia di milioni, e, come è noto, allo stato della legislazione, sulla differenza di imposta fra l'imponibile dichiarato in sede di ricorso e quello accertato a conclusione del contenzioso, non corrono interessi a favore del Comune ed a carico del contribuente, il quale perciò ha tutto l'interesse a procrastinare il più possibile la definizione dei ricorsi. (5045)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 289 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703, disciplina le controversie circa la spettanza dei tributi locali nei casi in cui si concreta a carico di uno stesso contribuente una duplice imposizione da parte di due o più comuni.

La competenza a dirimere siffatte controversie è demandata dalle predette norme alla Giunta provinciale amministrativa per quelle insorte fra comuni appartenenti alla stessa provincia, ed al Ministero delle finanze per le duplicazioni verificatesi fra comuni appartenenti a provincie diverse.

Deve rilevarsi in via preliminare che, per accertare la esattezza o meno dei dati richiamati dalla signoria vostra onorevole circa i ricorsi che interessano il comune di Roma, occorrerebbe acclarare, attraverso apposita selezione, il numero dei contesti nei quali è interessato il predetto comune pervenuti nell'ultimo quinquennio sia al Ministero delle finanze che alla Giunta provinciale amministrativa di Roma, per quindi riesaminare tutte le controversie selezionate e rilevare le cause di ordine generale e particolare che hanno effettivamente ritardato la decisione dei ricorsi.

Una indagine del genere appare, a prima vista, di complessa realizzazione, tenuto presente, fra l'altro, che alla data del 31 agosto 1966 soltanto presso il Ministero delle finanze i ricorsi del genere in via di trattazione erano 5.771 (relativi agli anni 1966 e anteriori) e certamente molti erano quelli presso la Giunta provinciale amministrativa di Roma.

Ai predetti bisognerebbe aggiungere — per individuare quelli riguardanti il comune di Roma — anche quelli decisi nel passato quinquennio.

A tale proposito, è opportuno tenere conto, altresì, che nel quinquennio 1962-1966 il numero dei ricorsi per duplicazione pervenuti al Ministero competente e quelli decisi sono i seguenti:

| Anni | Contesti pervenuti | Contesti decisi |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1962 . . | N. 1.772 | N. 793 |
| 1963 . . | » 1.554 | » 1.257 |
| 1964 . . | » 1.774 | » 1.300 |
| 1965 . . | » 2.103 | » 1.437 |
| 1966 (a tutto il 31 agosto) » | 1.431 | » 1.601 |
| TOTALE N. 8.634 | | N. 6.388 |

Ciò premesso, non può negarsi che esiste effettivamente, nella generalità dei casi, un ritardo anche notevole nella definizione delle vertenze rispetto al momento in cui sono state sollevate. Ciò è dovuto ai seguenti motivi:

mentre gli accertamenti del tributo avvengono normalmente nell'anno solare ante-

cedente al rispettivo periodo di imposta, le istruttorie, dovendosi basare su elementi di fatto ed il più possibilmente certi, devono effettuarsi non prima dello scadere di detto periodo;

l'inizio delle istruttorie è molto spesso ritardato, per il tardivo invio dei ricorsi al Ministero a cura delle Prefetture o dei Comuni, alcuni dei quali (come appunto avviene per Roma) attendono anche uno o due anni per effettuare l'inoltro dei ricorsi ad essi presentati, dopo aver effettuato per proprio conto una prima istruttoria e predisposte le deduzioni al ricorso, senza tenere presente che così facendo provocano un notevole ritardo nell'istruttoria che il Ministero delle finanze deve effettuare presso il secondo o più Comuni che hanno dato luogo alla duplicazione;

l'erronea procedura esperita dai contribuenti che adiscono le Commissioni comunali tributi locali e le Giunte provinciali amministrative, ed anche la Commissione centrale imposte, invece del Ministero delle finanze, provocando lunghe soste degli atti presso organi ed uffici incompetenti e laboriose procedure di rinvio e riammissione in termini;

le notevoli difficoltà di ottenere rapide e concordi informazioni in sede istruttoria, difficoltà che aumentano col passar del tempo e con l'accentuarsi sempre più incalzante della celerità dei trasporti e dei collegamenti, che consentono ai contribuenti di spostarsi con molta frequenza fra più Comuni e verso centri di interessi talvolta molteplici, sì da rendere sovente estremamente arduo il coordinamento delle risultanze istruttorie. Tali difficoltà, ovviamente, sono più frequenti proprio nei casi dei contribuenti ad elevato reddito, ai quali si riferisce in particolare la signoria vostra onorevole, e per i quali spesso si rileva la necessità di ulteriori e lunghe istruttorie supplementari, che peraltro non sempre forniscono elementi concordanti.

In merito ai surricordati contribuenti con imponibili elevati (intendendosi qui per « elevati » quelli accertati con dieci milioni annuali ed oltre), si fa presente che da una rilevazione effettuata di recente risulta che essi rappresentano non oltre il 10 per cen-

to della intera massa dei ricorrenti per duplicazione.

Tali ricorsi, fin dall'arrivo, non vengono a confondersi nella massa, ma sono annotati in apposito schedario di evidenza e sono passati con precedenza nelle varie fasi di trattazione ed infine alla decisione, non appena le istruttorie ordinarie e supplementari consentono di disporre di sufficienti elementi di giudizio sulle vertenze.

Si osserva, poi, che nella trattazione e definizione dei ricorsi per duplicazione dei tributi locali, pur essendo esatto che taluni contribuenti possono avere interesse a che la definizione dei gravami subisca ritardi, in quanto la vigente legislazione non prevede finora interessi di mora a loro carico, per il ritardato pagamento dei tributi stessi in dipendenza del contenzioso, deve escludersi, in linea di massima, che essi possano in concreto contribuire a « procrastinare » la definizione dei ricorsi stessi, in quanto tale definizione è determinata unicamente dalla acquisizione da parte dell'Amministrazione centrale dei dati istruttori, i quali vengono forniti dagli organi informativi dello Stato con la tempestività e l'attendibilità compatibili con le difficoltà specifiche dei singoli casi.

Si fa presente, infine, che è all'esame della Camera dei deputati — dopo avere riportato l'approvazione del Senato — una proposta di legge di iniziativa parlamentare con la quale si prevede l'istituzione di interessi a carico ed a favore degli enti locali e si modifica l'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, in modo da evitare in particolare l'inconveniente lamentato dalla signoria vostra onorevole, e cioè che i contribuenti possano trarre ingiustificato lucro dalle inevitabili lungaggini della procedura inerente alle vertenze di cui sopra.

Il Ministro
PRETI

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali

provvedimenti siano stati presi per i gravi danni prodotti dall'alluvione del 1° settembre 1965 nella Vallata del Comelico e Sappada, al nord della provincia di Belluno.

Sono state in parte rovinare, in parte distrutte opere pubbliche, abitazioni, colture, attività varie, con gravissima ripercussione sull'economia della zona, purtroppo depressa per insufficienza di fonti di lavoro e per l'emigrazione continua.

Trattandosi di calamità di carattere pubblico, si rendono necessari provvedimenti urgenti e definitivi, idonei per la riattivazione delle opere danneggiate, la ricostruzione delle abitazioni, trovandosi senza tetto più di sessanta famiglie; adeguati finanziamenti per una efficiente sistemazione idraulico-forestale e per quant'altro indispensabile a normalizzare la zona e dare aiuto alla popolazione così duramente colpita, anche con gli aggravii fiscali, per lo stato di indigenza provocata dalle gravi perdite, anche private, subite. (3849)

RISPOSTA. — A seguito dei violenti nubifragi verificatisi durante i primi giorni del mese di settembre 1965 nel Comelico (Valle dell'Alto Piave), l'Ufficio del Genio civile di Belluno è intervenuto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, con lavori per l'importo complessivo di lire 290 milioni, così distinte: lire 252.400.000 per difesa torrenti, fiumi e frane; lire 30 milioni per ripristino transito provvisorio e lire 7 milioni 600 mila per ripristino provvisorio di opere igieniche.

L'intervento di questo Ministero nella riparazione definitiva dei danni è subordinato all'emanazione di un apposito provvedimento di legge.

S'informa, inoltre, che in dipendenza dei suindicati nubifragi la SS. n. 355 « di Val Degano » ha subito erosioni al corpo stradale in vari tratti, frane e la distruzione di un ponte.

I tempestivi interventi dell'ANAS hanno consentito di riattivare nel giro di pochi giorni, almeno parzialmente, la viabilità, tanto che i 350 operai della miniera « Pertusola » hanno potuto raggiungere, anche con autotreni, il luogo di lavoro.

Con la Direzione di detta miniera veniva inoltre raggiunto un accordo circa l'uso di un ponte prefabbricato Bailey, che veniva prontamente montato in sostituzione di quello distrutto in località Cordevole.

Ulteriori interventi hanno permesso l'apertura al transito dell'arteria anche per la località Sappada, sul cui percorso riprendeva il regolare servizio automobilistico di linea.

D'altra parte il Compartimento della viabilità di Bolzano nel decorso mese di marzo ha provveduto ad ultimare sulla richiamata SS. n. 355 lavori straordinari di somma urgenza per il ripristino della viabilità fra Santo Stefano di Cadore e Presenaio.

Sulla stessa SS. n. 355 è stata disposta l'esecuzione dei seguenti lavori:

1) ricostruzione del corpo stradale asportato dall'alluvione fra il chilometro 41 + 025 e il chilometro 41 + 075;

2) ulteriori opere di ripristino della viabilità, oltre a quelle sopradette e già ultimate, fra Santo Stefano di Cadore e Presenaio.

Saranno inoltre eseguiti i lavori di riattivazione delle rimanenti opere danneggiate.

La decorsa stagione turistica invernale ha così potuto avere regolare svolgimento avendo il Compartimento della viabilità di Bolzano attuato tutte le più opportune iniziative dirette a ripristinare la viabilità ed a garantire le migliori condizioni di transito.

Per quanto concerne la necessità di costruire alloggi popolari nella zona si fa presente che l'attuale situazione dei fondi a suo tempo stanziati per l'esecuzione di opere del genere non consente di disporre un immediato intervento.

Si assicura, comunque, che le necessità abitative segnalate dal senatore interrogante saranno tenute presenti allorquando nuove provvidenze legislative consentiranno il finanziamento di nuovi programmi nel settore dell'edilizia popolare.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha informato, in merito al settore assistenziale di competenza, che per la attuazione dei più urgenti interventi a favore delle categorie bisognose della provincia di Belluno colpite

dalle alluvioni 1-3 settembre 1965, il Ministero stesso assegnò tempestivamente a quella Prefettura fondi per complessive lire 20 milioni.

Su tale somma il Prefetto ha erogato lire 13.300.000 all'ECA di S. Pietro di Cadore e lire 1.340.000 all'ECA di S. Stefano di Cadore.

Inoltre, per il ripristino di opere distrutte e danneggiate, il Ministero dell'interno ha concesso ai Comuni di detta Provincia contributi straordinari per complessive lire 26 milioni 900 mila (a S. Pietro di Cadore lire 8 milioni ed a S. Stefano di Cadore lire 2 milioni).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato che, con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1966, le zone agrarie indicate dal senatore interrogante sono state delimitate, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Detto Ministero, inoltre, ha emanato, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto 17 novembre 1965, col quale, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, le zone della provincia di Belluno, ai fini della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle cambiali agrarie rilasciate da aziende agricole gravemente danneggiate.

Il ripetuto Ministero ha riservato adeguati fondi per la concessione, nella zona di cui trattasi, del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Per quanto riguarda l'attuazione di una efficiente sistemazione idraulico-forestale della zona il Ministero della agricoltura e delle foreste ha informato che tale esigenza potrà essere tenuta presente in sede di formulazione dei futuri programmi di opere pubbliche di bonifica montana, da predisporre a cura degli uffici periferici, di concerto con gli enti interessati, sulla base dei fondi che sarà possibile assegnare al comprensorio dell'Alto Piave, in relazione all'entità degli stanziamenti di bilancio ed alle altre analoghe esigenze.

Il Ministero delle finanze, infine, ha reso noto che è in corso l'istruttoria diretta ad accertare se ricorrano le condizioni richieste dalle vigenti disposizioni per l'adozione delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore dei possessori di fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche in parola.

Detto Ministero ha soggiunto che non è adottabile alcun provvedimento agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nei riguardi degli esercenti attività assoggettabili a tale tributo in quanto, consentendo il sistema di tassazione a consuntivo e la dichiarazione annuale dei redditi di assoggettare ad imposizione il reddito effettivamente prodotto, gli interessati possono tener conto, nella determinazione di detto reddito, anche delle perdite subite in conseguenza dell'alluvione.

Per quanto attiene, infine, ai fabbricati resi inabitabili a seguito della ripetuta alluvione, i relativi possessori potranno ottenere, secondo il danno, lo sgravio totale o parziale dell'imposta sul reddito dei fabbricati, presentando apposita domanda al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del testo unico 29 gennaio 1958, numero 645.

Il Ministro
MANCINI

KUNTZE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato di gravissime irregolarità consumate nell'assegnazione di appartamenti INA-Casa in Foggia (cantiere 8085) a dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, attraverso le quali taluni di costoro sono riusciti, con mezzi fraudolenti, ad ottenere l'assegnazione di un secondo appartamento che hanno conglobato con il primo o che concedono in fitto ricavandone illecito lucro, senza che l'Ente gestore (Istituto autonomo case popolari di Foggia), pur informato dell'abuso attraverso dettagliate denunce, sia mai intervenuto per reprimerlo.

Se, conseguentemente, non ritenga di dover disporre al riguardo una severa inchie-

sta che valga a far cessare i lamentati gravissimi inconvenienti. (3413)

RISPOSTA. — In merito a quanto esposto dal senatore interrogante si comunica che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota 10 febbraio 1966, n. G/126/658, ha precisato quanto segue: « Dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia cui, come è noto, spetta per legge la formazione della graduatoria e l'assegnazione degli alloggi costruiti per conto della Gestione case per lavoratori, non è risultato che tra i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, assegnatari degli alloggi del cantiere n. 8085 in Foggia, vi siano state persone che abbiano ottenuto l'assegnazione di un secondo appartamento. Nè dagli atti in possesso della GESCAL, riguardanti il medesimo cantiere n. 8085, sono emersi casi di assegnatari che abbiano dato in locazione i rispettivi alloggi senza richiedere, come previsto, la necessaria autorizzazione ».

Successivamente la Gestione case per lavoratori, con nota 5 agosto 1966, n. F.G.23/7/8/9/13, ha chiarito che effettivamente uno degli acquirenti dell'alloggio — dopo aver stipulato il relativo atto di compravendita con la Gestione — ha proceduto ad ulteriore atto di cessione a favore di altro acquirente di alloggio nello stesso fabbricato.

Risulta, inoltre, che tale ultimo cessionario ha operato delle trasformazioni arbitrarie al prospetto del fabbricato di Via Ofanto. Poichè l'articolo 20 del Regolamento, stabilito ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, fa espresso divieto di effettuare modifiche interne o esterne agli alloggi, senza la prescritta autorizzazione della Gestione e gli assegnatari che riscattino anticipatamente l'alloggio rimangono pertanto obbligati all'osservanza del predetto Regolamento, fino a quando tutti gli alloggi componenti lo stabile non siano stati trasferiti in proprietà dei rispettivi aventi diritto, è stato dalla Gestione autorizzato l'IACP di Foggia a voler giudiziariamente ottenere la

rimessa in pristino dello stato dei luoghi arbitrariamente mutato.

Il Ministro
MANCINI

MACCARRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative sono in corso o si intendano intraprendere per attuare il programma di opere di consolidamento dell'abitato di San Miniato (Pisa) di recente riconosciuto, con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, n. 995, Comune da consolidare a cura e spese dello Stato, in considerazione degli estesi sfaldamenti della collina, constatati di recente anche dagli organi periferici del Ministero, e delle conseguenze sulla stabilità delle abitazioni. (4865)

RISPOSTA. — Il problema del consolidamento dell'abitato di S. Miniato, sia per la sua complessità tecnica sia, soprattutto, per l'onerosità implicita nella esigenza di un'organica e definitiva soluzione, comporta l'impostazione di un consistente piano finanziario che il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze non ha la possibilità di affrontare per le limitate assegnazioni di fondi sul competente capitolo di bilancio.

Infatti il progetto di massima per S. Miniato prevede una spesa di lire 850.000.000, mentre il fondo assegnato al Provveditorato per la esecuzione di opere di consolidamento e trasferimento in tutta la Regione toscana ascende a complessive lire 40.500.000, opere già tutte programmate.

Pertanto l'insufficienza dei fondi non consente per il momento alcuna iniziativa in favore dell'abitato di S. Miniato, la cui situazione sarà — peraltro — tenuta nella debita considerazione.

Il Ministro
MANCINI

MAMMUCARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare, prima che accada una tragica sciagura, per sanare

la situazione, che si è venuta a creare a Villalba di Guidonia-Montecelio (Roma) a seguito della erosione della crosta rocciosa dovuta alle acque di scolo di fognatura, cave, cementificio, aeroporto, convogliate nel sottosuolo di detta località.

L'interrogante fa presente che su tale crosta rocciosa dello spessore, in alcuni punti, di 20 centimetri sono costruite case, scuole, edifici diversi e che le cantine e i pianterreni di tali costruzioni sono invasi da acque luride.

L'interrogante, infine, fa notare che detta località è priva di fognature nonostante raccolga ben 12.000 abitanti. (4417)

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione della rete della fognatura nella frazione Villalba del Comune di Guidonia Montecelio, è stato concesso nel 1963 il contributo sulla spesa di lire 40 milioni, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Gli atti progettuali, non funzionali nella prima redazione, hanno trovato ora approvazione con decreto provveditoriale numero 12603 del 13 luglio 1966 per cui, esperite le formalità di legge, i lavori potranno iniziare.

Il Ministro
MANCINI

MAMMUCARI, BUFALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda — a seguito del luttuoso infortunio accaduto il 16 febbraio 1965 alla BPD di Colleferro, che ha causato la morte degli operai Enrico Mele di anni 49, padre di quattro figli, Vittorio Centofanti, di anni 39, padre di tre figli, e il ferimento grave dell'operaio Loreto Palitti di anni 50, padre di otto figli — attuare una inchiesta, per accertare non solo le cause dell'infortunio, ma anche e innanzitutto la consistenza delle misure di sicurezza nei diversi reparti, in particolar modo in quelli che producono e lavorano esplosivi e propellenti per missili, e le condizioni di lavoro delle maestranze ivi occupate. (Già interr. or. numero 700) (4320)

RISPOSTA. — In seguito all'esplosione verificatasi il 16 febbraio 1965 nello stabilimento della BPD di Colleferro, sono state effettuate, da parte del competente Ispettorato del lavoro, accurate indagini al fine di individuare le cause del sinistro e le eventuali responsabilità.

L'esito di tali indagini è stato riferito all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

Inoltre, è stata disposta un'ispezione completa dello stabilimento in questione per accertare, in particolare, la consistenza delle misure di sicurezza adottate dall'azienda nei reparti dove si effettua la lavorazione degli esplosivi, nonché le condizioni di lavoro degli addetti a tale lavorazione.

Nel corso dell'ispezione sono emerse varie infrazioni in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di tutela del lavoro, per le quali si è provveduto a diffidare la ditta all'osservanza delle vigenti norme in materia.

L'Ispettorato del lavoro non ha mancato di vigilare successivamente in ordine all'ottemperanza, da parte della Società BPD, delle prescrizioni impartite elevando contravvenzioni per le infrazioni non rimosse dalla Società stessa e suggerendo particolari accorgimenti al fine di migliorare l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.

Il Ministro
Bosco

MAMMUCARI, BRAMBILLA, PERNA, GIGLIOTTI, BUFALINI, ADAMOLI, PIRASTU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali sono i reali motivi che impediscono di risolvere la presente vertenza SOGEME, visto che motivi sindacali effettivi non dovrebbero sussistere o non potrebbero avere grande consistenza, considerato che il costo attuale delle vertenze a carico della SOGEME-Alitalia è di gran lunga superiore all'onere annuale effettivo che avrebbe comportato l'accoglimento dell'insieme delle richieste avanzate dalle maestranze;

e quali provvedimenti si intendano deliberare al fine di facilitare l'opera di intermediazione dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma e del Ministero del lavoro, resa difficile dalla non giustificata e non giustificabile, sindacalmente ed economicamente, intransigenza della SOGEME-Alitalia, come dimostra l'allegato sotto riportato « A »:

VERTENZA SINDACALE SOGEME

È in corso dal 12 aprile 1966 il « presidio » dello stabile, ove operava la SOGEME, da parte delle maestranze. La causa, che ha determinato la deliberazione sindacale di presidiare lo stabile dell'azienda, consiste nella comunicazione, fatta dall'Impresa alle organizzazioni dei lavoratori, della decisione di licenziamento di 78 dipendenti.

La SOGEME ha preso tale decisione dopo aver appaltato all'Azienda analoga « De Montis » operante nell'aeroporto di Fiumicino una parte della propria attività, a seguito dell'agitazione in atto del proprio personale. L'appalto è stato attuato il 9 aprile 1966.

La SOGEME è una società dipendente dell'Alitalia. Il suo presidente è il dottor Renato Cappelletti vice direttore generale dell'Alitalia, e presidente della SAMA, altra società dell'Alitalia. Produce vettovaglie e pasti per il personale Alitalia, che usufruisce della mensa, e per i viaggiatori della Compagnia e di 22 altre Compagnie aeree.

Materia delle vertenze sindacali

Le organizzazioni sindacali — dopo aver prospettato sin dal settembre 1961 che le maestranze non potevano essere considerate e retribuite come appartenenti alla categoria Alberghi e Mense, settore Ristoranti, ma come appartenenti alla categoria Gente dell'Aria, perchè parte organica del gruppo Alitalia — hanno richiesto all'inizio dell'anno 1966:

- 1) aumento di 6.000 lire mensili della retribuzione;
- 2) acquisizione della 14ª mensilità;
- 3) riduzione dell'orario di lavoro (oggi pari a 8 ore giornaliere);

4) introduzione degli scatti biennali di aumento della retribuzione;

5) introduzione del principio della giusta causa nei licenziamenti.

L'Intersind ha respinto le richieste; il personale della SOGEME ha effettuato, allora, uno sciopero di tre giorni: il 7, 8, 9 marzo 1966.

Il 23 marzo 1966 vi è stato un secondo incontro con l'Intersind, alla presenza anche del commendator Renato Cappelletti, presidente della SOGEME.

In tale riunione è stato proposto alle organizzazioni sindacali di chiudere la vertenza in base alle seguenti offerte:

1) scatti triennali a partire dal 1970;

2) premio pari al 50 per cento delle retribuzioni per il 1967 e il 1968;

3) corresponsione di 30.000 lire quale *una tantum*. Le organizzazioni sindacali hanno respinto le proposte ed hanno effettuato uno sciopero di due giorni (il 25 e il 26 marzo 1966); uno sciopero di tre ore (il 5 aprile 1966).

La SOGEME, successivamente, ha deciso di appaltare parte del servizio alla « De Montis » e di licenziare 78 dipendenti.

Situazione generale

L'Alitalia nel 1961 ha creato l'Azienda SOGEME, spendendo per la costruzione dello stabile e per l'attrezzatura moderna del processo produttivo industriale la somma di lire 4,5 miliardi, senza valutare il prezzo del terreno di proprietà della Compagnia.

L'utile netto dell'Azienda, nel 1965, è stato di 135 milioni di lire, su un bilancio di 2 miliardi, dopo aver effettuato ammodernamenti del 15 per cento, anche per il macchinario non utilizzato, e avere effettuato gli accantonamenti di legge.

L'Alitalia dà all'Azienda 120 milioni di lire al mese.

Il costo del personale in totale, compresi gli oneri sociali, oscilla dal 18 al 20 per cento del totale delle spese.

Il gruppo dirigente, composto di 10 unità, ha goduto di un aumento del 50 per

cento della retribuzione a partire dal marzo 1966.

La retribuzione base dei funzionari è dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di lire al mese.

Costo delle vertenze

L'accoglimento di tutte le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali comporta un onere di 5 milioni di lire al mese.

L'Alitalia, a causa delle vertenze in corso, spende:

1) il contributo di 200 milioni di lire al mese a favore della « De Montis » per l'apprestamento dei pasti ai viaggiatori della Compagnia e delle altre Compagnie straniere.

Una considerevole parte delle Compagnie straniere non intende usufruire dei servizi « De Montis » e si rifornisce, oggi, altrove;

2) corresponsione alla « Wagons Lits » di lire 1.700 per ogni « vassoio-vitto » da fornire al proprio personale operante nell'Aeroporto; il personale corrisponde alla Compagnia lire 125 per ogni « vassoio-vitto ». La spesa « mensa » a carico della Compagnia è passata da lire 170 a lire 1.575 a pasto;

3) organizzazione, in ogni settore di attività e servizio, dell'apprestamento dei pasti caldi per il proprio personale, impiantando cucine Zoppas;

4) chiusura della rivendita dei tabacchi, del bar, del chiosco giornali e stampe. La rivendita tabacchi incassava 300-350.000 lire al giorno;

5) perdita della clientela.

Il costo complessivo ammonta a cifre di gran lunga superiori a quanto annualmente avrebbe dovuto corrispondere la SOGEME alle proprie maestranze. (4628)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro delle partecipazioni statali.

La vertenza tra la Società SOGEME e i propri dipendenti è stata composta, presso questo Ministero, in data 10 giugno ultimo scorso.

Le parti, con l'accordo conclusivo, hanno previsto la riduzione del numero dei licenziamenti da 78 a 70, l'apertura delle dimissioni volontarie, l'eventuale ulteriore riduzione di 20 licenziamenti in corrispondenza di altrettante dimissioni volontarie e, infine, la corresponsione, sia ai licenziati che ai dimissionari, di una somma variante, in relazione all'anzianità, da lire 130 mila a lire 310 mila, in aggiunta alle normali indennità.

Il Ministro
Bosco

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene opportuno e necessario intervenire al fine di avviare a soluzione una vertenza che si trascina da sei mesi alla « Cementi Marchino » di Guidonia Montecelio (Roma).

Gli interroganti fanno presente che la « Cementi Marchino », a seguito della costruzione del nuovo stabilimento, ha sospeso, ponendo sotto Cassa integrazione, sei mesi or sono, 60 dipendenti, in generale operai specializzati con 10-15-20 anni di anzianità di servizio.

Dei 60 sospesi, 36 hanno, mese per mese, rescisso il contratto di impiego, accettando una certa extraliquidazione. Vi sono, ora, 24 sospesi sotto Cassa integrazione a zero ore, mentre l'azienda distribuisce lavori in appalto, che occupano 60 operai, e sottopone buona parte dei lavoratori a lavoro straordinario tutti i giorni.

Gli interroganti fanno presente, infine, che i circa 40 pensionati dell'INPS, che prestano la loro opera alla « Cementi Marchino », non hanno ancora avuto rimborsata la trattenuta del terzo della pensione. (4896)

RISPOSTA. — La Società per azioni Unione cementi Marchino e C. di Guidonia, in conseguenza dell'entrata in funzione di nuovi impianti, aventi una potenzialità produttiva superiore di circa il 50 per cento rispetto a quelli preesistenti, e delle intervenute difficoltà di collocamento del prodotto, con conseguente accumulazione di notevoli scorte,

ha chiesto, in più riprese, l'intervento della Cassa integrazione guadagni in favore di propri dipendenti.

Gli operai sospesi nel mese di luglio ultimo scorso sono stati 24, di cui 6 con qualifiche specializzate e gli altri, tra cui 11 pensionati INPS, con qualifiche generiche.

Per quanto concerne il lavoro straordinario, dagli accertamenti esperiti è risultato che effettivamente presso la ditta in questione sono state effettuate ore di lavoro straordinario in misura superiore a quelle autorizzate dallo Ispettorato del lavoro di Roma. A carico del responsabile della ditta è stato, pertanto, adottato il relativo provvedimento contravvenzionale.

Per quanto concerne gli appalti concessi dalla Società in questione, è risultato che essi attengono alla costruzione, all'ampliamento ed al rinnovo degli impianti e non al ciclo produttivo aziendale: non è quindi, nella fattispecie, ravvisabile violazione delle vigenti norme in materia.

Relativamente all'ultimo punto dell'interrogazione, si comunica che nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1965 la società di cui trattasi ha effettuato la trattenuta del terzo della pensione INPS a 34 operai.

In seguito all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che ha abolito dal 1° gennaio 1965 tale trattenuta, risultano pervenute all'INPS 30 richieste di rimborso.

Le domande, corredate da una dichiarazione rilasciata dalla Società in osservanza delle istruzioni impartite dall'INPS, sono state trasmesse all'Istituto in prevalenza tramite Enti di patronato, nel periodo ottobre-novembre 1965.

I rimborsi di cui trattasi (ammontanti complessivamente a lire 1.641.799) risultano essere stati già disposti per il tramite della Banca nazionale del lavoro.

Il Ministro
Bosco

MILITERNI, SPASARI, BERLINGIERI, MURDACA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e del commercio.* — Facendo seguito alle precedenti, reiterate segnala-

zioni e richieste, constatato che, in questi ultimi anni, a seguito delle vivissime istanze del comune di Lungro, delle maestranze e delle loro rappresentanze politiche e sindacali, sono stati, finalmente, eseguiti alcuni lavori di consolidamento e di ammodernamento della Salina di Lungro, previa installazione di un argano di estrazione, di 35 nastri trasportatori nonchè dell'impiego di 3 locomotori per il carraggio, e ciò a parziale esecuzione dei lavori per cui furono stanziati 300 milioni dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda monopoli;

constatato, peraltro, che tali provvedimenti non hanno esaurito il processo tecnico-operativo ed amministrativo del consolidamento e dell'ammodernamento anche della gestione di quel celeberrimo bacino minerario di salgemma;

considerato che il reiterato impegno del Governo ad attuarlo, (sono recenti le assicurazioni del Capo dello Stato nel corso del suo viaggio in Calabria), per il più sicuro ed economico sfruttamento della miniera sino all'esaurimento, è imprescindibilmente connesso al problema umano e socio-economico della sicurezza e del potenziamento di quelle rinomate maestranze;

constatato che gli operai addetti alla salina, da 315 nell'anno 1958, sono attualmente ridotti a poco più di 200;

constatato, inoltre, che molti operai sono in servizio pur avendo oltrepassato i limiti di età stabiliti dalla legge per il lavoro nelle miniere e che nei prossimi anni circa altri 40 operai raggiungeranno i predetti limiti di età;

rilevato che, sia per la più razionale coltivazione del bacino minerario attuale e dei nuovi giacimenti, sia per la doverosa garanzia tecnica della sicurezza del lavoro delle maestranze, urge provvedere ad assegnare alla salina almeno due periti minerari;

constatato che per il più razionale ed economico sfruttamento della salina urge provvedere anche all'impianto del macchinario per il sale macinato, così come praticato nella salina di Volterra, nonchè predisporre la più agibile spedizione del sale co-

mune in sacchi da Kg. 50 e non più da Kg. 75;

constatato, infine, che il disegno di legge presentato, da oltre un anno, dal Governo alla Camera dei deputati per lo stanziamento di 1.500 milioni al fine di promuovere l'industrializzazione del bacino minerario di Lungro, o il sorgere di altre iniziative industriali, anche non connesse alla utilizzazione delle materie prime estratte ed estraibili da quel bacino minerario, non è stato ancora approvato da quel ramo del Parlamento;

chiedono di conoscere se il Governo non intenda provvedere, con l'urgenza che è *in re ipsa*:

1) all'assunzione di almeno 50 unità di giovani operai da adibire ai lavori più pesanti ai quali, anche a scanso di gravissime responsabilità, non possono essere destinati lavoratori di età avanzata e che abbiano già superato i limiti di età per il lavoro in miniera;

2) al completamento del consolidamento e dell'ammodernamento del bacino minerario, anche previe installazioni delle macchine per la macinazione e disposizioni per la più agibile spedizione del sale comune;

3) ad assegnare alla salina di Lungro almeno 2 altri periti minerari (attualmente ve ne è in servizio soltanto 1);

4) a voler sollecitare l'iter del disegno di legge per l'industrializzazione della zona di Lungro e degli altri Comuni interessati al bacino minerario i cui territori stanno per essere collegati dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in avanzata fase di costruzione, ai più importanti mercati e scali marittimi e ferroviari. (4918)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'industria e del commercio, facendo presente che, com'è noto alla S. V. onorevole, soltanto considerazioni di ordine sociale hanno finora sconsigliato il Governo di proporre l'immediata cessazione dell'esercizio della Salina di Lungro.

Per le stesse considerazioni, ed attesa peraltro la riconosciuta antieconomicità di

ogni altra soluzione direttamente connessa allo sfruttamento della miniera di salgemma, il Governo ha proposto, con apposito disegno di legge, di autorizzare l'Amministrazione ad erogare contributi a favore di iniziative economiche sorgenti nella zona di Lungro, in grado di assorbire il personale operaio della Salina e realizzare nel contempo un incremento della produttività in settori già vantaggiosi per l'economia locale e nazionale.

L'adozione di tale provvedimento, che la stessa Amministrazione auspica possa essere approvato al più presto dal Parlamento, consentirà di eliminare lo stabilimento di Lungro attraverso una graduale riduzione della sua attività, in modo da evitare riflessi negativi nei riguardi dell'economia della zona e dell'impiego della mano d'opera locale.

In attesa di poter pervenire alla soluzione proposta dal Governo col disegno di legge n. 2309 (Camera) per le considerazioni illustrate nella relazione al provvedimento ed alle quali si rinvia, si precisa quanto segue in ordine agli specifici quesiti cortesemente posti nell'interrogazione cui si risponde.

1. — Si deve escludere la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale per la Salina di Lungro, perchè ciò significherebbe, fra l'altro, aumentare ancor più il costo per tonnellata del salgemma ivi prodotto (che è di lire 54.000 e cioè più di cento volte maggiore di quello del sale estratto dalle miniere siciliane concorrenti, che si aggira sulle 450-500 lire per tonnellata).

2. — Con i lavori di consolidamento e di ammodernamento eseguiti nella miniera, la Amministrazione dei monopoli di Stato assicura di aver tenuto conto delle esigenze di sicurezza della mano d'opera sul lavoro e di minore gravosità dello stesso. In particolare, a tale ultimo scopo, sono stati acquistati compressori e martelli pneumatici per meccanizzare le operazioni di taglio e di abbattimento del minerale. È stato inoltre abolito il trasporto del sale a spalla — che era l'operazione più gravosa del sottosuolo — mediante l'installazione di 35 nastri trasportatori. Sono stati anche impiegati tre loco-

motori per il trasporto interno dei vagoncini nelle gallerie di carraggio, spinti prima a mano dal personale, e prossimamente saranno impiegati per le stesse operazioni altri due locomotori.

Con l'esecuzione dei lavori anzidetti, la Azienda interessata ritiene che siano state adottate le richieste misure di sicurezza e di facilitazione del lavoro e che pertanto non sussista la necessità di assumere elementi giovani in sostituzione di quelli attualmente in servizio presso la salina.

3. — Non si ritiene che la proposta installazione di un impianto per la macinazione del sale presso la sede di Lungro possa sortire positivi risultati economici, attesa la posizione decentrata della zona rispetto alle maggiori aree di consumo del prodotto che comporterebbe l'aumento dei relativi costi di trasporto.

4. — Per quanto attiene alla proposta di snellire la spedizione del sale comune mediante l'adozione di sacchi da chilogrammi 50 in luogo di quelli da chilogrammi 75 ora impiegati, si osserva che tutte le operazioni inerenti alla spedizione del sale, dall'insaccamento al carico sugli automezzi, sono affidate a carovane di carico e scarico senza alcun intervento del personale della salina, con la conseguenza che nessun vantaggio deriverebbe a quest'ultimo da una iniziativa della specie.

D'altra parte, l'adozione di sacchi da chilogrammi 50 comporterebbe per l'Amministrazione la necessità di aumentare la dotazione di sacchi di un terzo rispetto all'attuale consistenza (trattasi di sacchi di canapa di costo molto elevato), nonchè di rivedere le convenzioni in atto con i trasportatori privati, che ovviamente chiederebbero prezzi più elevati in relazione al maggior impiego di mano d'opera.

5. — Per l'espletamento delle operazioni tecniche inerenti alla coltivazione del bacino minerario ormai in fase di esaurimento, non viene ritenuta necessaria, in sede tecnica, la assegnazione alla salina di altri due periti minerari.

Si conclude, comunque, assicurando la S. V. onorevole che l'Amministrazione com-

petente non mancherà di attuare nel contempo ogni possibile iniziativa che sia richiesta dall'esercizio della Salina di Lungro, soprattutto per il pieno rispetto dei valori umani e delle esigenze sociali del personale ivi in servizio.

Il Ministro
PRETI

MORINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e dell'interno.* — Per conoscere se siano al corrente della situazione venutasi a creare in comune di Piancogno (provincia di Brescia) in seguito alla serrata dello stabilimento Vittorio Olcese di Cagno, ove trovano lavoro oltre 1200 operai.

Si fa presente che l'attività dello Stabilimento rappresenta l'unico cespite economico della zona e poichè la situazione locale va aggravandosi di giorno in giorno e le maestranze colpite dal provvedimento sono entrate in agitazione, l'interrogante chiede l'intervento dei Ministri e chiede di conoscere quali disposizioni saranno prese al fine di por termine al gravissimo stato di disagio in cui trovasi tutta la popolazione della zona, stato di disagio che può portare a turbamento l'ordine pubblico. (4911)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che la Società Olcese, a seguito degli scioperi articolati attuati dai dipendenti per ottenere l'aumento del premio annuale di produzione, ha sospeso, in data 27 giugno ultimo scorso, l'attività produttiva in alcuni stabilimenti.

In data 5 luglio ultimo scorso la situazione si è normalizzata ed è stato ripreso da tutte le maestranze il lavoro a seguito dell'accordo, raggiunto dalle parti il 3 luglio presso la prefettura di Brescia, col quale sono stati previsti l'aumento del premio di produzione annuale da lire 27.500 a lire 28.500 e la corresponsione di un premio mobile aggiuntivo direttamente colle-

gato con le ore di effettiva presenza in fabbrica di ciascun lavoratore.

Il Ministro
Bosco

MORVIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) come e perchè sia avvenuto che i dirigenti dell'IACP di Viterbo, ufficialmente sotto inchiesta per disposizione ministeriale, abbiano potuto procedere, negli ultimi giorni di luglio 1965, alla assegnazione di 24 appartamenti di case popolari, malgrado la esistenza della speciale commissione disposta dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1964, n. 655;

b) se non ritenga che tale assegnazione sia avvenuta in forza di un potere che, se non è illegittimo, è sicuramente, nella fattispecie, inopportuno, impolitico e contrastante con le aspettative della opinione pubblica locale che non ha ormai alcuna fiducia negli attuali dirigenti dell'IACP di Viterbo e, se si tollereranno ancora certe permanenze e certi atteggiamenti, nemmeno in quelli nazionali. (3496)

RISPOSTA. — Deve farsi presente che — in virtù dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, aveva facoltà di procedere direttamente alle assegnazioni dei 24 alloggi oggetto della interrogazione in quanto all'epoca non era entrata ancora in funzione l'apposita Commissione provinciale prevista dall'articolo 10 del citato decreto.

Il Ministro
MANCINI

MORVIDI, SALATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde a verità quanto è stato pubblicato da qualche giornale e cioè che il Consiglio superiore della Magistratura avrebbe riconosciuto che il dottor Ardenti Morini, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia,

ha commesso un atto vietato dalla legge sottoponendo a perquisizione l'abitazione dell'onorevole Dossetti e che tuttavia il detto Procuratore non sarebbe suscettibile di sanzione disciplinare avendo emesso l'ordine di perquisizione nell'erronea convinzione che esso fosse legittimo.

Nel caso affermativo, se non ritenga opportuno di proporre al Consiglio superiore il collocamento fuori ruolo del dottor Ardeni Morini affinché lo stesso completi la sua istruzione giuridica per un congruo tempo e venga poi sottoposto ad apposito esame prima di riassumere effettivamente le sue funzioni. (3306)

RISPOSTA. — La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con decisione emessa nella seduta del 23 gennaio 1965, ha effettivamente ritenuto che « il comportamento del dottor Ardeni Morini, pur se obiettivamente illegittimo, non poteva essere suscettibile di sanzione disciplinare, in quanto la sua azione doveva essere ritenuta scusabile, perchè inficiata da errore sulla interpretazione, i limiti e la portata dell'articolo 68 della Costituzione ».

Premesso che il Ministero di grazia e giustizia non ha alcun potere di sindacato, o di intervento, sulle decisioni adottate dal Consiglio superiore della Magistratura, si fa presente che, nella deliberazione segnalata, il Consiglio ha dichiarato di attenersi alla sua anteriore giurisprudenza, secondo la quale l'errore del magistrato è sindacabile in sede disciplinare solo se inficiato da colpa grave (grave imperizia o meglio, grave negligenza), per mancanza di valutazione di fatti certi o per la ignoranza della esistenza di norme che egli sia tenuto a conoscere, ma non anche quando, come secondo il Consiglio, nella specie, si verta in errore di interpretazione di norme giuridiche, per quanto chiaro possa apparire il contenuto di esse.

Ha considerato il Consiglio superiore che il dottor Ardeni Morini non dimostrò di ignorare l'esistenza della norma dell'articolo 68 della Costituzione, poichè ad essa fece implicito richiamo allorchè, nell'emettere il lamentato provvedimento di perqui-

sizione dell'ufficio e del domicilio dell'onorevole Ermanno Dossetti, Deputato al Parlamento, lo giustificò affermando che « occorreva assicurare la prova (del reato) a mezzo di accertamento di urgenza non coperto da immunità parlamentare »; ma ritenne, per erronea interpretazione della legge, che la disposizione dell'articolo 68 della Costituzione non gli vietava di compiere, nei confronti di un deputato, atti urgenti e preliminari diretti all'accertamento di un reato.

Circa l'ultima parte della interrogazione, si fa presente che non esistono disposizioni legislative che autorizzino il collocamento fuori ruolo di un magistrato che abbia erroneamente interpretato una norma di legge.

Il Ministro

REALE

PELLEGRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo atto di rappresaglia operato dalla Direzione dello stabilimento della FACE - Standard di Maddaloni.

In questa Azienda i Sindacati hanno realizzato una salda unità d'azione che nel corso della rivendicazione in atto per il rinnovo del contratto nazionale dei metallurgici, li ha portati a scioperare sempre totalmente. Anzi, in questi ultimi mesi, le stesse maestranze hanno attuato finanche lo sciopero articolato.

La Direzione, insopportabile per questa strenua combattività dimostrata dagli operai, allo scopo di fiaccarne il loro spirito di lotta, ha licenziato per rappresaglia, nel corso dello sciopero che ha avuto luogo il 1° luglio 1966, ben 8 operai tra i quali il Segretario della Commissione interna e 2 dirigenti sindacali rispettivamente della CGIL e della CISL.

Di fronte a tale inqualificabile atteggiamento della Direzione della FACE-Standard, lesivo del diritto costituzionale di sciopero, l'interrogante chiede al Ministro quali urgenti misure intende prendere per ricondurre l'Azienda al rispetto della legalità costi-

tuzionale, con la revoca dei licenziamenti arbitrari e se non considera ingiustificato il provvedimento, in considerazione delle ottime condizioni di produzione, più che raddoppiata nel corso dell'anno 1965, e degli impegni, in relazione all'occupazione, assunti nel momento in cui la Società ha chiesto ed ottenuto rilevanti contributi ed agevolazioni creditizie dallo Stato e dal Comune; se non ritenga, infine, di convocare i rappresentanti della FACE-Standard e dei Sindacati per discutere la questione. (4926)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti, è risultato che la società FACE-Standard, con stabilimento in Maddaloni, ha proceduto, a suo tempo, al licenziamento degli otto lavoratori ai quali la S.V. onorevole fa riferimento, perchè responsabili di aggressione e percosse nei confronti di alcuni impiegati della stessa società che non avevano aderito allo sciopero a carattere nazionale indetto il 27 giugno ultimo scorso.

La vertenza è stata composta il 20 luglio corrente anno, presso l'Ufficio del lavoro di Caserta, e la società si è obbligata a corrispondere agli operai licenziati, a titolo di liberalità, la somma globale di lire 1.200.000, da ripartire tra gli interessati in misura proporzionale all'anzianità di servizio.

La stessa società, inoltre, ha considerato in conto ferie le giornate di sciopero effettuate nell'anno in corso ed ha tramutato i provvedimenti di licenziamento in tronco in licenziamenti per dimissioni.

A seguito del predetto accordo, l'attività lavorativa presso lo stabilimento di cui si tratta è tornata normale.

Il Ministro
Bosco

PELLEGRINO, RENDINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza degli inauditi sviluppi, che, inopinabilmente, ha avuto la vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metallurgici nello stabilimento della FACE-Standard di Maddaloni e che ha già formato oggetto della interrogazione recante il n. 4926.

La Direzione di tale stabilimento, in data 4 luglio 1966, con incredibile insolenza, ha imposto ai dipendenti in sciopero di protesta contro il provvedimento di licenziamento, adottato per rappresaglia nei confronti di otto operai tra i quali il segretario della Commissione interna e due dirigenti sindacali rispettivamente della CGIL e della CISL, di riprendere « immediatamente » il lavoro, pena « il provvedimento disciplinare di sospensione e la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa ».

Tale atto, comunicato alle maestranze con una lettera di diffida, è stato sdegnosamente respinto da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori e solennemente condannato con apposito ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Maddaloni convocato all'uopo in seduta straordinaria, rappresentando esso per il suo manifesto carattere di aperto attacco al diritto di sciopero un deprecabile ricatto alla libertà dei lavoratori di quella fabbrica.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se non ritenga il Ministro che tanta prevaricazione meriti una sua aperta condanna ed un suo sollecito intervento diretto a ristabilire il rispetto della Costituzione e dei diritti sindacali e ad ottenere la revoca dei licenziamenti arbitrariamente effettuati e la rinuncia ai ricattatori proposti che ingenerano nelle maestranze della predetta fabbrica giustificabili e comprensibili reazioni. (4970)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti, è risultato che la società FACE-Standard, con stabilimento in Maddaloni, ha proceduto, a suo tempo, al licenziamento degli otto lavoratori ai quali la S.V. onorevole fa riferimento, perchè responsabili di aggressione e percosse nei confronti di alcuni impiegati della stessa società che non avevano aderito allo sciopero a carattere nazionale indetto il 27 giugno ultimo scorso.

La vertenza è stata composta il 20 luglio corrente anno, presso l'Ufficio del lavoro di Caserta, e la società si è obbligata a corrispondere agli operai licenziati, a titolo di liberalità, la somma globale di lire 1.200.000, da ripartire tra gli interessati in

misura proporzionale all'anzianità di servizio.

La stessa società, inoltre, ha considerato in conto ferie le giornate di sciopero effettuate nell'anno in corso ed ha tramutato i provvedimenti di licenziamento in tronco in licenziamenti per dimissioni.

A seguito del predetto accordo, l'attività lavorativa presso lo stabilimento di cui si tratta è tornata normale.

Il Ministro
Bosco

PIOVANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda considerare le istanze del comune di Pietra de' Giorgi (Pavia) intesa ad ottenere un contributo di lire 17 milioni per l'ultimazione della strada di allacciamento della frazione Matasca-Garibaldina al capoluogo del Comune.

Si fa presente che per detta strada il comune di Pietra de' Giorgi ottenne nel 1955-56, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, un fondo di lire 10 milioni, che però non fu sufficiente per completare l'opera: onde la strada restò a mezzo, con grave disagio della popolazione interessata. (3373)

RISPOSTA. — I fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni, sono stati interamente assorbiti dalle opere programmate e dal pagamento dei relativi compensi revisionali e, pertanto, non è possibile disporre alcun finanziamento.

I lavori della strada di allacciamento del capoluogo di Pietra de' Giorgi con le frazioni Matasca, Scorzoletta, Pragone e Garibaldina saranno comunque tenuti in considerazione in sede di formulazione dei nuovi programmi di finanziamenti, in specie per gli interventi a favore delle aree depresse del centro-nord, compatibilmente con la disponibilità dei relativi fondi e con le altre ingenti e parimenti impellenti necessità ovunque segnalate.

Il Ministro
MANCINI

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se i loro rispettivi Dicasteri abbiano conoscenza delle infelici condizioni del centro abitato Villanova Strisaili, frazione del comune di Villagrande (Nuoro) a 850 metri sul livello del mare e con 700 abitanti, isolato in mezzo ai boschi.

Come è stato anche segnalato da servizi apparsi sulla stampa sarda, il predetto centro abitato « non ha un caseggiato per le scuole medie od elementari; l'acqua vi viene erogata una sola volta al giorno, per un'ora di tempo, ed in misura insufficiente per le esigenze più elementari degli abitanti; non è realizzato l'impianto della rete fognaria; l'ambulatorio è situato in una camera tetra e umida; non esiste il mattatoio; l'illuminazione pubblica è insufficiente; le strade interne sono delle autentiche mulattiere impercorribili, scoscese e strette; legnaie e stalle incustodite ai lati della stessa strada statale »; condizioni — come si vede — di completo abbandono in un paese trascurato ed esausto dalla emigrazione e dalla disoccupazione.

L'interrogante chiede di conoscere se i Ministri non intendano disporre gli opportuni accertamenti per verificare la esattezza delle condizioni su esposte e per provvedimenti rivolti a sollevare l'infelice centro abitato di Villanova Strisaili (che fra l'altro è situato sul lago e sulla diga del Flumendosa) da questo stato spaventoso di arretratezza e di abbandono. (3598)

RISPOSTA. — Si premette che i lavori di costruzione della scuola elementare della frazione Villanova Strisaili del comune di Villagrande (Nuoro) sono stati già appaltati e che alla data del 2 giugno ultimo scorso per il loro inizio si attendeva il perfezionamento del decreto prefettizio per la occupazione dell'area di sedime.

Per quanto attiene alle ulteriori necessità della citata frazione, in relazione agli stanziamenti occorrenti ed alle effettive disponibilità di bilancio, non si mancherà di esaminare le possibilità di finanziare tutte

quelle opere per le quali il Comune interessato avanzerà domanda.

Però in proposito è da ricordare quanto fatto presente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno per il comune di Villagrande con lettera 23 ottobre 1965, n. 7915/793 che si riporta:

« Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico potabile, è da far presente che il Comune suddetto, e quindi anche la frazione Villanova Strisaili, avrebbero dovuto essere serviti dall'acquedotto dell'Ogliastra, già realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno, ove l'Amministrazione comunale avesse a suo tempo aderito alle norme fissate per la gestione e la manutenzione dell'acquedotto medesimo. Detta Amministrazione, invece, con nota del 28 gennaio 1961, non ha ritenuto necessario l'approvvigionamento dell'acquedotto dell'Ogliastra, asserendo che l'acquedotto esistente era sufficiente ai fabbisogni della popolazione. La Cassa ha quindi provveduto a realizzare le opere con stralcio della condotta a servizio di Villagrande e di Villanova Strisaili.

« Ciò premesso, si fa presente che l'intera questione potrà essere riesaminata nel quadro dei prossimi programmi esecutivi della Cassa, quali risulteranno sulla base dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sempre che l'Amministrazione comunale modifichi il proprio atteggiamento ».

Il Ministro
MANCINI

POLANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali notizie dispongano sulla entità dei danni causati dal violento nubifragio abbattutosi nella notte del 4 novembre 1965 sui paesi di Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria e Putifigari e sull'agro di detti paesi (provincia di Sassari) e sui provvedimenti urgenti che sono stati disposti dal Prefetto, dal Genio civile, dall'ANAS, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,

nonchè sui provvedimenti per venire incontro alle popolazioni colpite predisposti dai Ministri interrogati. (3782)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Si premette che, a norma degli articoli 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sullo Statuto speciale per la Sardegna, in materia di agricoltura, foreste e bonifica, la Regione ha competenza legislativa primaria e svolge le relative funzioni amministrative.

Conseguentemente, in sede di attuazione delle leggi nazionali che trovano applicazione anche nel territorio della regione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alle esigenze segnalate, assegna una quota parte dei fondi sulle spese autorizzate alla Regione stessa, la quale provvede autonomamente a ripartirli tra le varie zone secondo propri criteri.

Ciò premesso, dagli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato agrario di Sassari, che è ora organo della Regione, è risultato che il nubifragio verificatosi nella notte tra il 4 e il 5 novembre 1965 nell'agro dei comuni di Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Putifigari ha ingrossato alcuni corsi d'acqua che, straripando, hanno causato danni di non rilevante entità alle strutture fondiarie, ai terreni e alle scorte.

Ugualmente modesta è stata la incidenza media dei danni sulla produzione lorda vendibile aziendale, per cui lo stesso ufficio non ha ritenuto che ricorressero le condizioni per proporre la delimitazione delle zone colpite, ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ed estese dalla legge 29 novembre 1965, n. 1314, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.

Tuttavia, sono state date disposizioni affinché, nella concessione delle provvidenze previste dalle leggi sia nazionali che regionali, per la cui attuazione sussista disponibilità di fondi, sia data la precedenza asso-

luta all'istruttoria delle domande concernenti il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate dal nubifragio in parola.

Analoghe disposizioni sono state impartite per la sollecita definizione delle domande per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario presentate da agricoltori delle zone colpite.

Per quanto attiene al settore delle opere pubbliche, da parte del comune di Villanova Monteleone è stata segnalata la necessità di eseguire i lavori di consolidamento dell'abitato, che è stato incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1965. L'Ufficio del Genio civile di Sassari sta procedendo alla redazione di un progetto stralcio (dal progetto generale, già compilato).

Nel Comune di Monteleone Roccadoria si è provveduto per il ripristino del transito su una strada, con una perizia di lire 4.500.000.

Il Ministro
MANCINI

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che con precedente interrogazione n. 3788 del 16 novembre 1965 l'interrogante chiedeva di conoscere il numero esatto dei contratti stipulati fino ad allora e di quelli che ancora restano da stipulare con gli assegnatari di appartamenti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Sassari che aspirano alla proprietà dell'immobile a mezzo del riscatto, di definire esattamente i termini di decorrenza del riscatto che a norma di legge devono decorrere dal giorno di inoltro della domanda di riscatto e di precisare la determinazione della quota di riserva spettante agli IACP (che secondo assicurazioni date da un precedente Ministro dei lavori pubblici sarebbe stata dall'IACP di Sassari delimitata solo ad alloggi di recentissima costruzione) e constatato che alla interrogazione numero 3788 l'interrogante non ha ricevuto finora alcuna risposta — se il Ministro non ritenga opportuno e doveroso dare final-

mente una risposta alle questioni segnalate sia per metter fine alle incertezze e tergiversazioni da parte della Direzione dell'IACP di Sassari, sia per tranquillizzare quegli inquilini delle case popolari che hanno chiesto il riscatto e che sono interessati a conoscere l'esatta posizione del Ministro sulla questione degli alloggi entrati nella quota del 20 per cento riservati all'IACP di Sassari, il quale contrariamente alle citate assicurazioni pretende di riservarsi per tale quota del 20 per cento alloggi del caseggiato che fa fronte alla via G. Parini fra la Via Boggino e la Via Leonardo da Vinci e riguarda più di 30 famiglie le quali hanno portato negli alloggi occupati notevoli migliorie, mentre, secondo la direzione dell'IACP di Sassari, ora esse dovrebbero trasferirsi in altri alloggi. (4989)

RISPOSTA. — Questo Ministero si riporta alla risposta data il 26 luglio 1966 all'analogica interrogazione n. 3788 del senatore interrogante.

Si aggiunge che l'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari ha fatto presente di non aver mai chiesto agli inquilini dei fabbricati indicati nell'interrogazione di trasferirsi in altri alloggi, in quanto tali fabbricati sono compresi nella quota di riserva dell'Istituto medesimo.

Il Ministro
MANCINI

ROMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che, per l'esaurimento dei fondi della legge n. 279, non è stato possibile corrispondere le indennità di espropriazione ai proprietari dei suoli occorsi per la sistemazione del fiume Bonea in territorio di Vietri sul Mare (Salerno);

che con la legge 31 ottobre 1963, n. 1415, la questione non è stata risolta, come sarebbe stato giusto e auspicabile;

che i proprietari espropriati reclamano giustamente le loro spettanze, minacciando di convenire in giudizio l'Amministrazione dei lavori pubblici per il risarcimento del danno subito per il mancato pagamento delle indennità di espropriazione;

495ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

11 OTTOBRE 1966

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti ritenga di dover proporre o adottare onde sanare la situazione, e di conoscere l'ammontare globale delle somme da corrispondere. (2112)

RISPOSTA. — Per far fronte al pagamento delle indennità di espropriazioni occorse in dipendenza della esecuzione dei lavori di sistemazione del torrente Bonea in Vietri sul Mare (Salerno), è stata approvata la perizia della maggiore spesa di lire 12.499.589.

È stata effettuata la pubblicazione del piano parcellare degli immobili occupati e si sta ora provvedendo al pagamento delle relative indennità.

Il Ministro
MANCINI

STEFANELLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i seguenti dati, concernenti la provincia di Bari, attinenti agli anni 1964 e '65:

importo complessivo riscossione ruoli contributi unificati in agricoltura;

numero delle ditte tenute a pagare i contributi unificati in agricoltura;

Importo complessivo di contributi agricoli unificati posti in riscossione (comprensivo di contributi di competenza anche degli anni precedenti)
ditte tenute a pagare i contributi predetti giornate lavorative denunciate dagli agricoltori:

uomo
donna e ragazzo
salariati fissi denunciati dagli agricoltori .
braccianti agricoli
coltivatori diretti
giornate accreditate a fini previdenziali . .

numero delle giornate lavorative denunciate dagli agricoltori;

numero dei salariati fissi denunciati dagli agrari;

numero dei braccianti agricoli (dati ufficiali e dati presunti o desunti);

superficie agraria suddivisa secondo le colture e le relative giornate lavorative occorrenti;

numero dei coltivatori diretti e totale giornate lavorative a loro attribuite.

Inoltre l'interrogante chiede di sapere se sono in corso ispezioni per accertare l'entità di evasioni contributive da parte dei grossi agricoltori e, nel caso fossero state già esperite, l'ammontare delle evasioni riscontrate; se sono allo studio provvedimenti intesi a ridurre gli oneri previdenziali a carico dei coltivatori diretti tenuto conto che detti oneri risultano quadruplicati rispetto a qualche anno addietro. (4683)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In merito alle richieste formulate con la interrogazione su riportata si forniscono i dati e gli elementi in possesso dello scrivente.

| | 1964 | 1965 |
|---|-------------|-------------|
| Importo complessivo di contributi agricoli unificati posti in riscossione (comprensivo di contributi di competenza anche degli anni precedenti) | 310.800.000 | 747.750.459 |
| ditte tenute a pagare i contributi predetti giornate lavorative denunciate dagli agricoltori: | 7.051 | 7.682 |
| uomo | 409.567 | 485.840 |
| donna e ragazzo | 165.537 | 150.560 |
| salariati fissi denunciati dagli agricoltori . | 3.395 | 3.284 |
| braccianti agricoli | 106.824 | 104.579 |
| coltivatori diretti | 21.483 | 23.377 |
| giornate accreditate a fini previdenziali . . | 6.080.898 | 6.295.345 |

L'Ufficio per i contributi agricoli unificati di Bari ha in corso accertamenti per individuare le ditte che evadono in tutto o in parte all'obbligo contributivo.

Per i due anni considerati (1964 e 1965) il totale delle giornate lavorative per le qua-

li è stata accertata l'evasione contributiva è stato rispettivamente di n. 486.441 e di n. 491.911; contro tali accertamenti sono state avanzate contestazioni riguardanti, rispettivamente, n. 389.013 giornate per il 1964 e n. 390.127 giornate per il 1965.

Per quanto concerne l'ultimo punto della interrogazione, si fa presente che la situazione deficitaria della Gestione speciale per la assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti non consente, per il momento, di ridurre gli oneri contributivi a carico degli assicurati.

Il Governo, allo scopo di fronteggiare detta situazione di disavanzo dovuto prevalentemente al notevole aumento dei costi delle prestazioni previdenziali — in considerazione anche della scarsa capacità contributiva degli assicurati — con recente legge 6 agosto 1966, n. 635, ha disposto un contributo statale di 25 miliardi di lire a favore delle Casse mutue dei coltivatori diretti.

Il Ministro
Bosco

TIBERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per rappresentare lo stato di estremo disagio in cui versa la categoria dei bancari per la disdetta della scala mobile da parte delle aziende di credito.

Considerato che tale congegno fa parte dei contratti nazionali di lavoro che andranno a scadere il 31 dicembre 1966, e pertanto tuttora vigenti anche ai sensi della legge *erga omnes*, l'interrogante chiede se il Ministro, anziché limitarsi alla mediazione, non ritenga di dover richiamare le organizzazioni aziendali (Assicredito e ACRI) al rispetto dei contratti di lavoro a suo tempo liberamente sottoscritti.

L'interrogante chiede altresì al Ministro, anche ad evitare una lunga e dolorosa vertenza sindacale destinata a bloccare i settori economici in questo delicato momento di ripresa, se non ritenga opportuno di promuovere la necessaria azione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso l'ISTAT perchè sia revocato l'ordine dato al comune di Milano di cessare le rilevazioni e le elaborazioni dei dati statistici sulla base del costo della vita 1938=100 dalle quali muove l'attuale congegno della scala mobile, senza il quale la categoria, già du-

ramente colpita, finirebbe col subire ulteriori danni. (4546)

RISPOSTA. — Si premette che il vecchio sistema di scala mobile per i bancari, previsto da principio dalla contrattazione collettiva di settore e successivamente trasposto in legge mediante i decreti del Presidente della Repubblica n. 564 e n. 912 del 1962, risultava collegato alle variazioni percentuali dei numeri indici del costo della vita rilevate dal Comune di Milano e condizionato al permanere dei criteri di rilevazione e di elaborazione da parte dell'Istituto centrale di statistica, dell'indice nazionale in vigore al momento della stipulazione della contrattazione collettiva che lo contempla.

Senonchè, nel marzo 1964, a seguito degli studi eseguiti da apposita commissione e su conforme parere del Consiglio superiore di statistica, l'ISTAT decideva di elaborare un nuovo indice del costo della vita con base 1961 = 100 in sostituzione del precedente 1938 = 100.

Da ciò la nota vertenza che ha visto da una parte l'Assicredito, secondo la quale la formazione di nuovi criteri avrebbe posto nel nulla il regolamento negoziale e quindi la disciplina delegata che ad esso si è uniformata, e dall'altra parte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo cui il sistema era da ritenersi ancora operante in quanto il suo trasferimento dal contratto alla legge impediva di apportarvi modifiche che potessero risultare di minor favore per i lavoratori interessati.

Il problema valutato nei suoi termini tecnico-giuridici, presentava aspetti abbastanza complessi e delicati e certamente non era facilmente risolvibile attraverso la normale azione amministrativa di vigilanza.

Pertanto, si presentava l'alternativa di deferire la questione all'esame della autorità giudiziaria o di tentare la via della trattativa fra le parti in contrasto, per la ricerca di una soluzione concordata. In relazione a ciò, le organizzazioni sindacali dei lavoratori bancari, dopo aver attentamente esaminato in via pregiudiziale gli aspetti tecnico-giuridici del problema, hanno ritenuto di prefe-

rire la via della trattativa a quella della instaurazione di un procedimento giudiziario ed hanno espressamente richiesto l'opera mediatrice di questo Ministero.

In data 18 maggio 1966, dopo approfondite trattative tra i sindacati dei datori di lavoro e cinque delle dieci organizzazioni sindacali dei lavoratori è stata raggiunta una intesa circa l'opportunità di procedere alla costituzione di una commissione tecnica per la sollecita elaborazione di un nuovo congegno, allo scopo di pervenire, entro il 31 dicembre 1966, alla stipulazione di un accordo per un sistema altrettanto nuovo di disciplina della scala mobile per il settore.

Peraltro, allo scopo di assicurare nel frattempo ai lavoratori, le variazioni di scala mobile, questo Ministero ha opportunamente interessato l'Istituto centrale di statistica, il quale, considerati i motivi a fondamento della richiesta e tenuto soprattutto conto della brevità e della predeterminazione del periodo cui la stessa si riferisce, ha assicurato di fornire direttamente alle parti i numeri indici, con base 1938 = 100, necessari all'Assicredito ed all'ACRI per applicare, con il vecchio sistema, le variazioni di scala mobile sulle retribuzioni fino al 31 dicembre 1966.

Il Ministro
Bosco

TREBBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risulta che alla Società Acciaierie Corni & C. di Modena:

1) dal 1° ottobre 1964, 25 dipendenti, tutti attivisti o aderenti al Sindacato FIOM, si trovano totalmente sospesi dal lavoro, con la probabile prospettiva del licenziamento, che assumerebbe pertanto carattere di vera e propria misura discriminatoria;

2) l'operaia Luciana Marchi, facente parte dei 25 sospesi a zero ore, è stata licenziata in tronco, per aver rilasciato, durante tale periodo di sospensione, una intervista relativa alla situazione esistente nella fabbrica al giornale « Mondo Nuovo »; la Marchi era già stata componente di Com-

missione interna e degli organi direttivi della Sezione sindacale aziendale;

3) a Natale, anzichè concedere a tutti i dipendenti il tradizionale pacco natalizio, sono stati distribuiti premi discriminati e differenziati commisurati alla partecipazione dei lavoratori alle agitazioni e agli scioperi. Tale premio, per le ragioni citate, è stato negato alla maggioranza dei dipendenti;

4) l'attività della Commissione interna risulta da diversi mesi paralizzata, perchè la Direzione aziendale, prendendo a pretesto il fatto che i membri di minoranza della medesima, per controversie con quelli della maggioranza, non partecipano alle attività della Commissione interna, rifiuta di ricevere anche i rappresentanti della maggioranza, paralizzando così, di fatto, il funzionamento dell'organismo rappresentativo delle maestranze.

Inoltre, non si permette l'entrata in azienda all'operaia Fulvia Baraldi, componente della Commissione interna, perchè sospesa a zero ore, mettendola così nell'impossibilità di assolvere al proprio mandato;

5) nella giornata del 4 gennaio 1965 sono stati licenziati in tronco gli invalidi di guerra Angelo Costantini e Oreste Bergamini per i seguenti motivi:

il primo perchè non raggiungeva la base produttiva voluta dalla Direzione, senza considerare che il lavoratore in oggetto è riconosciuto invalido di guerra con una menomazione della capacità lavorativa del 40 per cento; il secondo perchè, su richiesta del Capo fonderia, ha espresso un parere contrario al metodo usato da quest'ultimo nel licenziamento del Costantini.

Per conoscere se:

di fronte ai gravi fatti denunciati, che attestano uno stato di cose contrastanti con i principi più elementari del vivere civile e democratico e con il necessario rispetto dei diritti e delle dignità umane e sociali dei lavoratori dipendenti, il Ministro non ritenga urgente intervenire perchè alla Società Acciaierie Corni sia riportata la normalità e resa giustizia ai dipendenti.

L'interrogante, in considerazione anche del fatto che il clima di arbitrî e di illeciti discriminatori a danno dei lavoratori va riacutizzandosi in parecchie altre fabbriche del Paese, chiede infine se il Ministro non ritenga di dover operare con tutta sollecitudine allo scopo di ottenere che sia presentato al Parlamento il disegno di legge sullo « Statuto dei diritti dei lavoratori ». (*Già interr. or. n. 611*) (4457)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che la Società Corni di Modena, a causa della flessione dell'attività produttiva, nel settembre 1964 ha ritenuto di procedere al licenziamento di 24 unità lavorative ridotte successivamente a 17 a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'accordo interconfederale 24 dicembre 1950 sui licenziamenti collettivi.

Ai lavoratori licenziati l'azienda ha corrisposto una indennità extra contrattuale pari a tre mensilità di salario ed ha anticipato l'indennità dovuta dalla Cassa integrazione guadagni per i periodi maturati fino alla data del loro licenziamento. Risulta che i predetti hanno trovato sistemazione presso altre aziende.

In ordine al licenziamento in tronco della dipendente Luciana Marchi, è risultato che il provvedimento è stato disposto ai sensi dell'articolo 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 dicembre 1963, in quanto detta lavoratrice, in una intervista pubblicata dal settimanale « Mondo nuovo », ha rilasciato alcune dichiarazioni che la Direzione della Società Corni ha ritenuto lesive della propria onorabilità nonchè di quella dei titolari dell'azienda e comunque tali da apportare « grave nocumento morale » alla azienda stessa.

La lavoratrice ha chiesto in un primo tempo di deferire la questione all'esame del Collegio di conciliazione e di arbitrato previsto dall'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali. Nelle more delle determinazioni del Collegio arbitrale essa ha rassegnato le dimissioni ricevendo, oltre alla normale liquidazione, la somma di lire 200.000 a titolo di indennità extra contrattuale.

Per quanto concerne la mancata distribuzione nel 1964 del pacco natalizio, è stato accertato che la Direzione aziendale, stanti le difficoltà finanziarie di quell'anno, ha concesso ai dipendenti più meritevoli, in base ai giudizi espressi dai capi reparto, in sostituzione del predetto pacco, dei premi in denaro di 2-3.000 lire. I lavoratori premiati sono stati 504 su 989, pari al 51,4 per cento.

Per ciò che riguarda la Commissione interna, il mancato funzionamento della stessa sembra dovuto a contrasti manifestatisi tra le varie organizzazioni sindacali. D'altra parte la Direzione dell'azienda non ha voluto accedere a qualsiasi richiesta di incontri separati, ritenendo che la Commissione interna — trattandosi di organismo unitario — debba operare collegialmente, in rappresentanza di tutte le maestranze.

Circa l'elezione a membro della Commissione interna dell'operaia Baraldi Fulvia, è risultato che la stessa è stata eletta il 30 novembre 1964 per la lista della FIOM mentre era sospesa dal lavoro e che non aveva potuto partecipare ad alcuna riunione perchè dall'epoca della sua elezione non vi era stato alcun incontro tra l'organismo sindacale in questione e la Direzione aziendale.

La lavoratrice, peraltro, è stata riammessa in servizio dal 25 gennaio 1965.

In merito al licenziamento degli invalidi di guerra Angelo Costantini e Oreste Bergamini è risultato che il provvedimento ha avuto carattere disciplinare per atti di insubordinazione degli stessi nei riguardi del capo reparto.

Nei confronti dei predetti invalidi, su richiesta della FIOM, è stata instaurata la procedura prevista dall'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali, ed agli stessi, in tale sede, l'azienda ha concesso l'indennità di preavviso, il normale trattamento di quiescenza ed una indennità extra contrattuale commisurata all'anzianità, per cui entrambi hanno sottoscritto le dimissioni volontarie.

In relazione, infine, all'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che il Governo, in attuazione del suo impegno programmatico, ha presentato un primo disegno di legge relativo alla disciplina dei licenzia-

menti individuali; tale disegno, come è noto, è stato di recente tradotto nella legge 15 luglio 1966, n. 604, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 2 agosto 1966.

Il Ministro

Bosco

VALENZI, MAMMUCARI, TOMASUCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali misure ha già preso o intende adottare per evitare che abbiano a ripetersi episodi come quello avvenuto a Dar es-Salaam, ove, su richiesta del massimo funzionario della ambasciata d'Italia in Tanganica, tre operai veneti, colà impiegati da una ditta di Sesto S. Giovanni, venivano licenziati in tronco e costretti al rimpatrio. Tutto ciò per il semplice fatto di aver condotto seco alla festa del Natale 1965 all'« Italian Club » delle donne di colore;

e per conoscere il tenore del richiamo di cui dovrebbe esser stato oggetto, da parte del Ministero degli esteri, questo funzionario che, dimenticando di rappresentare in terra africana la Repubblica democratica italiana, si è comportato come un nostalgico esponente di concezioni razziste che non hanno più diritto di cittadinanza tra la gente civile in genere e nel nostro Paese in particolare;

e per sapere ancora in virtù di quali poteri questo funzionario ha chiesto e ottenuto il licenziamento dei nostri tre connazionali da una ditta che ha esplicitamente ammesso di non aver nessuna osservazione da muovere sul terreno degli impegni di lavoro. (4639)

RISPOSTA. — Il licenziamento dei tre operai dipendenti dalla « Petrochemical » non fu motivato dal fatto che essi fossero intervenuti alla festa del Natale 1965 presso il Circolo italiano in compagnia di tre donne di colore: i provvedimenti adottati nei confronti dei predetti dalla ditta furono invece motivati dal comportamento scorretto, tenuto nell'occasione, dai tre interessati.

I predetti, la cui condotta aveva già dato in precedenza luogo a rilievi da parte di nu-

merosi connazionali residenti a Dar es-Salaam, si sono in effetti presentati al trattamento sociale natalizio al Circolo accompagnati da tre giovani donne senza che alcuna protesta venisse elevata nei loro confronti da parte dei dirigenti e dei soci del Circolo. Senonchè, verso la mezzanotte, i tre si abbandonarono ad atteggiamenti a tal punto contrari alla decenza insieme alle loro accompagnatrici da suscitare l'indignazione di tutti i connazionali presenti alla festa. Alle corrette rimostreanze elevate dai presenti, i tre reagirono con violenza e con frasi ingiuriose e con evidente disprezzo delle più elementari norme di civile convivenza.

L'episodio ebbe evidentemente incresciosa risonanza nell'ambito della comunità italiana di Dar es-Salaam, che si è sentita profondamente lesa nella propria reputazione ed ha pertanto sollecitato un intervento del nostro rappresentante diplomatico, al quale spetta istituzionalmente il compito di tutelare il buon nome ed il prestigio della collettività italiana, e che, pertanto, non poteva esimersi dal dovere di informare i dirigenti dell'azienda dell'increscioso episodio.

Il licenziamento ed il conseguente rimpatrio dei tre operai furono decisi dalla ditta datrice di lavoro e motivati in base ad una clausola contrattuale che prevedeva fra le causali di licenziamento quella della cattiva condotta fuori servizio.

Il Sottosegretario di Stato

OLIVA

VALLAURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è stata concordata la decisione di liquidare le indennità di licenziamento a 11 dipendenti della cessata Mutua sanitaria ferrovieri dello Stato di Trieste.

Si ricorda che la suddetta Mutua sanitaria ha cessato la sua attività il 31 dicembre 1964 e dal 1° gennaio 1965 è stata assorbita, al completo di locali, attrezzature e personale, dall'ENPAS. Il personale in parola è stato licenziato e assunto *ex novo* dal-

l'ENPAS, senza alcun riconoscimento del servizio precedentemente prestato.

I dipendenti su menzionati attendono giustamente la liquidazione di licenziamento spettante per il lavoro svolto presso l'Organismo assistenziale locale disciolto. (4605)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

La questione concernente la corresponsione della indennità di licenziamento ai dipendenti della disciolta Mutua sanitaria ferroviaria dello Stato di Trieste, assorbita il 1° gennaio 1965 dall'ENPAS, investe la soluzione del più ampio problema relativo alla definizione delle pendenze connesse con la situazione debitoria della Mutua stessa, la cui gestione si è chiusa con un *deficit* di 265 milioni.

In considerazione, infatti, delle perplessità sollevate, sul piano formale, in ordine alla possibilità di attribuire al detto ente il debito di cui trattasi, è in corso l'acquisizione di ulteriori elementi atti a consentire un più approfondito esame della questione anche agli effetti di una eventuale richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Il Ministro
Bosco

VECELLIO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono, in concreto, gli intendimenti del Governo nei confronti dei gravissimi danni causati dalle recenti eccezionali alluvioni nella provincia di Belluno ed in particolare nelle vallate superiori del Piave, dell'Ansiei, del Boite, del Cordevole, del Maè, dell'Alpago e del Feltrino.

Per accennare solo ai fatti più gravi avvenuti, si ricorda l'asportazione di ben 18 case di abitazione oltre ad opifici industriali, manufatti vari nella zona di Comelico, strade e ponti in tutta la rete stradale della provincia, asportazione di opere pubbliche, di arginature e protezioni degli alvei, ripresa di franamenti e manifestazioni di altri analoghi e preoccupanti fenomeni.

L'interrogante ritiene doveroso prospettare al Governo la particolare e gravissima

situazione della provincia di Belluno colpita in questo ultimo periodo da tutta una serie di calamità mentre le risorse locali sono assai modeste e assolutamente inadeguate ad affrontare la necessaria sollecita ripresa.

L'interrogante fa inoltre rilevare la urgenza di provvedere non solo al ripristino delle comunicazioni e dei mezzi di vita indispensabili, anche in vista della prossima stagione invernale, ma altresì alla necessità di eseguire le opere protettive degli alvei delle sponde e delle zone in franamento per evitare ulteriori e forse più gravi danni. (3554)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministero dell'interno.

A seguito dei violenti nubifragi verificatisi durante i primi giorni del mese di settembre 1965 nella provincia di Belluno, il competente ufficio del Genio civile è intervenuto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, con lavori di pronto soccorso per l'importo complessivo di lire 500 milioni circa.

L'intervento di questo Ministero nella riparazione definitiva dei danni è subordinato alla emanazione di un apposito provvedimento di legge.

Per quanto concerne la necessità di costruire alloggi popolari nelle zone danneggiate, si fa presente che l'attuale situazione dei fondi a suo tempo stanziati per l'esecuzione di opere del genere non consente di disporre un immediato intervento.

Si assicura, comunque, che le necessità abitative segnalate dal senatore interrogante saranno tenute presenti allorquando nuove provvidenze legislative consentiranno il finanziamento di nuovi programmi nel settore dell'edilizia popolare.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha informato in merito al settore assistenziale di competenza, che per la attuazione dei più urgenti interventi a favore delle categorie bisognose della provincia di Belluno colpite dalle alluvioni 1-3 settembre 1965, il Ministero stesso assegnò tempestivamente a quella Prefettura fondi per complessive lire 20 milioni. Inoltre, per il ripristino di opere distrutte o danneggiate, il Ministero dell'interno ha concesso ai comuni di detta

provincia contributi straordinari per complessive lire 26.900.000.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha informato che, con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1966, le zone agrarie indicate dal senatore interrogante sono state delimitate, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Detto Ministero, inoltre, ha emanato, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto 17 novembre 1965, col quale, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, le zone della provincia di Belluno, ai fini della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle cambiali agrarie rilasciate da aziende agricole gravemente danneggiate.

Il ripetuto Ministero ha riservato adeguati fondi per la concessione, nella zona di cui trattasi, del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Per quanto riguarda l'attuazione di una efficiente sistemazione idraulico-forestale della zona il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha informato che tale esigenza potrà essere tenuta presente in sede di formulazione dei futuri programmi di opere pubbliche di bonifica montana, da predisporre a cura degli uffici periferici, di concerto con gli enti interessati, sulla base dei fondi che sarà possibile assegnare al comprensorio dell'Alto Piave in relazione all'entità degli stanziamenti di bilancio ed alle altre analoghe esigenze.

Infine, il Ministero dell'industria e del commercio ha informato che è stato emanato ed è in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nel mese di settembre 1965 hanno colpito il territorio di alcuni comuni della provincia di Belluno. Con tale provvedimento si rendono operanti le norme contenute nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, che reca provvidenze a favore delle

imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate da pubbliche calamità.

Il Ministro

MANCINI

VIDALI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che gli emigrati italiani in Australia sono vivamente allarmati per il fatto che il Governo australiano ha deciso di includere gli stranieri nel servizio di leva malgrado che nell'accordo di emigrazione non sia stato mai incluso alcun articolo che prevedesse l'obbligo militare per i giovani non naturalizzati australiani delle famiglie di emigrati.

La notizia, pubblicata sul giornale « Sun » di Melbourne, appare tanto più preoccupante in relazione alle preoccupazioni manifestate dagli ambienti governativi australiani per il fallimento del reclutamento di volontari per il Vietnam.

Come giustamente rilevano gli emigrati italiani, la loro dolorosa decisione di abbandonare l'Italia è stata determinata soprattutto dall'intento di assicurare ai loro figli un migliore avvenire e non certamente di esporli ai pericoli di guerra.

Pertanto, l'interrogante sollecita i Ministri competenti ad assumere adeguate, ufficiali informazioni in merito all'oggetto di preoccupazione dei nostri emigrati e, nel caso che le notizie vengano confermate, ad intervenire adeguatamente presso le autorità governative australiane. (4676)

RISPOSTA. — Il Governo australiano ebbe effettivamente, mesi or sono, a rendere nota la sua intenzione di annunziare quanto prima l'estensione della legge relativa alla coscrizione militare obbligatoria ai cittadini stranieri in età di leva, estensione che non richiedeva un apposito provvedimento legislativo, per essere già prevista dalla legislazione australiana in vigore.

Immediatamente reso edotto di tali intenzioni, il Governo italiano compiva ripetuti passi sia attraverso la nostra Ambasciata in Canberra che per il tramite dell'Amba-

sciata d'Australia a Roma, tutti diretti a formulare ogni più esplicita riserva circa la eventuale applicazione del provvedimento a cittadini italiani ed a sottolineare la nostra ferma opposizione, in linea di principio, alla possibilità che cittadini italiani residenti all'estero fossero chiamati a prestare servizio nelle Forze armate del Paese di residenza.

Tuttavia il 10 agosto 1966, il Governo australiano dava pubblicamente l'annuncio della decisione presa di estendere l'obbligo militare di leva ai cittadini stranieri stabilmente residenti in quel Paese.

Tale decisione veniva comunicata al Governo italiano dall'Ambasciata australiana in Roma, con una nota verbale il cui testo indicava come qualche sforzo fosse stato compiuto, dietro le pressioni ripetutamente fatte da parte italiana, per tenere conto delle nostre obiezioni e richieste, sia offrendo come alternativa al servizio normale la possibilità di prestare servizio in una delle forze civiche territoriali, il che escluderebbe l'impiego oltremare tranne che in caso di guerra o in circostanze eccezionali di difesa, sia prevedendo che agli stranieri chiamati alle armi verrebbe concessa già nei primi mesi di servizio militare la cittadinanza australiana.

Va aggiunto che il provvedimento interesserà solo i giovani connazionali che compiranno i vent'anni, dato che esso fa obbligo di registrarsi per il servizio militare nell'anno in cui si compia il 20° anno di età. Restano quindi esenti i giovani che giungeranno in Australia oltre un semestre dopo il compimento dei 20 anni. Fra i registrati sono estratti a sorte (nella percentuale del 40-50 per cento circa, che, attraverso la successiva selezione dei sorteggiati, ridurrà al 10 per cento la cifra di coloro che effettivamente presteranno servizio) i giovani da chiamare alle armi.

I giovani stranieri estratti a sorte saranno però chiamati alle armi solo dopo aver compiuto due anni di residenza in Australia, ol-

tre ad aver raggiunto il 21° anno di età. Fino al giorno stabilito per l'effettiva presentazione alle armi, l'arruolato ha, comunque, tempo di scegliere il rimpatrio nel Paese di origine.

Malgrado gli adattamenti con cui da parte australiana si è cercato di tenere in qualche conto le obiezioni da noi ripetutamente manifestate, la decisione australiana contrasta tuttora con la nostra posizione di principio, nettamente contraria a qualsivoglia estensione del servizio militare obbligatorio a cittadini italiani da parte di Potenze straniere.

Il Governo italiano, pertanto, reiterava la sua protesta per l'adozione di tale provvedimento ed esprimeva la ferma aspettativa che l'eventuale applicazione delle nuove norme australiane avvenisse nel rispetto delle condizioni osservate nella prassi internazionale.

Il Governo italiano ha comunque disposto che i cittadini italiani eventualmente chiamati al servizio militare in Australia siano rimpatriati a spese dell'erario qualora optino per il rientro in Italia (e quindi per la prestazione, ove tenuti, del servizio militare nel Paese di origine). È stato inoltre disposto che tanto i nostri connazionali residenti in Australia, quanto quelli che aspirino eventualmente a recarvisi, siano informati sulle nuove disposizioni australiane in materia di servizio militare di leva degli stranieri, affinché possano tener conto, in tempo utile, della nuova situazione verificatasi.

Ad ogni modo posso dare all'onorevole interrogante le più ampie assicurazioni che il Governo italiano segue la situazione con ogni attenzione e non mancherà di ricercare, anche per l'avvenire, quelle intese col Governo australiano che possano in tutto o in parte ovviare alla situazione creatasi in seguito all'entrata in vigore del recente provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato

OLIVA